



Giunte e Commissioni

RESOCONTO SOMMARIO

n. 194

Resoconti

Allegati

GIUNTE E COMMISSIONI

**Allegato: Notiziario delle delegazioni
presso le Assemblee parlamentari internazionali**

Sedute di mercoledì 16 settembre 2009

I N D I C E

Commissioni riunite

1 ^a (Affari costituzionali) e 11 ^a (Lavoro)	Pag. 5
3 ^a (Affari esteri) e 7 ^a (Istruzione)	» 6
5 ^a (Bilancio) e 6 ^a (Finanze e tesoro)	» 11

Commissioni permanenti

1 ^a - Affari costituzionali	Pag. 56
2 ^a - Giustizia	» 65
3 ^a - Affari esteri	» 69
4 ^a - Difesa	» 81
5 ^a - Bilancio	» 83
7 ^a - Istruzione	» 86
8 ^a - Lavori pubblici, comunicazioni	» 94
11 ^a - Lavoro	» 98
12 ^a - Igiene e sanità	» 101
13 ^a - Territorio, ambiente, beni ambientali	» 108

Commissioni bicamerali

Indirizzo e vigilanza dei servizi radiotelevisivi	Pag. 114
Controllo sugli enti di previdenza e assistenza sociale	» 115
Per l'infanzia e l'adolescenza	» 116

Commissioni monocamerali d'inchiesta

Sul fenomeno degli infortuni sul lavoro	» 117
---	-------

N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Italia dei Valori: IdV; Il Popolo della Libertà: PdL; Lega Nord Padania: LNP; Partito Democratico: PD; UDC, SVP e Autonomie: UDC-SVP-Aut; Misto: Misto; Misto-IO SUD: Misto-IS; Misto-MPA-Movimento per l'Autonomia: Misto-MPA.

Sottocommissioni permanenti

<i>1^a - Affari costituzionali - Pareri</i>	<i>Pag.</i>	119
<i>2^a - Giustizia - Pareri</i>	»	122
<i>4^a - Difesa - Pareri</i>	»	123
<i>5^a - Bilancio - Pareri</i>	»	124
<i>7^a - Istruzione - Pareri</i>	»	130
<i>10^a - Industria, commercio, turismo - Pareri</i>	»	131

<i>CONVOCAZIONI</i>	<i>Pag.</i>	132
-------------------------------	-------------	-----

Allegato: Notiziario delle delegazioni presso le Assemblee parlamentari internazionali	<i>Pag.</i>	139
---	-------------	-----

COMMISSIONI 1^a e 11^a RIUNITE

1^a (Affari costituzionali)

11^a (Lavoro, previdenza sociale)

Mercoledì 16 settembre 2009

16^a Seduta

Presidenza del Presidente della 11^a Commissione
GIULIANO

La seduta inizia alle ore 16,30.

IN SEDE REFERENTE

(1167) Delega al Governo in materia di lavori usuranti, di riorganizzazione di enti, di congedi, aspettative e permessi, nonché misure contro il lavoro sommerso e norme in tema di lavoro pubblico, di controversie di lavoro e di ammortizzatori sociali, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dallo stralcio, deliberato dalla Camera dei deputati, degli articoli 23, 24, 32, da 37 a 39 e da 65 a 67, del disegno di legge n. 1441 d'iniziativa governativa

(Rinvio del seguito dell'esame)

Il presidente GIULIANO annuncia che, come stabilito nel corso della seduta dell'Ufficio di Presidenza delle Commissioni riunite, testé conclusi, ogni decisione sulla tempistica relativa al seguito dell'esame del disegno di legge n. 1167 verrà assunta alla luce di quanto stabilito, con riferimento alla programmazione dei lavori dell'Assemblea, dalla Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari del Senato, attualmente in corso di svolgimento.

La seduta termina alle ore 16,35.

COMMISSIONI 3^a e 7^a RIUNITE

3^a (Affari esteri, emigrazione)

7^a (Istruzione pubblica, beni culturali, ricerca scientifica,
spettacolo e sport)

Mercoledì 16 settembre 2009

1^a Seduta

Presidenza del Presidente della 3^a Commissione
DINI

Interviene il sottosegretario di Stato per gli affari esteri Mantica.

La seduta inizia alle ore 16,35.

IN SEDE REFERENTE

(1739) Ratifica ed esecuzione della Convenzione sulla protezione del patrimonio culturale subacqueo, con Allegato, adottata a Parigi il 2 novembre 2001, e norme di adeguamento dell'ordinamento interno, approvato dalla Camera dei deputati

(Esame e rinvio)

Il presidente DINI (*PdL*), relatore per le parti di competenza della 3^a Commissione in sostituzione del senatore Livi Bacci, che è stato oggetto di una vile aggressione nella giornata di ieri, illustra il provvedimento in titolo, già approvato in prima lettura dalla Camera dei deputati. Rileva che esso riguarda l'autorizzazione alla ratifica della Convenzione sulla protezione del patrimonio culturale subacqueo adottata a Parigi nel 2001, e detta altresì norme di adeguamento dell'ordinamento interno al disposto dell'accordo.

Si sofferma specificamente sui profili di competenza della Commissione affari esteri, ricordando anzitutto che la Convenzione sulla protezione del patrimonio culturale subacqueo è stata sottoscritta dagli Stati membri dell'UNESCO ed è entrata in vigore il 2 gennaio 2009. L'Italia ha preso parte attivamente al negoziato, in vista della definizione di una normativa pattizia che tutelasse adeguatamente i beni culturali sommersi, anche qualora si trovino al di fuori della zona di giurisdizione archeologica degli Stati costieri, che si estende per 24 miglia adiacenti alle coste

del singolo Stato. In tal senso, la Convenzione UNESCO interviene ad integrare e a colmare una lacuna di regolamentazione rispetto alla Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare fatta a Montego Bay nel 1982.

Sottolinea peraltro che per patrimonio culturale subacqueo deve intendersi ogni traccia di esistenza umana che presenti carattere culturale storico o archeologico, che siano sommerse, parzialmente o totalmente, periodicamente o in permanenza, da almeno 100 anni. Tale patrimonio, ai sensi del preambolo alla Convenzione, assume particolare pregnanza in quanto parte integrante del patrimonio dell'umanità e in quanto elemento della storia dei popoli, delle nazioni e delle reciproche relazioni.

Tra i principi generali della Convenzione richiama l'obbligo per le parti di preservare il patrimonio culturale subacqueo nell'interesse dell'umanità; la conservazione *in situ* come opzione prioritaria; il divieto di sfruttamento a fini commerciali. Per tutti i ritrovamenti la Convenzione stabilisce un regime di cooperazione internazionale che comprende la reciproca informazione, la consultazione ed il coordinamento nell'attuare misure. Gli Stati sanzionano le violazioni delle misure adottate in attuazione della Convenzione.

Rileva come la ratifica della presente Convenzione sia urgente, poichè è imminente la prima riunione della conferenza delle parti, che si riunisce per la prima volta l'anno successivo all'entrata in vigore della Convenzione e poi, in seguito, con cadenza biennale. Nell'Allegato alla Convenzione sono contenute le regole relative agli interventi sul patrimonio culturale subacqueo.

Quanto al disegno di legge, sottolinea che esso reca, oltre alle consuete disposizioni di autorizzazione alla ratifica, ordine di esecuzione ed entrata in vigore, anche disposizioni di modifica della normativa interna vigente.

Per quanto di competenza, segnala la norma di cui all'articolo 3, che disciplina il patrimonio culturale subacqueo tra le 12 e le 24 miglia, che nel corso dell'esame in prima lettura si è specificato debbano intendersi come miglia marine.

Le competenze specifiche delle diverse amministrazioni dello Stato, tra cui il Ministero degli affari esteri, per quanto attiene ai ritrovamenti sono disciplinate dagli articoli 5 e 6 che regolano altresì le modalità di intervento a livello nazionale e internazionale. Durante l'esame presso la Camera dei deputati è stata introdotta la possibilità di comunicazioni dei ritrovamenti per via radio o elettronica.

L'articolo 7 prescrive la notifica da parte del Ministero degli affari esteri al Direttore generale dell'UNESCO del patrimonio culturale subacqueo confiscato in quanto recuperato in modo non conforme alla Convenzione. Le spese per l'attuazione del provvedimento ai sensi dall'articolo 11, sono quantificate in 13.455 euro annui a decorrere dal 2009, e secondo la specificazione introdotta dalla Camera dei deputati sono stanziati ad anni alterni, seguendo la cadenza delle riunioni previste dalla Convenzione.

Un'ultima modifica apportata in prima lettura ha riguardato l'articolo 10 onde distinguere le fattispecie sanzionate dell'omessa e della tardiva denuncia dei ritrovamenti.

Riferisce quindi la relatrice per la 7^a Commissione, senatrice ADE-RENTI (*LNP*), la quale sottolinea anzitutto come la Convenzione sulla protezione del patrimonio culturale subacqueo si sia resa necessaria per ribadire l'importanza quale elemento fondamentale della storia dei popoli e delle nazioni. È convinzione condivisa, prosegue, che la collettività abbia diritto di beneficiare dei vantaggi educativi e ricreativi di un accesso responsabile e rispettoso del patrimonio subacqueo *in situ*. Vi è inoltre la consapevolezza che interventi non autorizzati sul patrimonio culturale subacqueo possano costituire una minaccia per quest'ultimo e nel contempo ne favoriscano il crescente ed inopportuno sfruttamento commerciale. Si ritiene quindi che la cooperazione fra gli Stati, le organizzazioni internazionali, le istituzioni scientifiche ed il pubblico in generale sia indispensabile.

Passando ad illustrare i contenuti della Convenzione, la relatrice evidenzia come essa sia uno strumento internazionale in grado di garantire la tutela dei beni culturali sommersi al di fuori della possibile zona di giurisdizione archeologica degli Stati costieri, colmando così le lacune ereditate dalla Convenzione delle Nazioni Unite UNCLOS sul diritto del mare. La Convenzione rappresenta un ragionevole compromesso tra le posizioni degli Stati, come l'Italia, che avrebbero voluto un'incondizionata estensione dei diritti dello Stato costiero sul patrimonio culturale situato sulla piattaforma continentale e nella zona economica esclusiva, e quelle di altri Paesi, tra i quali gli Stati Uniti d'America, che non erano disposti ad accettare la proposta indicata.

Nel merito essa delimita il concetto di «patrimonio culturale subacqueo»; definisce l'obbligo per le Parti di preservarlo nell'interesse dell'umanità e di adottare misure conseguenti; indica come prioritaria la conservazione *in situ* prima di autorizzare od intraprendere qualsiasi intervento; vieta lo sfruttamento a fini commerciali; prevede un'attenta vigilanza degli Stati membri sul rispetto dei resti umani sommersi; mette in evidenza gli aspetti integrativi rispetto alla Convenzione UNCLOS; disciplina l'uso di due istituti di diritto marittimo (*salvage law* e *law of finds*) non applicabili a nessuna attività relativa al recupero di beni culturali, salvo che non vi sia una specifica autorizzazione da parte delle autorità competenti; definisce la possibilità per gli Stati parte di stipulare accordi e sviluppare quelli già esistenti; norma il diritto esclusivo del singolo Stato a regolare il patrimonio culturale sommerso nelle acque interne; stabilisce che la gestione e la tutela del patrimonio culturale subacqueo nella zona economica esclusiva e sulla piattaforma continentale siano di pertinenza degli Stati cui pertengono le aree; sancisce che la tutela nell'Area internazionale sia a carico di tutti gli Stati Parte; definisce le attività di cooperazione internazionale nelle operazioni di protezione, con riguardo ai settori dello studio, della ricerca e della conservazione, nonché della divulgazione; offre indi-

cazioni circa la formazione in archeologia subacquea e le tecniche di conservazione; prevede l'istituzione o il rafforzamento di Autorità nazionali competenti, che saranno responsabili dell'inventariazione, dell'effettiva protezione, della conservazione e della valorizzazione del patrimonio culturale subacqueo.

Quanto al disegno di legge che dispone l'autorizzazione alla ratifica della Convenzione, esso prevede che i compiti di tutela, inventariazione, conservazione e gestione del patrimonio culturale subacqueo siano affidati al Ministero per i beni e le attività culturali e che, per le navi di Stato o da guerra, le operazioni siano condotte in cooperazione con il Ministero della difesa; fa riferimento all'Allegato alla Convenzione in ordine alle attività dirette alla tutela del patrimonio culturale subacqueo, riconoscendo regole largamente applicate nel campo degli scavi e dell'archeologia subacquea; prevede il caso in cui la zona compresa tra le 12 e le 24 miglia nautiche si sovrapponga con analoga zona di un altro Stato con il quale non sia ancora attivo un accordo di delimitazione; dispone che gli oggetti archeologici e storici rinvenuti nella cosiddetta «zona contigua» siano tutelati ai sensi delle regole allegate alla Convenzione; definisce la disciplina dei ritrovamenti nelle zone di protezione ecologica; contiene norme dettagliate riguardanti le denunce di ritrovamento e le richieste di autorizzazione. In particolare si ribadisce che i ritrovamenti effettuati nelle zone di protezione ecologica o sulla piattaforma continentale italiane debbano essere dichiarate all'Autorità marittima entro tre giorni mentre l'autorizzazione all'intervento deve essere rilasciata o negata dal Ministero per i beni e le attività culturali, cui vanno indirizzate le denunce e le richieste da parte dell'Autorità marittima. Si ritiene altresì opportuno che il Ministero degli affari esteri sia debitamente informato. Il disegno di legge prevede inoltre che i ritrovamenti nell'Area internazionale dei fondi marini e nel relativo sottosuolo, o l'impegno a procedere ad interventi su tale patrimonio, debbano essere denunciati al Ministero degli affari esteri, che è tenuto a trasmettere la denuncia al Ministero per i beni e le attività culturali, nonché al Ministero della difesa, se il bene in questione è una nave di Stato o da guerra e ribadisce il ruolo del Ministero per i beni e le attività culturali quale autorità competente per le operazioni di inventariazione, protezione, conservazione e gestione del patrimonio culturale subacqueo.

Per quanto riguarda gli oneri finanziari, tenuto conto che la Conferenza degli Stati Parte si riunirà almeno una volta ogni due anni a Parigi presso le sede dell'UNESCO, il disegno di legge stanziava 6.330 euro ogni biennio. Nell'ipotesi che anche il consiglio tecnico si riunisca in concomitanza con la Conferenza delle Parti, l'onere sale a 7.125 euro biennali.

La relatrice rammenta infine che il provvedimento è già stato approvato dalla Camera, dopo un'attenta discussione presso le Commissioni III e VII, ottenendo un parere favorevole anche in merito alla quantificazione e copertura degli oneri. Ne sollecita quindi l'approvazione, considerata l'urgenza dello stesso, rilevando tuttavia che il parere condizionato espresso dalla Commissione bilancio del Senato impone una modifica di carattere tecnico alla clausola di copertura.

Il senatore ASCIUTTI (*PdL*) chiede se la normativa di recepimento italiana sia più restrittiva rispetto ai contenuti della Convenzione, con particolare riferimento ai ritrovamenti in acque internazionali.

Il sottosegretario MANTICA fornisce assicurazioni in ordine alla perfetta corrispondenza tra gli articoli 6 del disegno di legge di ratifica e 11 della Convenzione.

Su proposta del presidente DINI, le Commissioni riunite convengono quindi di fissare a venerdì 18 settembre, alle ore 12, il termine per la presentazione di emendamenti.

Il seguito dell'esame è infine rinviato.

La seduta termina alle ore 17,05.

COMMISSIONI 5^a e 6^a RIUNITE

5^a (Bilancio)

6^a (Finanze e tesoro)

Mercoledì 16 settembre 2009

16^a Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente della 6^a Commissione
BALDASSARRI

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Giorgetti.

La seduta inizia alle ore 14,40.

IN SEDE REFERENTE

(1749) Conversione in legge del decreto-legge 3 agosto 2009, n. 103, recante disposizioni correttive del decreto-legge anticrisi n. 78 del 2009

(Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame sospeso nella seduta di ieri.

Il presidente BALDASSARRI ricorda che si è conclusa la discussione generale sul provvedimento in esame, per cui dà la parola ai relatori e al Rappresentante del Governo per lo svolgimento degli interventi di replica.

La relatrice BONFRISCO (*PdL*), esprimendo il proprio apprezzamento per il tenore del dibattito svolto, si sofferma sul tema del cosiddetto scudo fiscale, in relazione al quale il decreto in esame apporta modifiche correttive al testo del decreto n. 78 del 2009 rispetto alle quali sono emersi taluni rilievi critici da parte delle forze di opposizione. A riguardo auspica che possa essere individuata una posizione comune, richiamando al riguardo i rilievi svolti dal senatore Lusi in materia di posizione dei liberi professionisti in relazione al meccanismo attuativo del rientro di capitali dall'estero. In relazione alle modifiche in materia di procedimenti presso la Corte dei conti, sottolinea come le disposizioni correttive sono volte a precisare i contenuti della norma contenuta nel decreto-legge n.

78, risultando escluso ogni depotenziamento del ruolo e delle funzioni della Corte dei conti. Richiama le considerazioni a riguardo svolte dal Presidente della Repubblica in sede di approvazione del decreto-legge n. 78, sottolineando il chiarimento apportato in tal senso dalle norme in esame. In ordine al presupposto della notizia di reato previsto dalla nuova disciplina, rileva come i dubbi interpretativi profilati da alcuni esponenti dell'opposizione risultano da ridimensionare alla luce della chiara *ratio* della norma, volta ad evitare l'instaurarsi di contenziosi privi di effettivo fondamento. È necessario infatti razionalizzare e rendere più fondati gli elementi per azionare i provvedimenti dinanzi alla Corte dei Conti, anche alla luce della prassi applicativa che ha delineato fenomeni distorsivi nelle procedure. In relazione al rischio di caducazione dei procedimenti già avviati, paventato da taluni membri delle forze di opposizione, sottolinea come le norme in esame risultino chiaramente valere solo per il futuro, ferma restando peraltro la facoltà per i magistrati contabili di accogliere l'eccezione procedurale. Richiama le novità introdotte in materia di riconoscimento del danno all'immagine della pubblica amministrazione, esprimendo altresì apprezzamento per la norma che esclude la colpa del funzionario in relazione ad atti verificati in sede di controllo di legittimità da parte della Corte. Esprime comunque l'auspicio che alla luce del dibattito possano ulteriormente chiarirsi tali profili anche in relazione ad eventuali interventi migliorativi del testo.

Il relatore GENTILE (*PdL*) esprime apprezzamento per i contenuti delle norme in esame, che rispondono ad esigenze correttive rispetto al testo del decreto-legge n. 78 riconosciute dalle stesse forze di opposizione. In particolare, in materia di cosiddetto scudo fiscale, le norme rispondono ad una scelta di strategia dell'Esecutivo a livello internazionale, tesa a contrastare il fenomeno dei paradisi fiscali; in ordine al tema dell'anonimato ritiene che le preoccupazioni espresse non sembrano cogliere la portata complessiva delle misure contenute già nel decreto-legge n. 78, ove si fa riferimento, all'articolo 13-*bis* comma 5, alla disciplina già adottata in relazione al precedente scudo fiscale. Rileva come risulterà opportuno acquisire la posizione del Governo in ordine a taluni degli emendamenti presentati, profilandosi la possibilità di discutere con le forze di opposizione su talune proposte migliorative, fatto salvo il previo svolgimento da parte dell'Esecutivo delle necessarie verifiche sul piano tecnico. Dichiarò dunque la disponibilità a valutare, in relazione a tali profili, eventuali proposte di modifica di ulteriore definizione e chiarimento del testo in esame.

Il sottosegretario GIORGETTI dichiara di condividere la posizione espressa dai relatori al provvedimento in esame, specificando come siano in corso di approfondimento taluni aspetti specifici in relazione a possibili miglioramenti del testo in esame. Ricorda come le disposizioni in esame rispondono ad esigenze di interventi correttivi manifestate anche dalle forze di opposizione. In particolare in materia di cosiddetto scudo fiscale le disposizioni sono tese a garantire entrate aggiuntive per lo Stato e a tale

riguardo il Governo è disponibile a valutare eventuali interventi correttivi volti a garantire una maggiore funzionalità ed efficacia al meccanismo delineato. Conclude quindi riservandosi di fornire le valutazioni che risulteranno dagli approfondimenti tecnici attualmente in corso da parte dell'Esecutivo.

Il presidente BALDASSARRI, alla luce delle posizioni emerse e del necessario approfondimento tecnico propone di procedere con l'illustrazione dei medesimi, al fine di poter poi passare alle votazioni nel corso della seduta notturna già convocata.

Dopo un intervento del senatore LUSI (*PD*), volto a sottolineare la possibilità di procedere già alla votazione degli emendamenti, accantonando le sole proposte sulle quali sono in corso approfondimenti di natura tecnica, il presidente BALDASSARRI accoglie tale indicazione e dichiara improponibili, ai sensi dell'articolo 97, comma 1 del Regolamento gli emendamenti 1.9, 1.29, 1.30, 1.32, 1.39, 1.56, 1.62, 1.63, 1.64, 1.68, 1.72, 1.73, 1.0.1 e 1.0.2, in quanto intervengono in materie diverse e ulteriori rispetto ai contenuti del decreto-legge n. 78 del 2009, oggetto di modifica del decreto-legge in esame.

Si passa quindi all'esame degli emendamenti.

Il senatore BARBOLINI (*PD*) illustra la proposta 1.2 volta ad ampliare l'applicazione del meccanismo di integrazione salariale anche ai contratti di solidarietà, risultando quindi una misura per garantire una maggiore equità. Illustra poi la proposta 1.28 volta a superare i problemi applicativi, determinati dall'intervento normativo in materia di IVA per le cooperative abitative, rilevando come la questione del momento del pagamento dell'IVA non presenti profili di compatibilità con il diritto comunitario e richieda invece un intervento correttivo per semplificare i rapporti con i cittadini. Illustra la proposta 1.34 interamente soppressiva dell'articolo 13-*bis* del decreto anticrisi.

Il senatore MERCATALI (*PD*) illustra la proposta 1.4 volta a ridurre la percentuale in materia di commissione di massimo scoperto.

Il senatore MASCITELLI (*IdV*) illustra la proposta 1.11 richiamando altresì tutti gli emendamenti a firma del proprio Gruppo volti a riconoscere un maggior coinvolgimento degli enti locali in materia di politiche energetiche, anche alla luce del contesto del federalismo fiscale che incrementa il ruolo degli Enti decentrati. Illustra poi l'emendamento 1.31 in materia di patto di stabilità e garanzia della sicurezza antisismica degli edifici scolastici nonché in materia di trasporti pubblici locali e sicurezza urbana, temi di particolare importanza e meritevoli di incrementi di risorse. La proposta 1.36 in materia di scudo fiscale è volta a sopprimere

la possibilità di fruizione dell'anonimato anche al fine di eliminare il rischio di successive destinazioni all'estero dei capitali denunciati.

Il senatore LUSI (*PD*) illustra l'emendamento 1.38 volto a destinare prioritariamente le maggiori entrate provenienti dal cosiddetto scudo fiscale alla ricostruzione degli immobili di qualsiasi tipo danneggiati in conseguenza del sisma in Abruzzo.

Il senatore MURA (*LNP*) illustra la proposta 1.43 volta a precisare l'ambito di applicazione dei controlli previsti per gli incarichi di consulenza conferiti dalle amministrazioni dello Stato e da altre istituzioni.

Il senatore MASCITELLI (*IdV*) illustra congiuntamente i propri emendamenti 1.58 e 1.60, il primo dei quali riveste particolare importanza dal momento che con esso si intende soddisfare l'esigenza di prevedere il differimento dei termini per l'attuazione del piano di rientro dai disavanzi sanitari per la regione Abruzzo. La misura in questione non assume il carattere di un trattamento di favore rispetto ad altre regioni per le quali sia stata disposta la gestione commissariale; al contrario essa tiene conto della situazione di impossibilità oggettiva in cui versa la regione Abruzzo ai fini del rispetto del predetto piano. Nella direzione auspicata dall'emendamento si collocano peraltro anche le trattative tra i rappresentanti delle istituzioni regionali e il Governo.

L'emendamento 1.60 integra le iniziative a favore della regione Abruzzo di cui alla proposta precedentemente illustrata: anche in questo caso non si è in presenza della richiesta di un trattamento di favore. Occorre viceversa favorire la ripresa dei procedimenti istitutivi di un'importante struttura ospedaliera universitaria, dando attuazione a un'apposita intesa tra lo Stato e la regione Abruzzo conclusa addirittura nel 2002. Con l'approvazione dell'emendamento in questione si permetterebbe alla regione Abruzzo di dotarsi di un polo di eccellenza universitaria in campo medico.

Il senatore MERCATALI (*PD*) illustra l'emendamento 1.59 dopo avervi aggiunto la propria firma. A suo parere tale proposta, che mira a stabilizzare e incrementare la dotazione finanziaria del fondo per le non autosufficienze, soddisfa una necessità largamente avvertita in tutto il Paese, per finalità di sostegno alle famiglie a basso reddito. Oltre a ciò, l'emendamento in questione intende offrire un segnale concreto ai potenziali destinatari delle erogazioni a carico del fondo, attraverso una formulazione più incisiva e puntuale rispetto a quella contenuta nel testo del Governo.

Anche la senatrice FONTANA (*PD*) e il senatore BARBOLINI (*PD*) aggiungono le proprie firme all'emendamento 1.59.

Il senatore LANNUTTI (*IdV*) rileva criticamente, nell'illustrare il proprio emendamento 1.61, che il Governo ha commesso un grave errore nel rinviare l'entrata in vigore e nel limitare la portata dello strumento di tutela collettiva risarcitoria, il quale avrebbe invece potuto costituire un argine allo strapotere delle banche – a suo parere vere responsabili della crisi economica – nei confronti delle famiglie e delle imprese. Infatti, il formarsi di una giurisprudenza ampiamente favorevole alle ragioni dei clienti delle banche avrebbe potuto esplicare effetti più generali e diffusi nel limitare le pratiche scorrette degli istituti di credito ove fosse stato consentito ai soggetti interessati di avvalersi della cosiddetta *class action*. Per le suesposte ragioni l'emendamento in questione dispone la soppressione delle disposizioni contenute nel decreto anticrisi che sono volte a differire l'entrata in vigore del predetto istituto.

La senatrice FONTANA (*PD*), nel prendere atto della declaratoria di inammissibilità del proprio emendamento 1.62, ricorda che con esso si intendeva prorogare per il 2008 e il 2009 l'efficacia delle disposizioni sulla corresponsione ai grandi invalidi dell'assegno sostitutivo dell'accompagnatore militare introdotte nel 2006. Ribadisce l'estrema rilevanza sociale di tale tematica, sulla quale la Commissione finanze e tesoro ha da tempo avviato un'interlocuzione con il Governo. Tuttavia sono risultati infruttuosi tutti i tentativi sino ad oggi compiuti per prorogare l'efficacia delle predette disposizioni. Conclude osservando che la presentazione dell'emendamento in esame costituisce l'occasione per ribadire la sollecitazione al Governo affinché esso trasmetta alla Commissione finanze e tesoro, nell'ambito dell'esame dei disegni di legge sull'assegno sostitutivo dell'accompagnatore militare ad essa assegnati, puntuali informazioni sull'ammontare delle risorse disponibili, considerato l'arco di tempo ormai trascorso da quando le disposizioni della legge n. 44 del 2006 hanno cessato di essere in vigore.

Il senatore BARBOLINI (*PD*) illustra il proprio emendamento 1.66, il quale differisce al 31 marzo 2010 il termine entro il quale gli studi di settore devono essere pubblicati: tale differimento si rende a suo avviso quanto mai opportuno attese le attuali difficoltà di bilancio di numerose imprese e tenuto altresì conto della regionalizzazione dei parametri attraverso i quali dovranno essere accertati i ricavi presunti.

Il senatore LUSI (*PD*) illustra congiuntamente i propri emendamenti 1.69, 1.70 e 1.71, osservando che con la prima delle proposte richiamate si intende confermare la sospensione dei termini di versamento dei tributi e dei contributi per le imprese e i cittadini residenti nei comuni compresi nel cratere, in seguito al terremoto del 6 aprile scorso nella regione Abruzzo.

L'emendamento in questione tiene peraltro conto di una recente pronuncia del TAR del Lazio che ha disposto la sospensione dell'ordinanza della Presidenza del Consiglio dei ministri con la quale era stata prevista

la cessazione della sospensione per i comuni situati al di fuori del cratere. Ricorda inoltre che nel corso dell'esame del decreto anticrisi era emersa la comune volontà di porre rimedio a tale situazione di iniquità in sede di elaborazione del decreto correttivo, attraverso l'impegno del Governo e della maggioranza.

Le altre proposte 1.70 e 1.71 rappresentano soluzioni alternative al problema degli adempimenti tributari e contributivi nella regione Abruzzo: in particolare la proposta 1.70 intende riproporre la stessa normativa a suo tempo introdotta per i versamenti fiscali e assicurativi dei soggetti residenti nelle regioni Umbria e Marche, a seguito degli eventi sismici verificatisi in tali territori.

Il presidente BALDASSARRI dichiara conclusa l'illustrazione degli emendamenti e dispone una breve sospensione della seduta.

La seduta, sospesa alle ore 15,50, riprende alle ore 16,10.

Si passa all'espressione dei pareri sugli emendamenti riferiti all'articolo 1.

La senatrice BONFRISCO (*PdL*), relatrice per la 5^a Commissione, d'intesa con il senatore Gentile, relatore per la 6^a Commissione, esprime parere contrario su tutti gli emendamenti riferiti all'articolo 1 del decreto-legge, ad eccezione delle proposte 1.28, 1.33, 1.35, 1.43, 1.50 e 1.60, in relazione alle quali propone di accantonarne l'esame.

Il sottosegretario GIORGETTI concorda con la relatrice.

Il presidente BALDASSARRI dispone un'ulteriore sospensione della seduta.

La seduta, sospesa alle ore 16,15, riprende alle ore 16,20.

Il presidente BALDASSARRI, dopo aver dato conto del parere espresso dalla Commissione bilancio sugli emendamenti riferiti al provvedimento in titolo, preso atto del conforme avviso delle Commissioni riunite, dispone l'accantonamento degli emendamenti 1.28, 1.33, 1.35, 1.43, 1.50 e 1.60.

Avverte pertanto che si procederà alla votazione dei restanti emendamenti riferiti all'articolo 1 del disegno di legge in titolo.

Esperita la presenza del prescritto numero di senatori, in seguito a distinte votazioni, le Commissioni riunite respingono le proposte da 1.1 a 1.48.

Il senatore SAIA (*PdL*) ritira l'emendamento 1.49.

Con distinte votazioni, sono respinte le proposte da 1.51 a 1.53.

Il senatore BARBOLINI (*PD*), in dichiarazione di voto favorevole sulla proposta 1.54, osserva che la mancata approvazione dell'emendamento determinerebbe un trattamento differenziato tra professori e ricercatori universitari che non trova alcuna giustificazione plausibile.

In esito a distinte votazioni, sono respinte le proposte da 1.54 a 1.74.

Si passa alla votazione degli emendamenti recanti articoli aggiuntivi al medesimo articolo 1.

Posto ai voti, l'emendamento 1.0.3 è respinto.

Il seguito dell'esame viene quindi rinviato.

ANTICIPAZIONE DELL'ODIERNA SEDUTA NOTTURNA DELLE COMMISSIONI RIUNITE

Il PRESIDENTE comunica che l'odierna seduta notturna delle Commissioni riunite 5^a e 6^a, già convocata per le ore 20,30, è anticipata alle ore 20.

Le Commissioni prendono atto.

La seduta termina alle ore 16,30.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 1749**(al testo del decreto-legge)****Art. 1.****1.1**

COSTA

Al comma 1, dopo l'alea inserire la seguente lettera:

«0.a) all'articolo 1, comma 6, dopo le parole: "legge 19 dicembre 1984, n. 863", sono aggiunte le altre: "e all'articolo 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito con modificazioni dalla legge 19 luglio 1993, n. 236"».

1.2

BARBOLINI, MERCATALI

Al comma 1, dopo l'alea inserire la seguente lettera:

«0.a) all'articolo 1, comma 6, dopo le parole: "legge 19 dicembre 1984, n. 863", sono aggiunte le altre: "e all'articolo 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito con modificazioni dalla legge 19 luglio 1993, n. 236"».

1.9

LANNUTTI, MASCITELLI, CARLINO

Al comma 1, alla lettera a), premettere la seguente:

«0.a) all'articolo 1, dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

6-bis. All'articolo 19 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2:

1) le parole: "nei limiti delle risorse di cui al comma 1 e" sono soppresse;

2) le parole: "nella misura del 10 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nella misura del 30 per cento";

3) dopo le parole: "del reddito percepito l'anno precedente" sono aggiunte le seguenti: "ai lavoratori con contratto di somministrazione di lavoro, con contratto di lavoro intermittente e con contratto di inserimento di cui rispettivamente agli articoli 20, 33 e 54 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 376 ed";

4) la lettera *a*) è abrogata;

5) la lettera *c*) è abrogata;

6) la lettera *e*) è abrogata;

b) il comma *2-bis* è sostituito dai seguenti:

"*2-bis*. Per l'anno 2009 ai fini dell'attuazione dell'istituto sperimentale di tutela del reddito di cui al comma 2, è destinata l'ulteriore somma di 100 milioni di euro a valere sulle risorse preordinate allo scopo sul Fondo di cui all'articolo 25 della legge 21 dicembre 1978, n. 845, come rideterminato dall'articolo 9, comma 5, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, fermo restando per il medesimo anno 2009 il limite dell'ammontare complessivo dei pagamenti a carico del predetto Fondo come stabilito dall'articolo 2, comma 36, ultimo periodo, della legge 22 dicembre 2008, n. 203.

2-ter. Le richieste delle prestazioni di cui al comma 2 per l'anno 2009 possono essere inoltrate all'Inps fino alla data del 31 ottobre 2009 da parte dei soggetti interessati che presentino i requisiti di legge. Entro la stessa data i soggetti che hanno presentata domanda per l'indennità di cui alla precedente formulazione del comma *2-bis* possono richiedere un'integrazione della suddetta indennità in riferimento alla nuova formulazione della disposizione recata dal comma 2";

c) al comma 3, le parole: "e del comma 2" sono soppresse».

1.3

BAIO, BASSOLI, ADAMO

Al comma 1, la lettera a), premettere la seguente:

«*0.a*) All'articolo *1-ter* sono apportate le seguenti modifiche:

1) al comma 1, le parole: "tre mesi" sono sostituite dalle seguenti: "un mese";

2) al comma 2, le parole: "30 settembre" sono sostituite dalle seguenti "31 ottobre";

3) al comma 3, dopo la parola: "lavoratore", aggiungere le seguenti: "di cui alla lettera b) del comma 1, mentre di 100 euro per i lavoratori di cui alla lettera a) del comma 1";

4) al comma 14, è aggiunto in fine il seguente periodo: "Per i soli soggetti di cui al comma 1, lettera a), le somme e gli interessi dovuti dai datori di lavoro per i contributi previdenziali e assistenziali concernenti i periodi antecedenti al mese di cui al comma 1 non sono dovuti"».

Conseguentemente dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Il Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, stabilisce le modalità di restituzione ai datori di lavoro degli eventuali maggiori contributi versati e non dovuti ai sensi del comma 3 dell'articolo 1-ter del decreto legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2009, n. 102».

1.4

BARBOLINI, MERCATALI

Al comma 1, dopo l'alea inserire la seguente lettera:

«0.a) all'articolo 2, comma 2, le parole: "non può comunque superare lo 0,5 per cento" sono sostituite con le parole: "non può comunque superare lo 0,2 per cento"».

1.5

COSTA

Al comma 1, dopo l'alea inserire la seguente lettera:

«0.a) all'articolo 2, comma 2, le parole: "non può comunque superare lo 0,5 per cento" sono sostituite con le parole: "non può comunque superare lo 0,2 per cento"».

1.6

COSTA

Al comma 1, dopo l'alea inserire la seguente lettera:

«0.a) all'articolo 3, comma 3, la lettera a) è soppressa».

1.7

DELLA SETA

Al comma 1, alla lettera a), premettere la seguente:

«0.a) all'articolo 3, i commi 4-bis e 4-ter sono soppressi».

1.8

COSTA

Al comma 1, dopo l'alea inserire la seguente lettera:

«0.a) all'articolo 3, il comma 4-quater è soppresso».

1.10

DELLA SETA

Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:

«a) l'articolo 4 è soppresso».

1.11

MASCITELLI, LANNUTTI

Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:

«a) l'articolo 4 è abrogato».

1.12

MASCITELLI, LANNUTTI

Al comma 1, lettera a), numero 1), dopo le parole: «alla trasmissione ed alla distribuzione dell'energia» aggiungere le seguenti: «sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni,».

1.13

MASCITELLI, LANNUTTI

Al comma 1, lettera a), numero 1), dopo le parole: «d'intesa con le regioni e le province autonome» sostituire la parola: «interessate» con le seguenti: «e gli enti locali interessati».

1.14

MASCITELLI, LANNUTTI

Al comma 1, lettera a), numero 1), nel comma 1 ivi richiamato, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «fermo restando il pieno rispetto della normativa comunitaria sull'affidamento di appalti, delle norme di tutela del patrimonio storico ed artistico-ambientale, delle norme poste a salvaguardia dell'ambiente e della salute pubblica e dei principi generali dell'ordinamento.».

1.15

MASCITELLI, LANNUTTI

Al comma 1, lettera a), numero 1), nel comma 1 ivi richiamato, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Agli impianti di produzione, trasmissione e distribuzione di energia nucleare non si applicano le procedure straordinarie di cui al presente articolo».

1.16

MASCITELLI, LANNUTTI

Al comma 1, lettera a), dopo il numero 1) è inserito il seguente:

1-bis) al comma 2, le parole: «Per la realizzazione degli interventi di cui al comma 1 sono nominati», sono sostituite dalle seguenti: «Qualora, in caso di immotivata inerzia della competente amministrazione e previo inutile decorso del termine ad adempiere indicato da apposita diffida da parte del Commissario, nessuna fase del procedimento autorizzatorio per la realizzazione degli interventi di cui al comma 1 risulti essere stata conclusa, possono essere nominati».

1.17

MASCITELLI, LANNUTTI

Al comma 1, lettera a), dopo il numero 1) è inserito il seguente:

1-bis) al comma 2 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «È escluso il ricorso al commissariamento ed ai mezzi e poteri straordinari di cui al comma 1 per la realizzazione di interventi relativi alla produzione di energia nucleare».

1.18

DELLA SETA

Al comma 1, lettera a), numero 2), dopo le parole: «Ciascun Commissario» aggiungere le seguenti: «di concerto con le regioni e».

1.19

MASCITELLI, LANNUTTI

Al comma 1, lettera a), numero 2), nel comma 3 ivi richiamato, sostituire le parole: «sentiti gli enti locali interessati,» con le seguenti: «sentite tutte le amministrazioni e gli enti locali interessati,».

1.20

MASCITELLI, LANNUTTI

Al comma 1, lettera a), numero 2), nel comma 3 ivi richiamato, dopo le parole: «sentiti gli enti locali interessati,» inserire le seguenti : «e d'intesa con i soggetti di cui al comma 1».

1.21

MASCITELLI, LANNUTTI

Al comma 1, lettera a), numero 2), nel comma 3 ivi richiamato, dopo le parole: «amministrazioni pubbliche che» inserire le seguenti: «, per accertata inerzia e sempre che i rallentamenti, ritardi o impedimenti siano imputabili esclusivamente a dette amministrazioni».

1.22

MASCITELLI, LANNUTTI

Al comma 1, lettera a), numero 2 nel comma 3 ivi richiamato, dopo le parole: «realizzazione degli interventi» inserire le seguenti: «previa diffida ad adempiere da parte del Commissario ed essendo inutilmente decorso anche il termine fissato dalla diffida,».

1.23

MASCITELLI, LANNUTTI

Al comma 1, lettera a), numero 2) nel comma 3 ivi richiamato, dopo le parole: «disposizioni comunitarie» aggiungere le seguenti: «e nel rispetto della normativa nazionale in materia di tutela della salute dei cittadini, valutazione di impatto ambientale, autorizzazione integrata ambientale e valutazione ambientale strategica,».

1.24

DELLA SETA

Al comma 1, lettera a), numero 2), dopo le parole: «occorrenti all'autorizzazione e all'effettiva realizzazione degli interventi, nel rispetto delle disposizioni comunitarie» aggiungere le seguenti: «e nel pieno rispetto della normativa vigente in materia di valutazione di impatto ambientale, autorizzazione integrata ambientale, valutazione ambientale strategica,».

1.25

MASCITELLI, LANNUTTI

Al comma 1, lettera a), numero 2) al comma 3 ivi richiamato sostituire le parole: «sostituzione e deroga» con la seguente: «impulso» indi, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «con esclusione dei poteri di deroga ivi previsti».

1.26

MASCITELLI, LANNUTTI

Al comma 1, lettera a), numero 2) al comma 3 ivi richiamato, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Il Commissario è tenuto a trasmettere preventivamente il provvedimento al soggetto ordinariamente competente il quale ha trenta giorni di tempo per disporre la sospensione del provvedimento o per provvedere direttamente, anche in difformità dalle determinazioni del commissario, nel rispetto della normativa nazionale in materia di tutela della salute e dell'ambiente».

1.27

MASCITELLI, LANNUTTI

Al comma 1, lettera a), numero 2) al comma 3 ivi richiamato, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «I provvedimenti commissariali non possono essere adottati qualora il mancato rispetto dei termini sia dovuto a cause o fattori imprevedibili e non imputabili all'amministrazione competente e non possono in ogni caso contenere deroghe alle disposizioni comunitarie sugli appalti pubblici e ai principi generali dell'ordinamento giuridico».

1.28

BARBOLINI, MERCATALI

*Al comma 1, dopo la lettera a) aggiungere la seguente:
«a-bis) all'articolo 4-ter, il comma 6 è soppresso».*

1.29

MASCITELLI, LANNUTTI

Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:

«a-bis) all'articolo 5, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Per i soggetti che determinano il reddito ai sensi dell'articolo 32 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni ed integrazioni, è concesso un credito d'imposta da utilizzare in compensazione, a norma dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, nella misura del 50 per cento del reddito

così determinato a condizione che sia investito ai sensi del primo comma».

Conseguentemente:

All'articolo 81, comma 16, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133, la parola: «5,5» è sostituita dalla seguente: «6,5».

All'articolo 82 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133, sono apportate le seguenti modificazioni:

- 1) al comma 1, capoverso «5-bis», primo periodo, sostituire le parole: «96 per cento» con le seguenti: «88 per cento»;*
- 2) al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: «97 per cento» con le seguenti: «91 per cento»;*
- 3) al comma 3, sostituire, ovunque ricorrano, le parole: «96 per cento» con le seguenti: «88 per cento»;*
- 4) al comma 4, secondo periodo, sostituire le parole: «97 per cento» con le seguenti: «91 per cento»;*
- 5) al comma 11, lettera a), sostituire le parole: «0,30 per cento» con le seguenti: «0,20 per cento».*

1.30

MASCITELLI, LANNUTTI

Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:

«a-bis) dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

''Art. 5-bis. - (Credito d'imposta per i costi della ricerca industriale e di sviluppo competitivo). – 1. A decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2009 e fino alla chiusura del periodo d'imposta in corso alla data del 31 dicembre 2012, alle imprese è attribuito un credito d'imposta nella misura del 10 per cento dei costi sostenuti per attività di ricerca industriale e di sviluppo precompetitivo, in conformità alla vigente disciplina comunitaria degli aiuti di Stato in materia, secondo le modalità dei commi da 2 a 5. La misura del 10 per cento è elevata al 40 per cento qualora i costi di ricerca e sviluppo siano riferiti a contratti stipulati con università ed enti pubblici di ricerca.

2. Ai fini della determinazione del credito d'imposta i costi non possono, in ogni caso, superare l'importo di 50 milioni di euro per ciascun periodo d'imposta.

3. Il credito d'imposta deve essere indicato nella relativa dichiarazione dei redditi. Esso non concorre alla formazione del reddito né della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive, non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 96 e 109, comma 5, del testo unico

delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, ed è utilizzabile ai fini dei versamenti delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive dovute per il periodo d'imposta in cui le spese di cui al comma 280 sono state sostenute; l'eventuale eccedenza è utilizzabile in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, a decorrere dal mese successivo al termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta con riferimento al quale il credito è concesso.

4. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze da adottare entro il 30 settembre 2009, sono individuati gli obblighi di comunicazione a carico delle imprese per quanto attiene alla definizione delle attività di ricerca e sviluppo agevolabili e le modalità di verifica ed accertamento della effettività delle spese sostenute e coerenza delle stesse con la disciplina comunitaria di cui al comma 1.

5. Al credito d'imposta di cui al presente articolo non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 29 del decreto legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e successive modificazioni.

Conseguentemente:

All'articolo 81, comma 16, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133, la parola: «5,5» è sostituita dalla seguente: «6,5».

All'articolo 82 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) *al comma 1, capoverso «5-bis», primo periodo, sostituire le parole: «96 per cento» con le seguenti: «88 per cento»;*

2) *al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: «97 per cento» con le seguenti: «91 per cento»;*

3) *al comma 3, sostituire, ovunque ricorrano, le parole: «96 per cento» con le seguenti: «88 per cento»;*

4) *al comma 4, secondo periodo, sostituire le parole: «97 per cento» con le seguenti: «91 per cento»;*

5) *al comma II, lettera a), sostituire le parole: «0,30 per cento» con le seguenti: «0,20 per cento».*

1.31

MASCITELLI, LANNUTTI

Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:

«a-bis) all'articolo 9-bis, dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

''1-bis. Non si applicano le sanzioni previste per il mancato rispetto del patto di stabilità interno delle regioni e delle province autonome e degli enti locali nel caso in cui il superamento dell'obiettivo di spesa stabilito in applicazione del patto di stabilità interno relativo agli anni 2009 e 2010 sia determinato dalla maggiore spesa in conto capitale registrata per uno dei due anni, 2009 e 2010, superiore rispetto a quella registrata nell'anno precedente, per interventi finalizzati alla messa in sicurezza antisismica di edifici scolastici e pubblici, all'ammodernamento del parco automezzi destinato ai servizi pubblici locali ed agli investimenti per la sicurezza urbana.

1-ter. Ai fini dell'applicazione del comma 1-bis, parte della minore spesa di carattere permanente per interessi sul debito pubblico che si realizzasse nel 2009 e nel 2010 rispetto alle previsioni, come risultante nel provvedimento previsto dall'articolo 17, primo comma, della legge 5 agosto 1978, n. 468, è iscritta per una quota non inferiore al 50 per cento in un apposito fondo istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze, finalizzato all'ampliamento dell'ammontare dei pagamenti che possono essere esclusi dal saldo del patto di stabilità interno 2009 e 2010''».

Conseguentemente:

All'articolo 81, comma 16, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133, la parola: «5,5» è sostituita dalla seguente: «6,5».

All'articolo 82 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) *al comma 1, capoverso «5-bis», primo periodo, sostituire le parole: «96 per cento» con le seguenti: «88 per cento»;*

2) *al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: «97 per cento» con le seguenti: «91 per cento»;*

3) *al comma 3, sostituire, ovunque ricorrano, le parole: «96 per cento» con le seguenti: «88 per cento»;*

4) *al comma 4, secondo periodo, sostituire le parole: «97 per cento» con le seguenti: «91 per cento»;*

5) *al comma 11, lettera a), sostituire le parole: «0,30 per cento» con le seguenti: «0,20 per cento».*

1.32

MASCITELLI, LANNUTTI

Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:

«a-bis) dopo l'articolo 9-bis, aggiungere il seguente:

«Art. 9-ter. - *(Agevolazioni economiche e fiscali e incentivi alle pluriattività a favore dei piccoli comuni) – 1.* I comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti possono accedere a mutui a tasso agevolato erogati dalla Cassa depositi e prestiti S.p.A. a un tasso pari al 30 per cento del tasso di riferimento per la ristrutturazione di edifici pubblici, per il recupero dei centri storici e la promozione turistica nei piccoli comuni, per il finanziamento di interventi diretti a tutelare l'ambiente e i beni culturali, a mettere in sicurezza le infrastrutture stradali e gli istituti scolastici, nonché a favorire l'insediamento di nuove attività produttive e la realizzazione di investimenti nei medesimi comuni.

2. Al fine di favorire a livello locale la realizzazione di opere pubbliche, l'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto (IV a) si applica nella misura ridotta del 10 per cento sulle cessioni di beni e servizi effettuate nella realizzazione di opere pubbliche da parte dei piccoli comuni, per importi complessivi che non richiedono l'effettuazione di gare europee e nel rispetto dei vincoli per la tutela della concorrenza.

3. Le imprese operanti nei piccoli comuni che investono nel miglioramento della propria attività, in particolare per l'adeguamento e l'ammmodernamento funzionale e degli impianti e delle attrezzature e per la realizzazione di iniziative per il miglioramento dell'assetto del territorio, possono avvalersi dell'agevolazione consistente nel riconoscimento di un credito di imposta, pari al 10 per cento, commisurato ai nuovi investimenti acquisiti, applicato nel rispetto dei criteri e dei limiti di intensità di aiuto stabiliti dalla Commissione dell'Unione europea.

4. Per i comuni di cui al comma 1, la determinazione del reddito d'impresa per attività commerciali, agricole, artigianali e per i pubblici esercizi con un giro di affari assoggettato all'imposta sul valore aggiunto nell'anno precedente per un valore inferiore a 61.975 euro, può avvenire, per gli anni di imposta successivi, sulla base di un concordato con gli uffici dell'amministrazione finanziaria. In tale caso le imprese stesse sono esonerate dalla tenuta di ogni documentazione contabile e di ogni certificazione fiscale.

5. I coltivatori diretti e gli imprenditori agricoli, singoli o associati, i quali conducono aziende agricole ubicate nei piccoli comuni, in deroga alle vigenti disposizioni di legge possono assumere in appalto sia da enti pubblici che da privati, impiegando esclusivamente il lavoro proprio e dei familiari di cui all'articolo 230-bis del codice civile, nonché utilizzando esclusivamente macchine e attrezzature di loro proprietà, lavori relativi alla sistemazione e alla manutenzione del territorio, quali lavori di forestazione, di costruzione di piste forestali, di arginature, di sistemazione

idraulica, di difesa dalle avversità atmosferiche e dagli incendi boschivi, per importi non superiori a 25.822,84 euro annui.

6. Le agevolazioni sul gasolio e sul GPL di cui all'articolo 5 del decreto-legge 1° ottobre 2001, n. 356, convertito, con modificazioni dalla legge 30 novembre 2001, n. 418, si applicano nei confronti delle aziende ubicate nei piccoli comuni di cui alla presente legge, con numero di addetti superiore alle 15 unità e che non abbiano ridotto la base occupazionale nel periodo dallo ottobre 2008 allo ottobre 2009, per motivi diversi da quelli del pensionamento.

7. Ai fini della concessione degli incentivi economici e fiscali di cui al presente articolo in favore dei piccoli comuni, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito, a decorrere dall'anno 2010, un apposito fondo. Le risorse del predetto fondo, nei limiti di spesa di cui al comma 10, sono destinate alla copertura delle minori entrate derivanti dalle disposizioni di cui al presente articolo. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri e le modalità applicativi delle misure agevolative di cui al presente articolo.

8. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze si provvede altresì annualmente all'individuazione dei criteri e delle modalità per la ripartizione delle risorse del Fondo di cui al comma 1 tra i piccoli comuni, ai fini della concessione delle agevolazioni di cui al comma 7.

9. Gli schemi dei decreti di cui ai commi 7 e 8, sono trasmessi, con il previo parere della Conferenza Stato-città ed autonomie locali, alle Camere per acquisire il parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, da esprimere entro venti giorni dalla data di trasmissione.

10. Per la dotazione del fondo di cui al comma 7 è autorizzata la spesa di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010 e 2011. A decorrere dall'anno 2012, al finanziamento del fondo si provvede ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera d), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successivi ve modificazioni».

Conseguentemente, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge le aliquote di base dell'imposta di consumo sui tabacchi lavorati prevista dal comma 1 dell'articolo 28 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427 sono uniformemente incrementate al fine di assicurare maggiori entrate in misura non inferiore a 20 milioni di euro a decorrere dall'anno 2010.

1.33

ESPOSITO

Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:

«a-bis) l'articolo 11-ter è soppresso;»

1.34

BARBOLINI, MERCATALI, AGOSTINI, BAIO, CRISAFULLI, D'UBALDO, FONTANA, MUSI, STRADIOTTO, CARLONI, GIARETTA, LEGNINI, LUMIA, LUSI, MORANDO, MILANA, Nicola ROSSI

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

«b) l'articolo 13-bis è soppresso».

1.35

FLERES

Al comma 1, lettera b), dopo la parola: "procedimenti" inserire le seguenti: "diverse da quelli penali";

Dopo la lettera b), inserire le seguenti:

«b-bis) al comma 4 dell'articolo 13-bis il secondo periodo è sostituito dal seguente: "Fermo quanto sopra previsto, l'effettivo pagamento dell'imposta comporta, in materia di esclusione della punibilità penale limitatamente al rimpatrio ed alla regolarizzazione di cui al presente articolo, l'applicazione della disposizione di cui all'articolo 8, comma 6, lettera c), della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni; resta ferma l'abrogazione dell'articolo 2623 del codice civile disposta con l'articolo 34 della legge 28 dicembre 2005, n. 262."»;

«b-ter) al comma 6 dell'articolo 13-bis le parole: "15 aprile 2010" sono sostituite dalle seguenti: "15 dicembre 2009"».

1.36

MASCITELLI, LANNUTTI

Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

«b-bis) al comma 5 dell'articolo 13-bis, alla fine del primo periodo sono aggiunte le seguenti parole: "fatta eccezione per la possibilità del fruitore dello scudo di mantenere l'anonimato."»

1.37

LATRONICO

Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

«b-bis) all'articolo 14-bis, comma 1, primo capoverso, dopo le parole: "il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare", sono aggiunte le parole "sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le province autonome di Trento e Bolzano».

1.38

LUSI, LEGNINI, MARINI, MICHELONI

Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

«b-bis) all'articolo 16, al comma 3, aggiungere infine le seguenti parole: "nonché, per la parte relativa alle maggiori entrate che si registreranno per effetto dell'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 13-bis, alla copertura degli oneri relativi alla ricostruzione degli immobili di qualsiasi tipo danneggiati in conseguenza del sisma del 6 aprile 2009 in Abruzzo"».

1.39

MASCITELLI, LANNUTTI

Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

«b-bis) dopo l'articolo 16-bis, aggiungere il seguente:

''16-ter. - (Rifinanziamento interventi in campo ambientale) – 1. Al fine di dare attuazione a quanto disposto dal comma 3 dell'articolo 8, dalla legge 23 marzo 2001, n. 93, procedendo all'istituzione del Parco nazionale della Costa teatina, definendo, d'intesa con la Regione Abruzzo, la perimetrazione e le norme transitorie in vista dell'adozione del prescritto

decreto del Presidente della Repubblica, è autorizzata la spesa di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2010 e 2011”».

Conseguentemente, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge le aliquote di base dell'imposta di consumo sui tabacchi lavorati prevista dal comma 1 dell'articolo 28 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427 sono uniformemente incrementate al fine di assicurare maggiori entrate in misura non inferiore a 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2010 e 2011.

1.40

MERCATALI, BARBOLINI, AGOSTINI, BAIO, CRISAFULLI, D'UBALDO, FONTANA, MUSI, STRADIOTTO, CARLONI, GIARETTA, LEGNINI, LUMIA, LUSI, MORANDO, MILANA, Nicola ROSSI, DELLA MONICA

Al comma 1, sostituire la lettera c) con la seguente:

«c) all'articolo 17, sopprimere i commi 30, 30-bis, 30-ter, 30-quater e 30-quinquies».

1.41

MASCITELLI, LANNUTTI

Al comma 1, sostituire la lettera c) con la seguente:

«c) all'articolo 17, della legge 3 agosto 2009, n. 102, i commi 30, 30-bis, 30-ter, 30-quater e 30-quinques sono abrogati».

1.43

MURA, VACCARI, MAZZATORTA

Al comma 1, alla lettera c), al punto 1) premettere il seguente:

«01) il comma 30-bis è sostituito dal seguente:

”30-bis. Dopo il comma 1 dell'articolo 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, e successive modificazioni, è inserito il seguente:

«1-bis. I controlli previsti dalle lettere *f-bis*) e *f-ter*) del comma 1 si applicano alle amministrazioni dello Stato, ad esclusione degli istituti e scuole di ogni ordine e grado, delle istituzioni educative, delle aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, delle istituzioni

universitarie, degli enti pubblici non economici nazionali. Per i suddetti controlli è competente in ogni caso la sezione centrale del controllo di legittimità'».

1.44

MASCITELLI, LANNUTTI

Al comma 1, lettera c), numero 1), sopprimere le seguenti parole: «a fronte di specifica e concreta notizia di danno, fatte salve le fattispecie direttamente sanzionate dalla legge».

1.45

FIRRARELLO

Al comma 1, lettera c), numero 1), sopprimere le parole: «e concreta».

1.46

MASCITELLI, LANNUTTI

Al comma 1, lettera c), numero 1), sopprimere le seguenti parole: «nei soli casi e nei modi previsti dall'articolo 7 dalla legge 27 marzo 2001, n. 97».

1.47

FIRRARELLO

Al comma 1, lettera c), numero 1), sopprimere le seguenti parole: «soli casi e nei».

1.48

FIRRARELLO

Al comma 1, lettera c), numero 1), dopo le parole: «27 marzo 2001, n. 97», aggiungere: «, salve le le ulteriori ipotesi in cui il fatto non costituisca reato o non sia previsto dalla legge come reato».

1.49

SAIA

Al comma 1, lettera c), dopo il numero 1), inserire il seguente:

«1-bis) dopo il comma 23, sono aggiunti i seguenti:

”23-bis. Ai fini della definizione degli ordinamenti, delle carriere e dei contenuti del rapporto di impiego e della tutela economica, pensionistica e previdenziale, è riconosciuta la specificità del ruolo delle Forze armate, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nonché dello stato giuridico del personale ad esse appartenente, in dipendenza della peculiarità dei compiti, degli obblighi e delle limitazioni personali, previsti da leggi e regolamenti, per le funzioni di tutela delle istituzioni democratiche e di difesa dell’ordine e della sicurezza interna ed esterna, nonché per i peculiari requisiti di efficienza operativa richiesti e i correlati impieghi in attività usuranti.

23-ter. La disciplina attuativa dei principi e degli indirizzi di cui al comma 23-bis è definita con successivi provvedimenti legislativi, con i quali si provvede altresì a stanziare le occorrenti risorse finanziarie.

23-quater. Il Consiglio centrale di rappresentanza militare (COCER) partecipa, in rappresentanza del personale militare, alle attività negoziali svolte in attuazione delle finalità di cui al comma 23-bis e concernenti il trattamento economico del medesimo personale”».

1.50

SAIA

Al comma 1, lettera c), dopo il numero 1), è aggiunto il seguente:

«1-bis) al comma 27, è aggiunto il seguente:

”27-bis. Al fine di assicurare la continuità della funzione, le nomine dirigenziali generali delle aree tecnico amministrativa e tecnico operativa del Ministero della difesa, ove concernenti dipendenti del Ministero sono effettuate su dipendenti che siano in servizio all’atto della deliberazione di

nomina, in data compresa tra il novantesimo e il trentesimo giorno precedente l'assunzione dell'incarico"».

1.51

FIRRARELLO

Al comma 1, lettera c), dopo il numero 1), aggiungere il seguente:

«1-bis) alla fine del quarto periodo del comma 30-ter le parole: "della richiesta" sono sostituite dalla seguente frase: "del ricorso presentato ai sensi dell'articolo 58 del Regio decreto 13 agosto 1933, n. 1038"».

1.52

FIRRARELLO

Al comma 1, lettera c), dopo il numero 1), aggiungere il seguente:

«1-bis) dopo il quarto periodo del comma 30-ter aggiungere il seguente: "Sul ricorso si pronuncia, con ordinanza non reclamabile, in funzione di Giudice delle indagini preliminari, il Giudice di cui all'articolo 5, comma 3, del decreto-legge 15 novembre 1933, n. 453, convertito, con modificazioni, in legge 14 gennaio 1994, n. 19, e successive modifiche ed integrazioni, competente anche a decidere su ogni incidente procedurale e di merito relativo ai provvedimenti di cui all'articolo 5, comma 6, del decreto-legge 15 novembre 1993, n. 453, convertito, con modificazioni, in legge 14 gennaio 1994, n. 19, e successive modifiche ed integrazioni"».

1.53

FIRRARELLO

Al comma 1, lettera c), dopo il numero 2), aggiungere il seguente:

«2-bis) dopo il comma 30-quater aggiungere il seguente:

"All'articolo 7, comma 8, della legge 5 giugno 2003, n. 131, alle parole: ' in materia di contabilità pubblica ' sono aggiunge le seguenti: ' ed in ogni altra di loro competenza '. I provvedimenti adottati in conformità ai pareri resi dalla Corte dei conti non danno luogo a responsabilità amministrativa"».

1.54

BARBOLINI, Mariapia GARAVAGLIA

Al comma 1, lettera c), dopo il numero 2), aggiungere il seguente:

«2-bis). Al comma 35-novies, ultimo periodo, dopo le parole: "ai professori universitari" *aggiungere le seguenti:* ", ai ricercatori universitari e alle figure a questi equiparate di cui all'articolo 1, comma II della legge 4 novembre 2005 n. 230,"».

1.55

BIANCHI

Al comma 1, lettera c), dopo il numero 2), aggiungere il seguente:

«2-bis). Al comma 35-novies, ultimo periodo, dopo le parole: "ai professori universitari" *aggiungere le seguenti:* ", ai ricercatori universitari e al personale medico,"».

1.56

BAIO, BASSOLI, ADAMO

Al comma 1, dopo la lettera c) inserire la seguente:

«c-bis) dopo l'**articolo 5**, inserire il seguente:

"Art. 5-bis.

1. All'articolo 7 del decreto-legge 29/11/2008 n. 185 come convertito dalla legge 28 gennaio 2009 n. 2, è aggiunto il seguente comma 3: "La disposizione del comma 1, anche in deroga al limite di volume di affari stabilito con il decreto di cui al precedente comma 2, è sempre applicabile alle operazioni derivanti da contratti di subfornitura di cui all'articolo 1 della legge 18 giugno 1998, n. 192"».

1.57

BAIO, BASSOLI, ADAMO

Al comma 1, dopo la lettera c), inserire la seguente:

«c-bis). All'articolo 20 apportare le seguenti modificazioni:

1) al comma 1, sostituire il periodo "In ogni caso l'accertamento definitivo è effettuato dall'INPS." con il seguente: "I verbali emessi dalle Commissioni di cui al presente comma si considerano definitivi e comunicati all'interessato, nonché alle Regioni e all'INPS per l'istruzione della fase concessoria e di erogazione delle eventuali provvidenze economiche. Sono fatti salvi i controlli sulla successiva permanenza dello stato invalidante o dell'handicap e le revisioni, ove previsti e ammessi dalla normativa vigente, o indicati negli stessi verbali.";

2) dopo il comma 5 aggiungere i seguenti:

"5-bis. Entro il 10 gennaio 2010 le Regioni attivano una Commissione Medica Superiore con competenza esclusiva nella definizione dei ricorsi amministrativi avverso i verbali emessi delle Commissioni Mediche operanti presso le Aziende UsI per l'accertamento delle minorazioni civili, dell'handicap ai sensi dell'articolo 4 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e della disabilità, ai sensi del comma 4 dell'articolo 1 della legge 12 marzo 1999, n. 68. Le regioni disciplinano altresì le modalità di funzionamento e la composizione delle Commissioni Mediche Superiori. Le regioni hanno inoltre facoltà di istituire presso le singole Aziende UsI, ulteriori commissioni per il riesame dei procedimenti di valutazione degli stati invalidanti e dell'handicap. Le Commissioni di cui al presente comma sono integrate da un medico dell'INPS quale componente effettivo.

5-ter. I ricorsi amministrativi avverso i verbali emessi dalle Commissioni UsI di cui al comma 5-bis sono presentati dagli interessati entro sessanta giorni dalla notifica dei verbali stessi. La Commissione Medica Superiore, di cui al comma 5-bis, si pronuncia entro 90 giorni dalla presentazione dell'istanza. Trascorso inutilmente tale termine, i ricorsi si intendono respinti ed è ammessa la tutela giurisdizionale davanti al giudice ordinario. È facoltà delle singole Regioni diminuire il termine massimo di 90 giorni previsto nel presente comma.";

3) dopo il comma 6 aggiungere il seguente:

"6-bis. Ai fini della valutazione delle minorazioni civili e dell'handicap di cui all'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, le Regioni sono autorizzate ad adottare, unitamente ai criteri stabiliti dal decreto 5 febbraio 1992, recante "Approvazione della nuova tabella indicativa delle percentuali d'invalidità per le minorazioni e malattie invalidanti.« e successive modificazioni, le indicazioni contenute nella Classificazione Internazionale del Funzionamento della Disabilità e della Salute (ICF), approvata dall'Organizzazione Mondiale della sanità"».

1.58

MASCITELLI, LANNUTTI

Al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

«c-bis) all'articolo 22, dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

''5-bis. All'articolo 6, comma 1, del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, la lettera q), è sostituita dalla seguente:

''q) il differimento al 2014 del piano di rientro dai disavanzi sanitari nonché la ricontrattazione delle modalità di attuazione con il Governo, nei limiti delle risorse individuate con l'articolo 13, comma 3, lettera b) per l'anno 2009''».

Conseguentemente:

All'articolo 81, comma 16, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133, la parola: «5,5» è sostituita dalla seguente: «6,5».

All'articolo 82 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) *al comma 1, capoverso «5-bis», primo periodo, sostituire le parole: «96 per cento» con le seguenti: «88 per cento»;*

2) *al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: «97 per cento» con le seguenti: «91 per cento»;*

3) *al comma 3, sostituire, ovunque ricorrano, le parole: «96 per cento» con le seguenti: «88 per cento»;*

4) *al comma 4, secondo periodo, sostituire le parole: «97 per cento» con le seguenti: «91 per cento»;*

5) *al comma 11, lettera a), sostituire le parole: «0,30 per cento» con le seguenti: «0,20 per cento».*

1.59

BAIO, BASSOLI, ADAMO

Al comma 1 dopo la lettera c) inserire la seguente:

«c-bis) al comma 3 dell'articolo 22-ter sopprimere le parole: ''con particolare attenzione alla non auto sufficienza''».

Conseguentemente, dopo l'**articolo 22-ter** è aggiunto il seguente:

«Art. 22-quater.

(Fondo per le non autosufficienze)

1. Il Fondo per le non autosufficienze, di cui all'articolo 1, comma 1264, della legge 27 dicembre 2006 n. 296, è incrementato di 500 milioni di euro per l'anno 2010, e di 400 milioni di euro a decorrere dall'anno 2011.

2. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, si provvede a valere sulle risorse complessivamente assegnate al Fondo strategico per il Paese a sostegno dell'economia reale di cui all'articolo 18, comma 1, lettera *b*-bis), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2».

1.60

MASCITELLI, LANNUTTI

Al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

«*c*-bis) all'articolo 23, dopo il comma 15-*bis*, aggiungere il seguente:

''15-*ter*. La sospensione dei procedimenti istitutivi dell'azienda ospedaliera universitaria San Salvatore di L'Aquila e dell'azienda ospedaliera universitaria SS. Annunziata di Chieti, di cui alla lettera *r*-bis), comma 1, dell'articolo 6 del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n.77, ha effetto fino e non oltre al 31 dicembre 2009''».

1.61

LANNUTTI, MASCITELLI

Al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

«*c*-bis) all'articolo 23, sopprimere il comma 16».

1.62

FONTANA, BARBOLINI, MERCATALI

Al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

«c-bis) All'articolo 23, dopo il comma 21-*decies*, sono aggiunti i seguenti:

''21-*undecies*. L'efficacia delle disposizioni di cui all'articolo 1 della legge 7 febbraio 2006, n. 44, è prorogata per gli anni 2008 e 2009.

21-*duodecies*. All'onere derivante dall'attuazione del comma 21-*undecies*, si provvede mediante l'incremento, per l'anno 2009, delle aliquote di base dell'imposta di consumo tabacchi lavorati prevista dal comma 1 dell'articolo 28 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427 al fine di assicurare maggiori entrate in misura non inferiore a 9,8 milioni di euro per l'anno 2009.

21-*undecies*. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede al monitoraggio degli oneri di cui al presente comma, anche ai fini dell'applicazione dall'articolo 11-*ter*, comma 7, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, e trasmette alle Camere, corredati di apposite relazioni, gli eventuali decreti adottati ai sensi dell'articolo 7, comma 2, n. 2, della medesima legge n. 468 del 1978''».

1.63

COSTA

Al comma 1, dopo la lettera c) inserire la seguente:

«c-bis) all'art. 23, dopo il comma 21-*decies* è inserito il seguente:

«21-*undecies*. Il termine di decorrenza stabilito nel mese di gennaio 2010 dal comma 2 dell'articolo 42 del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14, è prorogato al mese di gennaio 2011''».

1.64

BARBOLINI, MERCATALI

Al comma 1, dopo la lettera c) è inserita la seguente:

«c-bis) all'art. 23, dopo il comma 21-*decies* è inserito il seguente:

''21-*undecies*. Il termine di decorrenza stabilito nel mese di gennaio 2010 dal comma 2 dell'articolo 42 del decreto-legge 30 dicembre 2008,

n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14, è prorogato al mese di gennaio 2011'».

1.65

COSTA

Al comma 1, dopo la lettera c) è inserita la seguente:

«c-bis) all'articolo 23, dopo il comma 21-*decies* è inserito il seguente:

''21-*undecies*. In deroga all'articolo 1, comma 1, secondo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1999, n. 195, per l'anno 2009, il termine entro il quale gli studi di settore devono essere pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* è fissato al 31 marzo 2010''».

1.66

BARBOLINI, MERCATALI

Al comma 1, dopo la lettera c) è inserita la seguente:

«c-bis) all'articolo 23, dopo il comma 21-*decies* è inserito il seguente:

''21-*undecies*. In deroga all'articolo 1, comma 1, secondo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1999, n. 195, per l'anno 2009, il termine entro il quale gli studi di settore devono essere pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* è fissato al 31 marzo 2010''».

1.67

LEDDI

Al comma 1, dopo la lettera c) inserire la seguente:

«c-bis) all'art. 23 è aggiunto infine il seguente comma:

''21-*undecies*. In deroga all'articolo 1, comma 1, secondo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1999, n. 195, per l'anno 2009, il termine entro il quale gli studi di settore devono essere pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* è fissato al 31 marzo 2010''».

1.68

LEDDI

Al comma 1, dopo la lettera c) inserire la seguente:

«c-bis) all'art. 23 è aggiunto infine il seguente comma:

''21-undecies. Il termine di decorrenza stabilito dal comma 1 dell'art. 44-bis del decreto legge 30 settembre 2003 n. 269, convertito, con modificazioni dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, come da ultimo modificato dal comma 2 dell'articolo 42 del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14, è prorogato al mese di gennaio 2011''».

1.69

FINOCCHIARO, LEGNINI, LUSI, MARINI, MICHELONI

Al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

«c-bis) all'articolo 25 sopprimere i commi 2 e 3.

Conseguentemente, ai relativi maggiori, pari a 513 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011, si provvede a valere sulle risorse complessivamente assegnate al Fondo strategico per il Paese a sostegno dell'economia reale di cui all'articolo 18, comma 1, lettera b-bis), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2».

1.70

FINOCCHIARO, LUSI, LEGNINI, MARINI, MICHELONI

Al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

«c-bis) all'articolo 25 sostituire i commi 2 e 3 con i seguenti:

''2. La sospensione della riscossione dei tributi disposta dall'articolo 1 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3780 del 6 giugno 2009 e dei contributi previdenziali ed assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali di cui all'articolo 2, comma 1, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3754 del 9 aprile 2009 è prorogata al 1° giugno 2010.

3. La ripresa della riscossione dei tributi non versati per effetto della sospensione disposta dall'articolo 1 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3780 del 6 giugno 2009, avviene, senza l'applicazione di sanzioni ed interessi, mediante la corresponsione di un ammon-

tare pari al 40 per cento degli importi dovuti da versare in 120 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di gennaio 2014. Gli adempimenti tributari, diversi dai versamenti, non eseguiti per effetto della predetta sospensione sono effettuati entro il mese di marzo 2014. Le modalità per l'effettuazione dei versamenti e degli adempimenti non eseguiti per effetto della citata sospensione sono stabilite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate.

3-bis. La riscossione dei contributi previdenziali ed assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali non versati per effetto della sospensione di cui all'articolo 2, comma 1, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3754 del 9 aprile 2009 avviene, senza applicazione di oneri accessori, mediante la corresponsione di un ammontare pari al 40 per cento degli importi dovuti da versare in 120 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di gennaio 2014.

3-ter. Agli oneri di cui ai commi 2, 3 e *3-bis*, pari a 513 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011, si provvede a valere sulle risorse complessivamente assegnate al Fondo strategico per il Paese a sostegno dell'economia reale di cui all'articolo 18, comma 1, lettera *b-bis*), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2''».

1.71

LUSI, LEGNINI, MARINI, MICHELONI

Al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

«*c-bis*) all'articolo 25, dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:

''*3-bis.* La sospensione della riscossione dei tributi disposta dall'articolo 1 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3780 del 6 giugno 2009 e dei contributi previdenziali ed assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali di cui all'articolo 2, comma 1, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3754 del 9 aprile 2009 si applica, altresì, fino al 1° giugno 2010, ai soggetti residenti nei comuni diversi da quelli individuati dall'articolo 1, comma 2, del decreto legge 28 aprile 2009, n. 39, che abbiano subito danneggiamenti direttamente connessi al sisma del 6 aprile 2009.

3-ter. La ripresa della riscossione dei tributi non versati per effetto della sospensione disposta dal comma *3-bis* del presente articolo, avviene, senza l'applicazione di sanzioni ed interessi, mediante la corresponsione di un ammontare pari al 40 per cento degli importi dovuti da versare in 120 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di gennaio 2014. Gli adempimenti tributari, diversi dai versamenti, non eseguiti per effetto della predetta sospensione sono effettuati entro il mese di marzo 2014. Le mo-

dalità per l'effettuazione dei versamenti e degli adempimenti non eseguiti per effetto della citata sospensione sono stabilite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate.

3-quater. La riscossione dei contributi previdenziali ed assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali non versati per effetto della sospensione di cui al comma 3-*bis* del presente articolo avviene, senza applicazione di oneri accessori, mediante la corresponsione di un ammontare pari al 40 per cento degli importi dovuti da versare in 120 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di gennaio 2014.

3-quinquies. Agli oneri di cui ai commi 2, 3 e 3-*bis*, pari a 600 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011, si provvede a valere sulle risorse complessivamente assegnate al Fondo strategico per il Paese a sostegno dell'economia reale di cui all'articolo 18, comma 1, lettera b-*bis*), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2'».

1.72

LUSI, LEGNINI, MICHELONI, MARINI

Al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

«c-*bis*) all'articolo 25, dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:

''3-*bis*. All'articolo 10, comma 1-*bis*, del decreto legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito con modificazioni dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, dopo le parole: ' 45 milioni di euro ' sono aggiunte le seguenti: ' per ciascuno degli anni 2009, 2010, 2011 e 2012 '.

3-ter. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge le aliquote di base dell'imposta di consumo tabacchi lavorati prevista dal comma 1 dell'articolo 28 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427 sono uniformemente incrementate al fine di assicurare maggiori entrate in misura non inferiore a 45 milioni di euro a decorrere dall'anno 2009''».

1.73

LATRONICO

Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:

«d) all'articolo 23 è aggiunto il seguente comma:

''21-*undecies*. Al comma 1 dell'articolo 37 della legge 18 giugno 2009, n. 69, le parole: ' Fino al 31 dicembre 2010, ' sono soppresse''».

1.74

POSSA

Dopo il comma 1, inserire i seguenti:

«1-bis. Al comma 35-novies dell'articolo 17 del decreto-legge 10 luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, dopo le parole: "ai professori universitari" sono inserite le seguenti: ", ai ricercatori"».

1-ter. Dalle disposizioni del comma 1-bis non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica in quanto i maggiori oneri a carico delle università saranno compensati dai maggiori risparmi previdenziali derivanti dal differimento dell'accesso al trattamento pensionistico».

1.0.3

CALABRÒ

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

«Art. 1-bis.

All'articolo 22, comma 2, del decreto-legge 10 luglio 2009, n. 78, convertito dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, alla fine aggiungere il seguente capoverso:

»Al fondo di cui al presente comma sono altresì destinati gli importi, in misura non inferiore a 2 milioni di euro annui, da destinare al Centro Nazionale Trapianti, ai fini dell'attuazione delle disposizioni in materia di cellule riproduttive, di cui al decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 191, nonché in materia di qualità e sicurezza per la donazione, l'approvvigionamento, il controllo, la lavorazione, la conservazione, lo stoccaggio e la distribuzione di tessuti e cellule umani, di cui alle direttive della Commissione Europea n. 2006/17/CE e n. 2006/86/CE, in corso di recepimento».

1.0.1

MURA, VACCARI

*Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:***«Art. 1-bis.**

1. L'efficacia delle disposizioni di cui all'articolo 1 della legge 7 febbraio 2006, n. 44, è prorogata per gli anni 2008 e 2009.

2. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, valutato in euro 4.800.000 per l'anno 2008 e in euro 5.000.000 per l'anno 2009, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2009-2011, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'Economia e delle Finanze per l'anno 2009.

3. Il Ministro dell'Economia e delle Finanze provvede al monitoraggio degli oneri di cui al presente comma, anche ai fini dell'applicazione dall'articolo 11-ter, comma 7, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, e trasmette alle Camere, corredati di apposite relazioni, gli eventuali decreti adottati ai sensi dell'articolo 7, comma 2, n. 2, della medesima legge n. 468 del 1978».

1.0.2

BENEDETTI VALENTINI

*Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:***«Art. 1-bis.**

1. L'efficacia delle disposizioni di cui all'articolo 1 della legge 7 febbraio 2006, n. 44, è prorogata per gli anni 2008 e 2009.

2. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, valutato in euro 4.800.000 per l'anno 2008 e in euro 5.000.000 per l'anno 2009, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2009-2011, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2009.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede al monitoraggio degli oneri di cui al presente comma, anche ai fini dell'applicazione dal-

l'articolo 11-*ter*, comma 7, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, e trasmette alle Camere, corredati di apposite relazioni, gli eventuali decreti adottati ai sensi dell'articolo 7, comma 2, n. 2, della medesima legge n. 468 del 1978».

17^a Seduta (notturna)

Presidenza del Presidente della 6^a Commissione
BALDASSARRI

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Giorgetti.

La seduta inizia alle ore 20,25.

IN SEDE REFERENTE

(1749) Conversione in legge del decreto-legge 3 agosto 2009, n. 103, recante disposizioni correttive del decreto-legge anticrisi n. 78 del 2009

(Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame sospeso nella seduta pomeridiana di oggi.

Il presidente BALDASSARRI avverte che si procederà all'esame degli emendamenti accantonati nell'odierna seduta pomeridiana e dà notizia della riformulazione in un testo 2 degli emendamenti 1.35 e 1.43, pubblicati in allegato al resoconto della seduta notturna e che si intendono illustrati.

Dà quindi la parola ai relatori e al rappresentante del Governo affinché esprimano il proprio parere su tali emendamenti.

La senatrice BONFRISCO (*PdL*), relatrice per la 5^a Commissione, d'intesa con il senatore Gentile, relatore per la 6^a Commissione, chiede il ritiro dell'emendamento 1.28 e la sua trasformazione in un ordine del giorno; si rimette al Governo sugli emendamenti 1.33 e 1.43 (testo 2), esprime parere favorevole sull'emendamento 1.35 (testo 2). Reputa infine opportuna la reiezione delle proposte 1.50 e 1.60 affinché le questioni da esse recate siano esaminate durante l'esame in Assemblea.

Il sottosegretario GIORGETTI esprime parere favorevole all'emendamento 1.35 (testo 2); concorda invece con la relatrice con il parere espresso sull'emendamento 1.28 e per quanto riguarda la reiezione delle altre proposte emendative, al fine di consentire al Governo gli opportuni approfondimenti tecnici e di merito in occasione dell'esame in Assemblea. Ciò vale in particolare per l'emendamento 1.43 (testo 2) che pone una tematica di estrema rilevanza alla quale il Governo non è assolutamente in-

sensibile. Tuttavia richiama l'orientamento dell'Esecutivo, in materia di trasparenza ed efficienza della spesa degli enti pubblici, con particolare riguardo al conferimento di incarichi di consulenza, di compiere puntuali verifiche su tutte le proposte di innovazione normativa avanzate in Parlamento; in secondo luogo il tema posto dall'emendamento 1.43 (testo 2) sembra esulare dall'ambito di intervento del decreto correttivo.

Il senatore MURA (*LNP*) esprime ferma contrarietà all'ipotesi di una reiezione tecnica dell'emendamento 1.43 (testo 2) in vista di una sua ripresentazione in Assemblea: si tratta infatti di una proposta ragionevole ed equilibrata che mira a eliminare inutili appesantimenti burocratici nel conferimento di consulenze da parte degli enti locali e risolve altresì taluni dubbi interpretativi nell'applicazione della normativa in vigore.

I senatori LEGNINI (*PD*) e LUSI (*PD*) aggiungono le proprie firme all'emendamento 1.60.

Si passa alla votazione degli emendamenti accantonati.

Il senatore BARBOLINI (*PD*), accedendo all'invito della relatrice Bonfrisco, ritira il proprio emendamento 1.28 e lo trasforma nell'ordine del giorno G/1749/2/5 e 6, pubblicato in allegato al resoconto dell'odierna seduta notturna.

L'ordine del giorno G/1749/2/5 e 6, sul quale la relatrice BONFRISCO (*PdL*) esprime parere favorevole, è accolto dal sottosegretario GIORGETTI e pertanto non viene posto in votazione.

Il senatore ESPOSITO (*PdL*) accede alla richiesta di un voto contrario sull'emendamento 1.33, in vista di un riesame della questione in Assemblea.

Le Commissioni riunite respingono l'emendamento 1.33.

Il presidente BALDASSARRI, con il consenso delle Commissioni riunite, dispone il temporaneo accantonamento degli emendamenti 1.35 (testo 2) e 1.43 (testo 2), attesa la complessità del loro impianto normativo.

Con successive e distinte votazioni, le Commissioni riunite respingono gli emendamenti 1.50 e 1.60.

In relazione all'emendamento 1.43 (testo 2), la relatrice BONFRISCO (*PdL*) e il sottosegretario GIORGETTI ribadiscono la posizione espressa in precedenza.

Il senatore MURA (*LNP*), modificando il proprio precedente avviso, reputa condivisibile la richiesta di reiezione dell'emendamento per una sua

riproposizione in Assemblea, sottolineando altresì che tale orientamento, da un lato dimostra lo spirito collaborativo della propria parte politica, ma dall'altro, non modifica le ragioni di fondo alla base della riformulazione dell'emendamento. Conclude sollecitando, quindi un attento esame della questione per l'*iter* in Assemblea.

Posto ai voti, l'emendamento 1.43 (testo 2) risulta respinto.

Si passa all'esame dell'emendamento 1.35 (testo 2), accantonato in precedenza.

Il senatore LUSI (*PD*) preannuncia il proprio voto contrario, sottolineando che dal testo dell'emendamento emergono profili di particolare gravità per quanto riguarda i rapporti e il coordinamento tra i diversi procedimenti che hanno per oggetto condotte relative all'illecita esportazione all'estero di capitali, la disciplina tributaria e le disposizioni previste dal nuovo emendamento. Ciò vale in particolare per il rapporto tra gli effetti dell'applicazione dello scudo fiscale in ambito tributario e quelli di una condanna nel procedimento penale, che appare inevitabile in riferimento alle condotte illecite per le quali è attivabile la sanatoria prevista. La modifica introdotta, escludendo che nei procedimenti penali in corso alla data di entrata in vigore del decreto legge n. 78 possa essere utilizzata a favore del contribuente l'avvenuta regolarizzazione o rimpatrio, pone, tra l'altro, anche questa questione. Inoltre, dalla lettura combinata delle disposizioni dell'articolo 13 e 13-*bis* del decreto-legge n. 78, come si intende modificare, si evince un effetto paradossale di favorire condotte penalmente gravi e su imponibili evasioni rilevanti, al di sopra della soglia che farebbe scattare la punibilità in sede penale.

Inoltre sembra innegabile che con la nuova formulazione dell'emendamento 1.35 si estende l'efficacia dello scudo fiscale a fattispecie di reati quali ad esempio il falso in bilancio nella versione vigente prima della riforma varata nella XIV legislatura, in modo da ampliare il novero dei reati per i quali viene esclusa la punibilità.

Dopo aver ripercorso il tenore di tutte le proposte di modifica, conclude sostenendo che con tale proposta, si persegue il fine di favorire chi ha evaso di più e ha addirittura in corso un procedimento penale per le proprie condotte illecite.

Anche il senatore LANNUTTI (*IdV*), preannuncia il voto contrario sull'emendamento 1.35 (testo 2), il quale solleva gravi dubbi interpretativi, in particolare per quanto riguarda la previsione della garanzia dell'anonimato per i contribuenti che beneficiano dello scudo fiscale e l'esclusione della punibilità nei procedimenti penali aventi per oggetto le medesime condotte. Occorre quindi comprendere gli effetti della riformulazione, al fine di stabilire se con il nuovo emendamento non si intenda favorire qualcuno in particolare.

Il senatore MORANDO (*PD*), svolge un intervento complessivo sull'emendamento 1.35 (testo 2), segnalando che il decreto correttivo, nella sua versione originaria, contiene misure largamente condivise da maggioranza e opposizione, trattandosi di modifiche la cui necessità era emersa già durante l'esame del decreto anticrisi. Inoltre, come a tutti noto, alcune di esse accolgono le sollecitazioni provenienti dalla Presidenza della Repubblica per evitare l'entrata in vigore di disposizioni – contenute nel precedente provvedimento d'urgenza – ritenute erranee. Ciò vale anche per le misure correttive in materia di realizzazione delle reti di produzione e trasmissione dell'energia e di reintegro dei poteri della Corte dei conti di verifica dei danni erariali.

Anche l'esclusione dei procedimenti in corso dall'ambito di applicazione dello scudo fiscale, prevista dal decreto correttivo nella sua originaria formulazione, risponde a criteri e canoni di ragionevolezza ed equità. Tuttavia, con la modifica contenuta nell'emendamento 1.35 (testo 2), la maggioranza e il Governo appaiono intenzionati a stravolgere l'impianto risultante dalle misure contenute nel decreto-legge n. 103, con un radicale mutamento di prospettiva che mina il già precario equilibrio della normativa sullo scudo fiscale e rischia soprattutto di vanificare l'unanime condisione inizialmente manifestata dall'opposizione. Invita pertanto la maggioranza a valutare con cautela anche i riflessi politici della scelta che si accinge a compiere con l'approvazione dell'emendamento in questione, poiché tale eventualità costringerebbe anche l'opposizione a impegnarsi in uno scontro politico fondato per contrastare l'introduzione di una norma iniqua e irragionevole. Un eventuale voto contrario, a suo parere, potrebbe costituire lo strumento per rimeditare con maggiore approfondimento la questione per l'esame in Assemblea.

Il presidente BALDASSARRI ritiene di interpretare l'intervento del senatore Morando come invito alle Commissioni riunite a procedere ad una bocciatura tecnica dell'emendamento.

Il senatore LEGNINI (*PD*), stante l'enorme rilevanza delle questioni sottese all'emendamento 1.35 (testo 2), condivide il senso della proposta di procedere ad una bocciatura tecnica, potendosi anche rinviarne la trattazione ad altra seduta. Ricorda inoltre che il provvedimento è calendarizzato in Aula la prossima settimana e quindi ci sarebbe la possibilità di concludere i lavori nella giornata di martedì.

Il senatore AZZOLLINI (*PdL*), presidente della 5^a Commissione, riepiloga le diverse opzioni procedurali che le Commissioni riunite possono adottare ai fini della conclusione dell'esame.

Dopo gli interventi dei senatori BARBOLINI (*PD*) e LANNUTTI (*IdV*), il sottosegretario GIORGETTI giudica condivisibile operare ulteriori approfondimenti su tutte le questioni recate dall'emendamento 1.35 (testo 2) in modo da pervenire a una soluzione che le Commissioni riunite

potranno valutare in una prossima seduta, anche riprendendo i lavori nella giornata di martedì come indicato dal senatore Legnini, e sottolineando l'esigenza di una chiara presa di posizione da parte dei Gruppi di opposizione.

Il presidente BALDASSARRI, preso atto degli orientamenti espressi, propone quindi di accantonare l'esame della proposta 1.35 (testo 2) e dell'ordine del giorno G/1749/1/5 e 6, specificando che le Commissioni torneranno a riunirsi nella giornata di martedì, possibilmente alle ore 14, orario compatibile sia con la calendarizzazione dell'Aula del decreto-legge che con l'esigenza di approfondimento delle questioni sul tappeto, al fine di concludere l'*iter* in Commissione in tale data.

Convengono le Commissioni riunite ed il seguito dell'esame viene quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 21,15.

**ORDINE DEL GIORNO ED EMENDAMENTI
AL DISEGNO DI LEGGE N. 1749**

(al testo del decreto-legge)

G/1749/2/5 e 6 (già emen. 1.28)

BARBOLINI, MERCATALI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 1749 di conversione del decreto-legge 3 agosto 2009, n. 103, recante disposizioni correttive del decreto-legge anticrisi n. 78 del 2009;

impegna il Governo

a modificare l'articolo 4-ter del decreto-legge n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 102 del 2009, in modo da modificare il regime tributario degli immobili delle cooperative, sopprimendo il comma 6 del citato articolo, nel senso indicato dall'emendamento 1.28.

Art. 1.

1.35 (testo 2)

FLERES

Al comma 1, lettera b), dopo la parola: «procedimenti» inserire le seguenti: «diversi da quelli penali»»; inserire, in fine, le seguenti parole: «, né comporta l'obbligo di segnalazione di cui all'articolo 41 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, relativamente ai rimpatri ovvero alle regolarizzazioni per i quali si determinano gli effetti di cui al comma 4, secondo periodo.»;

Dopo la lettera b), inserire le seguenti:

«b-bis) al comma 4 dell'articolo 13-bis il secondo periodo è sostituito dal seguente: "Fermo quanto sopra previsto, e per l'efficacia di quanto sopra, l'effettivo pagamento dell'imposta comporta, in materia di esclusione della punibilità penale, limitatamente al rimpatrio ed alla regolarizzazione di cui al presente articolo, l'applicazione della disposizione di cui al già vigente articolo 8, comma 6, lettera c), della legge 27 dicembre

2002, n. 289, e successive modificazioni; resta ferma l'abrogazione dell'articolo 2623 del codice civile disposta con l'articolo 34 della legge 28 dicembre 2005, n. 262.";

b-ter) al comma 6 dell'articolo 13-*bis* le parole: "15 aprile 2010" sono sostituite dalle seguenti: "15 dicembre 2009";

b-quater) dopo il comma 7 è inserito il seguente comma:

"7-*bis*. Possono effettuare il rimpatrio ovvero la regolarizzazione altresì le imprese estere controllate ovvero collegate di cui agli articoli 167 e 168 del decreto del Presidente della Repubblica del 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni. In tal caso gli effetti del rimpatrio ovvero della regolarizzazione si producono in capo ai partecipanti nei limiti degli importi delle attività rimpatriate ovvero regolarizzate. Negli stessi limiti non trovano applicazione le disposizioni di cui agli articoli 167 e 168 del predetto decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986 con riferimento ai redditi conseguiti dal soggetto estero partecipato nei periodi di imposta chiusi alla data del 31 dicembre 2008"».

1.43 (testo 2)

MURA, VACCARI, MAZZATORTA

Al comma 1, alla lettera c), al punto 1) premettere il seguente:

«01) il comma 30-*bis* è sostituito dal seguente:

"30-*bis*. Dopo il comma 1 dell'articolo 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, e successive modificazioni, è inserito il seguente:

'1-*bis*. I controlli previsti dalle lettere *f-bis)* e *f-ter)* del comma 1 si applicano esclusivamente alle amministrazioni dello Stato. Per i suddetti controlli è competente in ogni caso la sezione centrale del controllo di legittimità'».

AFFARI COSTITUZIONALI (1^a)

Mercoledì 16 settembre 2009

123^a Seduta (antimeridiana)

Presidenza del Presidente

VIZZINI

indi del Vice Presidente

BENEDETTI VALENTINI

Interviene il ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione Brunetta.

La seduta inizia alle ore 11,35.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il PRESIDENTE riferisce l'esito della riunione dell'Ufficio di presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari che si è appena conclusa. In quella sede si è convenuto di rivolgere al Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, che interverrà nella seduta odierna, una richiesta di chiarimento circa l'effettiva attualità dello schema di decreto legislativo in materia di produttività del lavoro pubblico e di efficienza e di trasparenza nelle pubbliche amministrazioni (atto del Governo n. 82), che è all'esame della Commissione per il parere, sia alla luce dell'intesa e del parere intervenuti nel frattempo in sede di Conferenza unificata, sia in ragione di altre valutazioni eventualmente compiute dal Governo.

Comunica, quindi, che il Ministro dell'interno renderà comunicazioni alla Commissione, giovedì 24 settembre, alle ore 14,30, a proposito dell'attuazione della normativa in materia di prevenzione dei fenomeni di violenza in occasione di manifestazioni sportive, con particolare riguardo alla cosiddetta «tessera del tifoso». Aggiunge che nell'occasione il ministro sarà accompagnato dal prefetto Antonio Manganelli, Capo della Polizia – Direttore generale della pubblica sicurezza.

La Commissione prende atto.

IN SEDE CONSULTIVA

(1749) Conversione in legge del decreto-legge 3 agosto 2009, n. 103, recante disposizioni correttive del decreto-legge anticrisi n. 78 del 2009

(Parere alle Commissioni 5^a e 6^a riunite, ai sensi dell'articolo 78, comma 3, del Regolamento. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 9 settembre.

Il senatore CECCANTI (*PD*) sottolinea l'anomalia dei motivi che hanno indotto il Governo a emanare disposizioni urgenti correttive del decreto-legge anti-crisi n. 78 del 2009, cioè la circostanza che in quello stesso decreto-legge erano contenuti errori normativi puntualmente evidenziati dai Gruppi dell'opposizione in sede di conversione in legge. Per tali motivi, pur condividendo il contenuto normativo del decreto-legge in esame preannuncia un voto di astensione del suo Gruppo sulla sussistenza dei presupposti costituzionali.

Il relatore MALAN (*PdL*) conferma la proposta di esprimere un parere favorevole sulla sussistenza dei presupposti costituzionali che, a suo avviso, non viene comunque posta in discussione dalle osservazioni del senatore Ceccanti.

Accertata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva il parere favorevole proposto dal relatore sulla sussistenza dei presupposti costituzionali.

(1749) Conversione in legge del decreto-legge 3 agosto 2009, n. 103, recante disposizioni correttive del decreto-legge anticrisi n. 78 del 2009

(Parere alle Commissioni 5^a e 6^a riunite. Seguito e conclusione dell'esame. Parere non ostativo con osservazioni)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 9 settembre.

Il senatore BENEDETTI VALENTINI (*PdL*) si sofferma sul contenuto dell'articolo 17, osservando che l'inciso secondo cui l'azione del pubblico ministero contabile è esercitabile «a fronte di una specifica e precisa notizia di danno» potrebbe essere soppresso, trattandosi di una disposizione superflua. Inoltre, ritiene improprio limitare l'esercizio dell'azione per il risarcimento del danno ai soli casi e nei modi previsti dall'articolo 7 della legge n. 97 del 2001, cioè quando vi sia stata sentenza irrevocabile di condanna, poiché potrebbero rimanere irragionevolmente esclusi altri casi di grave danno all'immagine dello Stato; a suo avviso, si dovrebbe prevedere che le procure esercitano l'azione per il risarcimento del danno all'immagine in presenza di una condotta dolosa o di rilievo penale. Infine, rileva l'opportunità di modificare l'ultimo periodo del comma 30-ter dell'articolo 17 del decreto-legge n. 78 del 2009, che dispone la nullità

di qualsiasi atto istruttorio o processuale posto in essere in violazione di quello stesso comma. La possibilità di esercitare l'azione di nullità «in ogni momento» potrebbe determinare una permanente instabilità dei processi in corso.

Il relatore MALAN (*PdL*), condividendo le osservazioni avanzate dal senatore Benedetti Valentini, propone di recepirle nel parere non ostativo.

Il senatore BIANCO (*PD*) condivide la proposta di integrare il parere con le osservazioni illustrate dal senatore Benedetti Valentini. Nondimeno, annuncia l'astensione del Gruppo sulla proposta di parere non ostativo.

Si procede quindi alla votazione della proposta di parere non ostativo, con osservazioni, avanzata dal relatore, pubblicata in allegato al resoconto.

Accertata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva.

La seduta, sospesa alle ore 11,50, riprende alle ore 12.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo recante: «Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza nelle pubbliche amministrazioni» (n. 82)

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 2, comma 2, della legge 4 marzo 2009, n. 15. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta dell'8 luglio.

Il PRESIDENTE ricorda la questione, di cui si è occupato l'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari, dell'eventuale sussistenza di una formulazione alternativa, ancorché informale, dello schema di decreto legislativo che è all'esame della Commissione per il prescritto parere. Invita pertanto il ministro Brunetta a fornire un chiarimento alla Commissione.

Il ministro BRUNETTA precisa che il testo ufficiale del Governo è quello approvato dal Consiglio dei ministri, cui ha fatto seguito la trasmissione alle Camere degli emendamenti concordati in sede di Conferenza unificata. La maggior parte di quelle proposte sono state integrate in un testo informale che è a disposizione dei senatori per una lettura più agevole. Dopo l'espressione dei prescritti pareri delle Commissioni parlamentari, il testo dello schema di decreto legislativo potrà essere riformulato e nuovamente sottoposto al Consiglio dei ministri per la definitiva approvazione. In tale prospettiva, esprime l'auspicio che il parere parlamentare favorisca una piena corrispondenza dello schema di decreto legislativo con i contenuti della legge delega, approvata a larghissima maggioranza.

La senatrice INCOSTANTE (*PD*) ricorda l'ordine del giorno approvato all'unanimità dalla Commissione e accolto dal Governo nella seduta del 19 febbraio 2009, che impegnava lo stesso Governo a riferire costantemente e puntualmente alle Commissioni parlamentari sul processo di elaborazione degli schemi di decreto legislativo. Tale confronto propedeutico a suo avviso non è stato svolto compiutamente: si tratta di una disattenzione grave, che limita la possibilità di migliorare lo schema di decreto legislativo.

Il ministro BRUNETTA sottolinea che subito dopo l'approvazione della legge delega (legge 4 marzo 2009, n. 15) è stata avviata una consultazione con le parti interessate all'attuazione della riforma: i risultati sono stati tempestivamente trasmessi alle Commissioni parlamentari prima che lo schema di decreto legislativo fosse sottoposto all'approvazione del Consiglio dei ministri e poi alla Conferenza unificata. Pur tuttavia, in merito a tale consultazione e alle risultanze comunicate tempestivamente non è stata svolta una discussione da parte della Commissione.

Ricorda che l'iniziale indisponibilità della Conferenza unificata a pronunciarsi sullo schema del Governo, a causa di un conflitto che si era determinato tra le rappresentanze di Regioni ed enti locali e lo stesso Governo, fu risolta attraverso un'apposita dichiarazione con la quale si esprimeva apprezzamento per il lavoro compiuto. In seguito, nella seduta del 6 agosto 2009, la Conferenza unificata ha approvato l'intesa e il parere, che in pari data sono stati trasmessi alle Camere.

Il PRESIDENTE precisa che nella seduta del 29 aprile la Commissione ha acquisito le informazioni del Ministro sui risultati della consultazione propedeutica al decreto legislativo. Su tali risultati, tuttavia, la Commissione non ha ritenuto di soffermarsi con una apposita discussione.

Il relatore CASTRO (*PdL*) osserva che la circostanza che non sia stata svolta, né richiesta, un'apposita discussione sui dati presentati dal Ministro può essere dovuta al fatto che essi testimoniavano una sostanziale adesione delle parti interessate alla riforma ai contenuti della legge di delega.

La senatrice INCOSTANTE (*PD*) sottolinea che la procedura prospettata nell'ordine del giorno approvato dalla Commissione, in quanto atipica, avrebbe avuto un significato politico rilevante, coerente con il clima di collaborazione che ha contrassegnato l'esame e l'approvazione della legge di delega, solo se seguita da atti coerenti e tangibili, di reciproca e costante consultazione.

Il ministro BRUNETTA conferma la massima disponibilità del Governo a un confronto sulla formulazione del decreto legislativo, senza che ciò tuttavia si traduca in una dilatazione dei tempi per l'espressione del parere.

Si procede quindi alla discussione generale.

Il senatore ICHINO (PD) ricorda, tra i principi fondamentali su cui si è convenuto in sede di approvazione della delega, quello di una valutazione indipendente delle *performance* dei corpi amministrativi, in base a criteri che consentano una rilevazione omogenea dei dati e la definizione di obiettivi per i dirigenti, attraverso l'azione di un organo indipendente tale da garantire l'obiettività delle valutazioni. Tuttavia, è opportuno mantenere una distinzione rispetto alla valutazione del singolo dipendente che, a suo avviso, dovrebbe essere affidata alla responsabilità dei dirigenti, trattandosi di un elemento cruciale ai fini del raggiungimento dei propri obiettivi. In mancanza di tale distinzione si determinerebbe una confusione nelle competenze e la struttura di valutazione assumerebbe una dimensione abnorme che causerebbe un'impossibilità di funzionamento e, in definitiva, una impossibilità di attuare un aspetto fondamentale del processo di riforma. In secondo luogo, giudica negativamente la scelta di affidare il processo valutativo non già a una autorità indipendente, bensì di fatto a una Commissione ministeriale alla cui composizione parteciperebbe anche un rappresentante del Ministero dell'economia. In tal modo, l'organismo di valutazione sarebbe connotato da una scarsa autonomia, anche sotto il profilo finanziario, che pregiudicherebbe l'efficacia del suo funzionamento.

Osserva, quindi, che il recepimento del principio di *total disclosure* degli atti amministrativi, come previsto dall'articolo 11, limitandolo a «ogni fase del ciclo di gestione della *performance*» depotenzia nei fatti la norma e contraddice un principio cardine della riforma che più volte è stato ribadito dallo stesso Ministro.

Sottolinea l'esigenza di garantire che i dirigenti dispongano degli strumenti per perseguire in modo efficace e credibile il raggiungimento degli obiettivi affidati, evitando di definire per legge il dettaglio dei metodi applicabili. In proposito, ritiene eccessiva e pericolosa la dettagliata normativa del procedimento disciplinare che, a suo avviso, contiene numerose insidie giuridiche che potrebbero pregiudicarne il funzionamento.

La senatrice ADAMO (PD) condivide le osservazioni svolte dal senatore Ichino con particolare riguardo all'esigenza di distinguere la valutazione dei risultati dei corpi amministrativi da quella dei singoli dipendenti; un tema che assume particolare importanza nel sistema di istruzione e formazione. Chiede un chiarimento, inoltre, a proposito del parere negativo espresso dalla Conferenza unificata sulla nomina del presidente dell'ARAN, nonché sulle osservazioni a proposito del personale delle aziende sanitarie locali, in considerazione della competenza delle Regioni in tale ambito, e sull'eventuale inserimento di norme di salvaguardia per le Regioni a statuto speciale.

Il ministro BRUNETTA si riserva di produrre una nota con l'indicazione puntuale dei punti dell'intesa che il Governo intende recepire nel decreto legislativo.

Il senatore BENEDETTI VALENTINI esprime preoccupazione per il fatto che in una materia di grande rilievo, qual è il funzionamento della pubblica amministrazione, possa ipotizzarsi l'introduzione di norme speciali per le Regioni a statuto speciale. Si sofferma quindi sull'articolo 63, in materia di adeguamento ed efficacia dei contratti collettivi vigenti, ricordando le preoccupazioni espresse dalle organizzazioni sindacali a proposito della revisione della composizione delle delegazioni che partecipano alle trattative e dell'elenco dei comparti. Auspica che in via temporanea, per il biennio 2010-2012, si mantenga l'attuale struttura, lasciando alle organizzazioni sindacali il tempo necessario per procedere alla designazione dei rappresentanti secondo i rispettivi statuti. A tal fine, si dovrebbe sopprimere il comma 4 del citato articolo 63 e riformulare il comma 3.

La senatrice INCOSTANTE (PD) concorda con le osservazioni svolte dal senatore Ichino, il quale ha evidenziato la finalità fondamentale della riforma, quella di innescare un processo virtuoso nella pubblica amministrazione. Uno degli strumenti più importanti è, a suo avviso, quello della valutazione, che consentirebbe, tra l'altro, di diffondere una serie di buone pratiche.

Si sofferma, quindi, sull'articolo 72, che reca le norme finali e transitorie, in particolare, sul comma 4 che esclude l'applicabilità delle disposizioni in esame alla Presidenza del Consiglio dei ministri, in contrasto con l'articolo 2, comma 5, della legge delega che espressamente prevede l'applicabilità alla Presidenza del Consiglio dei ministri, salvo che le norme risultino incompatibili con la specificità del suo ordinamento.

Infine nota che il testo informale contenente le integrazioni proposte dal Ministro a seguito dell'approvazione dell'intesa e del parere da parte della Conferenza unificata sono pervenute nella disponibilità dei senatori solo nella seduta odierna.

Il PRESIDENTE precisa che, come ha confermato il ministro Brunetta, all'esame della Commissione vi è formalmente il testo dello schema di decreto legislativo approvato dal Governo.

Il ministro BRUNETTA ricorda di aver tempestivamente trasmesso alle Camere l'intesa e il parere approvati in sede di Conferenza unificata e quindi un testo che contiene le integrazioni conseguenti.

La senatrice INCOSTANTE (PD) si rivolge alla Presidenza per conoscere i motivi del ritardo con cui il testo contenente le integrazioni è stato messo a disposizione dei senatori solo nella seduta odierna.

Il PRESIDENTE precisa che la documentazione trasmessa dagli uffici del Ministro viene resa disponibile per la consultazione da parte dei senatori in questa occasione, sia perché si tratta della prima seduta dedicata all'esame dell'atto del Governo in titolo, sia perché prima d'ora non vi erano state comunicazioni formali di fonte governativa a tale proposito, oltre alla rituale e tempestiva trasmissione dell'intesa e del parere adottati in sede di conferenza unificata, che infatti furono messi immediatamente a disposizione dei senatori.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 13,15.

124^a Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente
VIZZINI

Interviene il vice ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali Fazio.

La seduta inizia alle ore 15,10.

IN SEDE REFERENTE

(1691) Istituzione del Ministero della salute e incremento del numero complessivo dei Sottosegretari di Stato

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 28 luglio.

La senatrice ADAMO (*PD*), intervenendo per richieste di chiarimento rivolte al Governo, sottolinea l'esigenza di specificare i motivi che giustificano l'ipotesi di ben due sottosegretari di Stato per la salute, tenuto conto che la gestione operativa è demandata alle Regioni. Inoltre, esprime perplessità sulla sostanziale dipendenza del Ministero della salute da quello dell'economia e delle finanze. Infine chiede chiarimenti sul contenuto delle convenzioni con gli enti previdenziali pubblici vigilati a cui si fa riferimento nel testo e sulla omogeneità di quella previsione con l'istituzione del Ministero della salute.

Il senatore PARDI (*IdV*) nota che il Governo non ha fornito adeguate motivazioni nella relazione illustrativa e nella relazione tecnica circa la necessità di istituire un nuovo Ministero. Chiede dunque che siano appro-

fonditi gli aspetti tecnico-finanziari dell'iniziativa prima di procedere all'esame.

Il presidente VIZZINI (*PdL*), relatore, ricorda che il testo del disegno di legge stabilisce solo il numero massimo di membri del Governo, fissato in sessantatré, senza precisare il numero dei sottosegretari di Stato che saranno nominati per il Ministero della salute. Per quanto riguarda gli aspetti tecnico-finanziari, essi saranno chiariti attraverso il parere della Commissione bilancio.

Propone quindi di fissare il termine per la presentazione di emendamenti alle ore 18 di martedì 22 settembre.

Concorda la Commissione.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 15,25.

**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE
SUL DISEGNO DI LEGGE N. 1749**

La Commissione, esaminato il disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo, segnalando in primo luogo l'opportunità di sopprimere, all'articolo 1, comma 1, lettera *c*), l'inciso «a fronte di una specifica e concreta notizia di danno», in quanto potrebbe risultare superfluo.

Si ritiene inoltre improprio limitare l'esercizio dell'azione per il risarcimento del danno all'immagine, da parte della Corte dei conti, nei soli casi e nei modi previsti dall'articolo 7 della legge n. 97 del 2001, cioè quando vi sia stata sentenza irrevocabile di condanna, dal momento che potrebbero in questo modo essere irragionevolmente esclusi altri casi di grave danno all'immagine dello Stato.

Si rileva inoltre l'opportunità di intervenire anche sull'ultimo periodo del comma 30-*ter* dell'articolo 17 del decreto-legge n. 78 del 2009, che dispone la nullità di qualsiasi atto istruttorio o processuale posto in essere in violazione delle disposizioni di cui allo stesso comma 30-*ter*. La possibilità di esercitare l'azione di nullità «in ogni momento» può infatti determinare una permanente instabilità dei procedimenti in corso.

GIUSTIZIA (2^a)

Mercoledì 16 settembre 2009

84^a Seduta*Presidenza del Presidente***BERSELLI**

Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Maria Elisabetta Alberti Casellati.

La seduta inizia alle ore 15,10.

IN SEDE CONSULTIVA

(1749) Conversione in legge del decreto-legge 3 agosto 2009, n. 103, recante disposizioni correttive del decreto-legge anticrisi n. 78 del 2009

(Parere alle Commissioni 5^a e 6^a riunite. Esame. Parere favorevole)

Il relatore MAZZATORTA (*LNP*) illustra il provvedimento in titolo, il quale reca disposizioni correttive del decreto-legge anticrisi n. 78 del 1 luglio 2009.

Oltre ad alcune modifiche relative all'articolo 4 del decreto-legge n. 78, che recava interventi urgenti per le reti dell'energia, e all'articolo 13, in materia di rimpatrio di attività finanziarie e patrimoniali detenute fuori del territorio dello Stato, il decreto-legge reca interventi correttivi che recepiscono in larga misura le osservazioni formulate in sede consultiva dalla Commissione sul decreto-legge anticrisi.

Si tratta in particolare di disposizioni correttive recanti la modifica dei primi tre periodi del comma 30-*ter* dell'articolo 17, nonché del comma 30-*quater* del predetto articolo.

A tale proposito ricorda che il comma 30-*ter*, che disciplina l'esercizio dell'azione di risarcimento da parte delle Procure regionali della Corte dei conti, era incorso in una serie di rilievi critici della Commissione in quanto la sua formulazione appariva nel complesso foriera di determinare una tendenziale paralisi delle azioni di risarcimento stesse, in quanto – mentre limitava l'azione del risarcimento del danno all'immagine subito dalle amministrazioni, esclusivamente ai casi di condanna definitiva e circoscriveva la definizione di danno erariale perseguibile – limitava nel con-

tempo i casi in cui la procura potesse avviare l'azione a quelli in cui sussistesse una specifica e precisa notizia di danno e purchè il danno fosse cagionato da dolo o colpa grave.

La formulazione proposta dal decreto-legge in esame modifica la definizione della notizia di danno che deve essere «specifica» e «concreta», e non già «specifica» e «precisa», facendo comunque salva l'azionabilità relativamente a fattispecie direttamente sanzionate dalla legge.

A tal proposito evidenzia come il giudizio di responsabilità per danni cagionati alle amministrazioni pubbliche sia oggi istituito ad istanza del pubblico ministero contabile, istanza proposta o su denuncia dell'Amministrazione o su sua iniziativa. Tuttavia, con diverse pronunce, la Corte costituzionale ha ribadito che, se pur la norma prevede un'iniziativa diretta del procuratore regionale, egli non può esercitare i mezzi istruttori a lui riconosciuti dall'ordinamento qualora non sia in presenza di fatti o di notizie che facciano presumere comportamenti di pubblici funzionari ipoteticamente configuranti illeciti produttivi di danno erariale e comunque le rispettive istruttorie devono essere dirette ad acquisire atti o documenti precisamente individuabili, di modo che l'attività del procuratore contabile cui tali richieste ineriscono non possa essere considerata come un'impropria attività di controllo generalizzata e permanente. Pertanto, il divieto normativo per il Pubblico Ministero contabile di agire in assenza di una *notitia damni* «specifica» e «concreta» disposto con la modifica dell'articolo 17 del decreto-legge n. 78 del 2009 rappresenta null'altro che la trasposizione nell'ordinamento di un principio giurisprudenziale ormai consolidato.

Fa presente poi che il decreto-legge in esame elimina la previsione che la Procura regionale possa esercitare l'azione di responsabilità solo in casi in cui il danno sia stato cagionato con dolo o colpa grave; elimina la definizione di danno erariale; prevede che, in caso di azione per il risarcimento del danno all'immagine della Pubblica amministrazione, ferma restando la condizione che sia intervenuta condanna definitiva, sia però sospeso il termine di prescrizione dell'azione di responsabilità amministrativo contabile fino alla conclusione del processo penale.

Per quanto riguarda invece il comma 30-*quater*, che nell'originaria formulazione del decreto-legge reca l'esclusione della responsabilità contabile se il danno tragga origine dall'emanazione di un atto di Amministrazioni dello Stato vistato o registrato in sede di preventivo controllo di legittimità, la norma in esame precisa che l'esclusione della gravità della colpa è limitata ai profili presi in considerazione nell'esercizio del controllo da parte della Corte dei conti attribuito alla sezione centrale.

Sottolinea infine come alcuni problemi siano emersi in sede di prima applicazione dell'articolo 17, comma 30, della legge di conversione. Alcune amministrazioni locali, ritenendo erroneamente di rientrare nell'ambito applicativo di tale disposizione, hanno già trasmesso i provvedimenti di attribuzione di incarichi per il controllo preventivo di legittimità alla sezione centrale di controllo della Corte dei conti. Alla luce dell'abolizione di qualunque forma di controllo preventivo sugli atti degli Enti lo-

cali in applicazione della legge costituzionale n. 3 del 2001, evidenzia l'opportunità di suggerire un'interpretazione autentica della disposizione in esame secondo la quale il nuovo regime dei controlli preventivi di legittimità sugli incarichi sia espressamente riferito alle sole amministrazioni dello Stato.

Il senatore LI GOTTI (*IdV*), nel rilevare come le osservazioni formulate dalla Commissione nel parere reso sul decreto-legge anticrisi siano state solo parzialmente recepite dal provvedimento correttivo in esame, esprime perplessità sulla nuova formulazione dei primi tre periodi dell'articolo 17, comma 30-*ter* dell'originario decreto-legge. In particolare sollecita una riflessione sulla nuova formulazione del primo periodo, nella parte in cui prevede che l'esercizio dell'azione di danno erariale da parte delle procure della Corte dei conti sia subordinato alla presenza di una notizia di reato, qualificata come «specifica» e «concreta». Al riguardo ritiene che l'aggettivo «specifica», in quanto riferito alla notizia di danno possa, anche in combinato disposto con l'ampia disciplina di nullità prevista dal quarto periodo, ingenerare incertezze interpretative, dispiegando effetti negativi sul buon andamento dell'azione del giudice contabile.

Il senatore VALENTINO (*PdL*) ritiene condivisibile la nuova formulazione del comma 30-*ter* dell'articolo 17. Al riguardo osserva come tale riformulazione sia volta ad assicurare una maggiore omogeneità fra i diversi procuratori nell'esercizio dell'azione.

Il senatore CASSON (*PD*) si associa ai rilievi critici formulati dal senatore Li Gotti, osservando come sarebbe preferibile espungere dal testo ogni forma di aggettivazione riferita alla notizia di danno. Dopo aver formulato talune considerazioni critiche sulla formulazione del quarto periodo del comma 30-*ter* dell'articolo 17 relativo ai vizi di nullità degli atti istruttori e processuali, fa presente che la nuova formulazione della disposizione relativa alla Corte dei conti non risolve comunque i vizi di incostituzionalità già evidenziati nel corso del dibattito in Commissione sul disegno di legge n. 1724.

Il relatore MAZZATORTA (*LNP*) fa presente che la nuova formulazione del comma 30-*ter* dell'articolo 17 si pone in linea non solo con quanto auspicato dal presidente della Corte dei conti nell'ultima relazione, ma anche con le indicazioni emerse dalla giurisprudenza della Corte costituzionale. Ribadisce come il divieto normativo di agire in assenza di una *notitia damni* «specifica» e «concreta» rappresenti la trasposizione nell'ordinamento di un principio giurisprudenziale ormai più che consolidato.

Dopo una breve precisazione del senatore CASSON (*PD*) sulla necessità di riferire gli aggettivi in esame non già alla *notitia damni* quanto piuttosto alle richieste formulate dai procuratori contabili, interviene il senatore LONGO (*PdL*). Questi ritiene condivisibile la nuova formulazione

della disposizione, la quale è volta ad evitare ogni arbitrio da parte delle procure contabili nell'esercizio dell'azione.

Il presidente BERSELLI, nel condividere le finalità che la norma si propone, da ultimo ricordate dal senatore Longo, sottolinea come nel merito la formulazione originaria e quella introdotta dal decreto correttivo possano considerarsi equivalenti.

Il relatore MAZZATORTA (*LNP*) formula una proposta di parere favorevole, la quale, previa verifica del prescritto numero legale, è posta ai voti ed approvata.

La seduta termina alle ore 15,45.

AFFARI ESTERI, EMIGRAZIONE (3^a)

Mercoledì 16 settembre 2009

58^a Seduta

Presidenza del Presidente

DINI

Interviene il sottosegretario di Stato per gli affari esteri Mantica.

La seduta inizia alle ore 12,30.

SULL'AGGRESSIONE OCCORSA AL SENATORE LIVI BACCI

Il presidente DINI ricorda che nella giornata di ieri il senatore Livi Bacci è stato oggetto di un'aggressione che gli impedisce oggi di partecipare ai lavori del Senato. Nello stigmatizzare l'evento, manifesta la sua più viva solidarietà al senatore, augurandogli un pronto ristabilimento.

La Commissione unanime si associa.

IN SEDE REFERENTE

(1750) Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo del Regno dell'Arabia Saudita per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio e prevenire le evasioni fiscali, con Protocollo aggiuntivo, fatta a Riad il 13 gennaio 2007

(Esame)

Il relatore presidente DINI (*PdL*) illustra il disegno di legge in titolo recante la Convenzione tra l'Italia e l'Arabia Saudita per evitare le doppie imposizioni sul reddito e sul patrimonio si inserisce nella serie di Convenzioni per evitare le doppie imposizioni stipulate dall'Italia. L'Italia mira a dotarsi di un accordo con il Regno dell'Arabia Saudita per creare un quadro giuridico di riferimento per gli operatori economici italiani operanti non discriminatorio, rispetto agli operatori stranieri i cui Governi hanno già stipulato analoghe convenzioni. La struttura dell'accordo corrisponde allo schema base degli accordi di specie, riconosciuto internazionalmente

a livello di Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE).

La sfera soggettiva di applicazione della Convenzione é costituita dalle persone residenti di uno o di entrambi gli Stati contraenti. L'ambito oggettivo include sia il reddito che il patrimonio anche se per l'Italia, al momento, non sono previste imposte sul patrimonio; sono quindi attualmente riguardate l'IRPEF, l'IRES, l'IRAP, nonché le imposte sostitutive delle imposte sui redditi.

La tassazione dei redditi immobiliari (articolo 6) é prevista a favore del Paese in cui sono situati gli immobili, mentre gli utili di impresa (articolo 7) sono imponibili nello Stato di residenza dell'impresa, salvo quelli prodotti mediante una stabile organizzazione. Nel Protocollo aggiuntivo all'accordo é stata inserita su richiesta italiana una disposizione concernente la tassazione dei redditi derivanti da contratti di esportazione, ancorata alla presenza di una stabile organizzazione.

Gli utili derivanti dall'esercizio, in traffico internazionale, della navigazione marittima (articolo 8) sono tassati esclusivamente nel Paese in cui é situata la sede di direzione dell'impresa di navigazione. Per gli utili derivanti dall'esercizio di aeromobili in traffico internazionale resta vigente un apposito Accordo tra Italia e Arabia Saudita del 1985.

Di specifico rilievo risulta il trattamento convenzionale dei dividendi, dei redditi derivanti da crediti e delle *royalties* (articoli 10, 11 e 12), dove trova applicazione il principio dell'imposizione concorrente, salvo limitazioni per facilitare i flussi finanziari. L'articolo 14 prevede per i redditi derivanti dall'esercizio di una professione indipendente, l'imposizione nel Paese di residenza. L'articolo 17 stabilisce l'imponibilità nel Paese di prestazione dell'attività dei redditi di artisti e sportivi residenti nell'altro Stato contraente. Le pensioni (articolo 18) sono tassabili esclusivamente nel Paese di residenza del beneficiario, salva la peculiare tassazione antielusiva del trattamento di fine rapporto. La categoria residuale dei redditi diversi (articolo 22) è imponibile di norma esclusivamente nello Stato di residenza del percipiente.

Contro la doppia imposizione (articolo 24), vige il metodo di imputazione ordinaria, che limita l'ammontare del credito d'imposta estera, alla quota di imposta italiana attribuibile agli elementi di reddito imponibili in Arabia Saudita nella proporzione in cui gli stessi concorrono alla formazione del reddito complessivo.

Da parte italiana, sono stati inseriti limiti alla regola generale per la concessione del credito d'imposta mentre da parte saudita, é stato richiesto l'inserimento di una clausola a tutela del proprio regime di riscossione della *zakat*, imposta religiosa sul reddito e sul patrimonio – ora applicata solo ai cittadini sauditi che siano anche residenti in Arabia Saudita. La clausola agevola la riscossione della *zakat*, qualora questa sia versata volontariamente dai cittadini di nazionalità saudita residenti in Italia.

Con la clausola sul *matching credit* (articolo 24, paragrafo 4), uno Stato contraente si impegna a concedere il credito a fronte della propria imposta per un'imposta che nell'altro Stato contraente non é stata assolta

o é stata assolta in misura limitata grazie ad incentivi fiscali per promuovere gli investimenti esteri.

Nella cooperazione amministrativa sono rafforzati gli strumenti contro l'evasione e l'elusione fiscali, mediante un esteso scambio di informazioni; inoltre, una clausola fa salva l'applicazione della legislazione interna di uno Stato a tal fine.

L'accordo non prevede un articolo sulla non discriminazione, presente nel Modello OCSE, in quanto la discriminazione tra nazionali e non nazionali – prevista dalla legislazione fiscale saudita – non può di fatto essere eliminata; infatti, i cittadini sauditi residenti pagano la *zakat*, mentre i non residenti (sauditi e non) pagano l'imposta sui redditi. Nel Protocollo (paragrafo 15), si é così convenuto che i due Stati contraenti possano riaprire i negoziati per discutere l'inserimento dell'articolo in questione, se in futuro la normativa attuale dovesse cambiare.

Il disegno di legge reca, oltre alle consuete disposizioni relative all'autorizzazione alla ratifica, all'ordine di esecuzione e all'entrata in vigore, anche una disposizione di copertura finanziaria degli oneri derivanti dall'accordo, stimati in termini di minor gettito nell'ordine dei 266.000 euro annui a decorrere dal 2010.

Il senatore PERDUCA (*PD*) chiede quanti siano gli imprenditori nazionali che trarranno beneficio da questo provvedimento. Preannuncia quindi la sua intenzione di presentare, in occasione dell'esame del provvedimento in assemblea, un atto di indirizzo volto a richiamare la necessità che il Governo si impegni, anche nei confronti dell'Arabia Saudita, a spingere per una piena attuazione dell'impegno per una moratoria della pena di morte.

Si associa a questa ultima considerazione il senatore MARCENARO (*PD*) che auspica che su un simile atto di indirizzo si possa realizzare un'ampia convergenza tra le forze politiche.

Il presidente relatore DINI (*PdL*) rileva su quest'ultimo aspetto che la materia appare estranea al contenuto del provvedimento in titolo, che ha ad esclusivo riguardo le relazioni commerciali tra i due paesi.

Nel condividere questa affermazione e nel riservarsi comunque una valutazione in vista dell'esame del provvedimento in Assemblea, il sottosegretario MANTICA si sofferma sull'entità dell'interscambio commerciale tra i due paesi e le sue prospettive di sviluppo, cui la celere definizione del provvedimento in titolo potrà dare un sicuro impulso.

Nessun altro chiedendo di intervenire la Commissione, previa verifica del numero legale, conferisce mandato al relatore a riferire favorevolmente in Assemblea sul provvedimento in esame, autorizzandolo altresì a svolgere la propria relazione oralmente.

(1735) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo Euromediterraneo sul trasporto aereo, fra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da un lato, e il Regno del Marocco, dall'altro, fatto a Bruxelles il 12 dicembre 2006, approvato dalla Camera dei deputati

(Esame e rinvio)

Il relatore AMORUSO (*PdL*) illustra il disegno di legge in titolo, già approvato in prima lettura dalla Camera dei deputati senza modificazioni, che reca l'autorizzazione alla ratifica dell'Accordo euromediterraneo sul trasporto aereo tra la Comunità europea ed il Marocco, concluso il 12 dicembre 2006.

Detto Accordo supera il precedente assetto convenzionale della regolamentazione di settore, basata su intese bilaterali, in nome di una integrazione dei mercati del trasporto aereo, mediante l'allineamento completo delle parti contraenti – in questo caso del Marocco – agli elementi di base della legislazione comunitaria, tra cui la sicurezza dei voli, la tutela della concorrenza, la gestione del traffico aereo, la tutela dei consumatori e dell'ambiente. Si tratta del primo accordo intervenuto con un Paese non europeo, seguendo quanto stabilito a livello programmatico dalla Commissione europea nel marzo 2005, allo scopo di giungere alla conformità degli accordi bilaterali – vigenti nel settore tra ciascuno Stato membro e paesi terzi – con la normativa comunitaria in vigore.

L'Accordo va letto in diretta connessione con quello di associazione tra la Comunità europea e il Marocco, in vigore dal marzo 2000, con portata più ampia e che ne costituisce presupposto e fondamento.

Quanto ai contenuti, l'Accordo si compone di un preambolo, 30 articoli e 6 allegati. Il Titolo I dell'Accordo è dedicato alle disposizioni economiche, con particolare riferimento ai diritti di traffico per i vettori di una parte nel territorio dell'altra parte e alle autorizzazioni di esercizio. Sono previsti obblighi in capo a passeggeri ed equipaggi in relazione alle normative sull'immigrazione e sulle misure sanitarie. Giova segnalare il rilievo del disposto dell'articolo 10 che prevede esenzioni fiscali e daziarie, dal punto di vista degli effetti sul gettito; tuttavia, solo una parte del minor introito derivante dalle esenzioni riguarderà la finanza pubblica italiana, giacché i dazi doganali da tempo costituiscono pro-quota una risorsa propria della Comunità europea, sottratta alle competenze nazionali.

Il Titolo II è dedicato alla cooperazione in campo normativo, e con specifico riferimento alla sicurezza aerea, prevede l'impegno delle parti ad applicare la pertinente normativa comunitaria.

Il Titolo III contiene le disposizioni istituzionali e finali. In particolare, l'articolo 22 istituisce un comitato misto per la gestione e attuazione dell'accordo, che può formulare raccomandazioni ma anche adottare decisioni vincolanti per le parti.

Per quanto concerne gli allegati, il primo di essi riguarda i servizi concordati e la specifica delle rotte, mentre l'allegato II elenca gli accordi bilaterali fra il Marocco e gli Stati membri della Comunità europea che l'accordo in esame è destinato a sostituire. L'allegato III riporta l'elenco

delle autorità competenti a rilasciare le autorizzazioni di esercizio e i permessi tecnici. L'allegato IV contiene disposizioni transitorie, mentre l'allegato V elenca gli Stati europei non comunitari (quelli dello Spazio economico europeo) ai cui cittadini l'accordo ammette possa far capo prevalentemente la proprietà di un vettore aereo europeo.

Al di là del suo contenuto tecnico l'accordo in titolo ha, a suo avviso, un risvolto di tipo politico. Siamo infatti a pochi mesi dal passaggio al 2010, cioè l'anno in cui, teoricamente, si dovrebbe realizzare l'Area di libero scambio euromediterranea. L'obiettivo non sarà raggiunto., È tuttavia importante che nel frattempo siano stati conclusi specifici accordi su singoli temi, come quello cruciale del trasporto aereo.

In assenza di un organico accordo che consenta di sviluppare in modo complessivo i movimenti di import-export tra l'Europa e l'Africa settentrionale, è importante che vi sia un'integrazione dei rispettivi mercati del trasporto aereo

Quale vicepresidente dell'Assemblea Parlamentare del Mediterraneo, è testimone di quanto i partner dell'area euromediterranea chiedano all'Italia e agli altri Paesi dell'Unione europea al fine di favorire l'intercambio commerciale e turistico.

Ciò premesso, auspica una celere definizione del provvedimento in titolo.

La senatrice MARINARO (PD) segnala le molte aspettative che erano state generate dalla politica erumediterranea, che oggi appare a suo avviso in grande difficoltà. Richiama quindi in particolare la crisi in cui versa l'iniziativa dell'Unione per il Mediterraneo ed auspica invece una ripresa dell'iniziativa politica. In una coerente politica euromediterranea andrebbero a suo avviso collocate iniziative, come quella del recente trattato tra l'Italia e la Libia, che rischiano invece di esaurire i loro effetti in un semplice scambio tra Stati.

Il presidente DINI nel condividere alcune di queste valutazioni ricorda gli spunti critici contenuti nella risoluzione approvata dalla Commissione sulla Comunicazione della Commissione europea relativa all'Unione per il Mediterraneo.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(1658) Modifiche allo statuto del Fondo monetario internazionale adottate con le risoluzioni del Consiglio dei Governatori n. 63 - 2 del 28 aprile e n. 63 - 3 del 5 maggio 2008, nonché aumento della quota di partecipazione dell'Italia, approvato dalla Camera dei deputati

(Seguito e conclusione dell'esame)

Riprende l'esame sospeso nella seduta del 14 luglio scorso.

Nessuno chiedendo di intervenire la Commissione, previa verifica del numero legale, conferisce mandato al relatore a riferire favorevolmente in Assemblea sul provvedimento in esame, autorizzandolo altresì a svolgere la propria relazione oralmente.

(1574) Adesione della Repubblica italiana al Protocollo di modifica della Convenzione del 1976 sulla limitazione della responsabilità in materia di crediti marittimi, adottato a Londra il 2 maggio 1996, nonché delega al Governo per la sua attuazione

(Seguito e conclusione dell'esame)

Riprende l'esame sospeso nella seduta del 23 giugno scorso.

Il presidente DINI verificata la presenza del prescritto numero di senatori, pone in votazione la proposta di conferire, in sostituzione del senatore Compagna, al senatore Palmizio il mandato a riferire favorevolmente all'Assemblea sul disegno di legge in titolo, autorizzandolo altresì a svolgere la propria relazione oralmente.

(1738) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione relativo a un Sistema globale di navigazione satellitare (GNSS) ad uso civile tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, e il Regno del Marocco, fatto a Bruxelles il 12 dicembre 2006, approvato dalla Camera dei deputati

(Esame e rinvio)

Il relatore AMORUSO (*PdL*) illustra il disegno di legge in titolo, già approvato in prima lettura dalla Camera dei deputati senza modificazioni, che reca l'autorizzazione alla ratifica dell'Accordo euromediterraneo sul trasporto aereo tra la Comunità europea ed il Marocco, concluso il 12 dicembre 2006.

Detto Accordo supera il precedente assetto convenzionale della regolamentazione di settore, basata su intese bilaterali, in nome di una integrazione dei mercati del trasporto aereo, mediante l'allineamento completo delle parti contraenti – in questo caso del Marocco – agli elementi di base della legislazione comunitaria, tra cui la sicurezza dei voli, la tutela della concorrenza, la gestione del traffico aereo, la tutela dei consumatori e dell'ambiente. Si tratta del primo accordo intervenuto con un Paese non europeo, seguendo quanto stabilito a livello programmatico dalla Commissione europea nel marzo 2005, allo scopo di giungere alla conformità degli accordi bilaterali – vigenti nel settore tra ciascuno Stato membro e paesi terzi – con la normativa comunitaria in vigore.

L'Accordo va letto in diretta connessione con quello di associazione tra la Comunità europea e il Marocco, in vigore dal marzo 2000, con portata più ampia e che ne costituisce presupposto e fondamento.

Quanto ai contenuti, l'Accordo si compone di un preambolo, 30 articoli e 6 allegati. Il Titolo I dell'Accordo è dedicato alle disposizioni economiche, con particolare riferimento ai diritti di traffico per i vettori di

una parte nel territorio dell'altra parte e alle autorizzazioni di esercizio. Sono previsti obblighi in capo a passeggeri ed equipaggi in relazione alle normative sull'immigrazione e sulle misure sanitarie. Giova segnalare il rilievo del disposto dell'articolo 10 che prevede esenzioni fiscali e daziarie, dal punto di vista degli effetti sul gettito; tuttavia, solo una parte del minor introito derivante dalle esenzioni riguarderà la finanza pubblica italiana, giacché i dazi doganali da tempo costituiscono pro-quota una risorsa propria della Comunità europea, sottratta alle competenze nazionali.

Il Titolo II è dedicato alla cooperazione in campo normativo, e con specifico riferimento alla sicurezza aerea, prevede l'impegno delle parti ad applicare la pertinente normativa comunitaria.

Il Titolo III contiene le disposizioni istituzionali e finali. In particolare, l'articolo 22 istituisce un comitato misto per la gestione e attuazione dell'accordo, che può formulare raccomandazioni ma anche adottare decisioni vincolanti per le parti.

Per quanto concerne gli allegati, il primo di essi riguarda i servizi concordati e la specifica delle rotte, mentre l'allegato II elenca gli accordi bilaterali fra il Marocco e gli Stati membri della Comunità europea che l'accordo in esame è destinato a sostituire. L'allegato III riporta l'elenco delle autorità competenti a rilasciare le autorizzazioni di esercizio e i permessi tecnici. L'allegato IV contiene disposizioni transitorie, mentre l'allegato V elenca gli Stati europei non comunitari (quelli dello Spazio economico europeo) ai cui cittadini l'accordo ammette possa far capo prevalentemente la proprietà di un vettore aereo europeo.

La navigazione satellitare ha ormai un significato strategico sotto molti punti di vista non solo per l'Europa, per il Nord America e per i Paesi emergenti dell'Asia. Infatti anche in Africa e in America Latina sono sempre più numerosi i programmi di navigazione satellitare che vengono sviluppati con crescente frequenza. Soprattutto è decisivo il ruolo che alcune nazioni come la Cina stanno avendo in America Latina e in Africa. Basti pensare a quanto la Cina sia attiva in questo campo in Paesi importanti quali ad esempio la Nigeria.

Sotto questo profilo, quindi, è positivo che l'Europa assuma un ruolo di primo piano con riferimento all'Africa settentrionale.

I satelliti servono non solo per le telecomunicazioni, ma anche per importanti ricerche in campo scientifico. Per esempio con i satelliti è possibile fare approfondite e sempre più attendibili rilevazioni, ad esempio, sulla composizione chimica della terra. Quando si parla di valore strategico della cooperazione euromediterranea nel settore della navigazione satellitare, tuttavia, ciò significa anzitutto che è importante per l'Europa contribuire allo sviluppo del sistema delle comunicazioni dei suoi partner euromediterranei.

Ciò premesso, auspica una celere definizione del provvedimento in titolo.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(1694) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo sui trasporti aerei tra la Comunità europea e gli Stati membri, da una parte, e gli Stati Uniti d'America, dall'altra, fatto a Bruxelles il 25 aprile 2007 e a Washington il 30 aprile 2007

(Esame e rinvio)

Il relatore Alberto FILIPPI (*LNP*) illustra il disegno di legge in titolo, che riguarda l'Accordo sui trasporti aerei tra Unione europea e gli Stati membri con gli Stati Uniti, firmato a Bruxelles il 25 aprile 2007 e a Washington il 30 aprile 2007, che ha costituito una tappa fondamentale per la politica estera comunitaria in materia di aviazione.

L'Accordo reca un'opera di armonizzazione normativa tra gli USA e gli Stati membri nel settore dell'aviazione dopo che la Corte di giustizia delle Comunità europee, con una serie di sentenze del novembre 2002, aveva statuito che numerosi Accordi bilaterali, che gli Stati membri e gli Stati Uniti avevano concluso in tale settore, erano incompatibili con il diritto comunitario. Una volta entrato in vigore, infatti, esso sostituirà detti Accordi bilaterali in vista dell'istituzione di uno spazio aereo senza frontiere (*Open Aviation Area* – OAA) tra l'Unione europea e gli Stati Uniti.

L'Accordo è stato negoziato dalla Commissione europea sulla base del mandato ricevuto dal Consiglio dei trasporti dell'UE. È in via di valutazione la possibilità di un secondo accordo che comprenda ulteriori elementi di liberalizzazione del mercato e di convergenza normativa.

L'Accordo mira alla creazione di un mercato unico transatlantico del trasporto aereo, all'interno del quale ciascuna compagnia aerea comunitaria e degli USA potrà volare da ogni città dell'Unione europea verso ogni città negli USA e viceversa; operare senza restrizioni sul numero dei voli, aeromobili usati, o rotte scelte, includendo diritti illimitati di volare oltre il territorio degli USA e della UE verso punti in Paesi terzi; definire liberamente le tariffe applicabili; entrare in accordi di collaborazione intercompagnie.

L'Accordo, inoltre, favorisce la cooperazione fra autorità competenti dell'Unione europea e degli Stati Uniti soprattutto nel settore della sicurezza aerea (*safety e security*), in tema di concorrenza, aiuti pubblici, ambiente, protezione del consumatore ed aspetti sociali ed istituisce un comitato congiunto, con funzioni consultive, che possa risolvere questioni relative all'interpretazione o all'applicazione dell'Accordo e collaborare in tutti i campi dell'intesa.

L'Accordo si compone di ventisei articoli e cinque allegati. L'Allegato 1 riguarda gli Accordi bilaterali tra gli Stati membri e gli Stati Uniti che saranno sospesi o sostituiti dal presente Accordo. L'Allegato 2 è relativo alla cooperazione in materia di concorrenza nel settore del trasporto aereo. L'Allegato 3 è relativo al trasporto a carico del Governo degli Stati Uniti. L'Allegato 4 riguarda questioni aggiuntive di proprietà, investimenti e controllo delle compagnie aeree. L'Allegato 5 tratta dell'affiliazione commerciale e dell'impiego del marchio.

L'applicazione dell'Accordo non prevede oneri finanziari, fatta eccezione per le spese di missione relative alla partecipazione di rappresentanti italiani alle riunioni del citato comitato misto cui si farà fronte con gli ordinari stanziamenti.

Il senatore PERDUCA (PD) ricorda il confronto tra Stati Uniti e Unione europea circa i dati relativi ai passeggeri e si chiede se anche questo provvedimento abbia ad oggetto tale questione, rilevando criticamente la soluzione a cui è addivenuti di demandare alle compagnie aeree la definizione di procedimenti relativi alla gestione di delicati dati personali.

Il presidente DINI osserva che il provvedimento in titolo appare piuttosto volto a regolare questioni commerciali, al fine della creazione di un mercato unico transatlantico del trasporto aereo.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(1756) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Moldova sulla cooperazione nel campo della difesa, fatto a Roma il 6 dicembre 2006

(Esame e rinvio)

La relatrice MARINARO (PD) illustra il disegno di legge in titolo, che concerne l'autorizzazione alla ratifica dell'Accordo tra Italia e Moldova sulla cooperazione nel campo della difesa, sottoscritto a Roma nel 2006. Analoga iniziativa legislativa era già stata presentata dal Governo nel corso della passata legislatura e non ha potuto terminare l'*iter* a causa dell'anticipato scioglimento delle Camere.

Nel preambolo, l'intesa ribadisce l'adesione ai principi dettati dalla Carta delle Nazioni Unite e dall'Atto finale della Conferenza sulla sicurezza e cooperazione in Europa, adottato a Helsinki nel 1975, in un'ottica di sviluppo della cooperazione bilaterale tra le rispettive Forze armate, onde consolidare le rispettive capacità difensive e contribuire al raggiungimento dello scopo comune di rafforzare la sicurezza e stabilità in Europa.

Nel merito, l'articolo 1 stabilisce i principi della cooperazione e in particolare quello della reciprocità su cui si baserà la cooperazione, mentre le Parti agiranno in conformità con i rispettivi ordinamenti giuridici vigenti e con gli impegni internazionali assunti.

L'articolo 3 e l'articolo 4 individuano ambiti e forme di cooperazione tra cui sicurezza e politica di difesa; *peace-keeping* e operazioni umanitarie; rispetto dei trattati internazionali sulla difesa, sicurezza e controllo degli armamenti; organizzazione delle Forze armate, amministrazione e gestione del personale; formazione e addestramento del personale militare; industrie della difesa e politica degli approvvigionamenti; visite ufficiali dei rappresentanti delle due Parti; contatti fra istituzioni militari similari.

L'articolo 5 regola le visite delle delegazioni ed il loro finanziamento, e l'articolo 6 regola le questioni relative al risarcimento di eventuali danni in caso di missioni o esercitazioni congiunte.

L'articolo 7 attribuisce allo Stato di bandiera il diritto di giurisdizione sul proprio personale che commette reati inerenti al servizio; tale incidenza sulla legge penale ha fatto sì che la stesura del disegno di legge sia stata definita a seguito di parere del Ministero della giustizia.

L'articolo 8 disciplina il trattamento delle informazioni, documenti e materiali classificati, secondo le norme previste nei due Paesi. Viene inoltre specificato che tali informazioni dovranno essere utilizzate esclusivamente per gli scopi contemplati dall'Accordo e non potranno essere trasferite a terzi senza l'assenso scritto della Parte cedente, né utilizzati a danno di una delle Parti.

Gli oneri aggiuntivi, derivanti dall'applicazione dell'Accordo, sono stimati nell'articolo 3 del disegno di legge in circa 7.600 euro annui.

Il senatore PERDUCA (*PD*) richiama l'attenzione della Commissione sulla situazione della Transnistria; una regione che sfugge al controllo del Governo centrale. Segnala quindi l'opportunità che il Governo italiano si impegni, nell'attuazione dell'accordo, ad impedire che materiali di armamento possano essere utilizzati in quella regione.

Condivide questa preoccupazione il senatore MARCENARO (*PD*) che auspica un approfondimento della questione.

Il sottosegretario MANTICA mostra la disponibilità del Governo ad accettare un impegno affinché in sede OSCE la questione della Transnistria venga affrontata, anche al fine di evitare i rischi paventati dal senatore Perduca.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(1734) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di stabilizzazione e di associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Montenegro, dall'altra, con Allegati, Protocolli e Atto finale con dichiarazioni allegate, fatto a Lussemburgo il 15 ottobre 2007, approvato dalla Camera dei deputati

(Esame e rinvio)

Il relatore presidente DINI (*PdL*), in sostituzione del senatore Bettamio, relatore designato, illustra il disegno di legge in titolo, già approvato in prima lettura senza modificazioni dalla Camera dei deputati, che reca l'autorizzazione alla ratifica dell'Accordo di Stabilizzazione e Associazione (ASA) del 2007 tra le Comunità europee e i loro Stati membri e il Montenegro, finalizzato ad integrare tale Stato nell'ambito politico ed economico comunitario, in vista della sua candidatura all'ingresso nell'Unione europea che è stata presentata il 15 dicembre 2008. L'Accordo con-

sta di un preambolo, 139 articoli distinti in dieci titoli, l'Atto finale, 7 Allegati, 8 Protocolli e Dichiarazioni.

L'Accordo mira a favorire il dialogo per consentire lo sviluppo delle relazioni politiche tra le Parti, nonché la stabilizzazione del Montenegro e il consolidamento della democrazia e dello Stato di diritto, oltre a sostenere il Montenegro nello sviluppo della cooperazione economica e internazionale e instaurare progressivamente una zona di libero scambio e promuovere la cooperazione regionale. È previsto un periodo transitorio della durata massima di cinque anni per la realizzazione dell'Associazione. Il dialogo politico bilaterale tende alla progressiva convergenza sulle questioni internazionali, alla cooperazione regionale e allo sviluppo di relazioni di buon vicinato, e a favorire la comunanza di vedute sulla sicurezza e la stabilità in Europa.

In tema di libera circolazione delle merci, si prevede la creazione progressiva di una zona di libero scambio entro cinque anni, con l'abolizione dei dazi doganali e delle restrizioni relative alle importazioni nelle Comunità europee di prodotti industriali originari del Montenegro. È altresì prevista la facoltà di ciascuna Parte di adottare eventuali misure *anti-dumping*.

L'Accordo stabilisce che i lavoratori cittadini di una Parte legalmente occupati nel territorio dell'altra Parte, nonché i loro familiari, non siano soggetti ad alcuna discriminazione basata sulla nazionalità, per quanto riguarda le condizioni di lavoro, di retribuzione e di licenziamento. Si prevedono anche agevolazioni all'ingresso dei lavoratori montenegrini.

È garantita la libera circolazione dei capitali relativi agli investimenti diretti (nonché la liquidazione e il rimpatrio di tali investimenti e dei profitti che ne derivano) e dei capitali relativi ai crediti per transazioni commerciali o alla prestazione di servizi.

Nell'ottica dell'inserimento del Montenegro nell'*acquis communautaire*, si prevede un graduale ravvicinamento della legislazione montenegrina a quella comunitaria. Le Parti riconoscono l'importanza del rafforzamento delle istituzioni, in particolare giudiziarie, e del consolidamento dello Stato di diritto, nonché del potenziamento del contrasto alla corruzione e al crimine organizzato (articolo 80). È prevista l'istituzione di un ambito di cooperazione, bilaterale e regionale, in materia di visti, controlli alle frontiere, asilo e immigrazione, e controllo dell'immigrazione illegale. L'Accordo impegna anche le Parti a collaborare nella lotta al riciclaggio di denaro, alla criminalità e ad altre attività illecite. La collaborazione si estende anche al settore sociale e culturale.

Quanto alla cooperazione finanziaria apposite norme consentono al Montenegro di beneficiare di assistenza finanziaria da parte delle Comunità sotto forma di sovvenzioni e di prestiti, inclusi quelli concessi dalla Banca europea per gli investimenti. Per assicurare il corretto funzionamento dell'Accordo è istituito un Consiglio di stabilizzazione e di associazione (CSA) composto, da un lato, da membri del Consiglio dell'UE e della Commissione europea e, dall'altro, da membri del Governo del Montenegro.

Il senatore MARCENARO (PD) rileva con soddisfazione i progressi che hanno permesso al Montenegro di essere parte dell'accordo in titolo. Si conferma così a suo avviso come la prospettiva dell'integrazione europea continui ad essere, un essenziale elemento di stimolo nel processo di democratizzazione dei paesi dei Balcani occidentali.

Condivide questo rilievo il sottosegretario MANTICA che sottolinea invece le difficoltà che ancora si registrano nella definizione di simili accordi con la Serbia, da un lato, e la Bosnia Erzegovina dall'altro. L'Italia ha un fondamentale interesse nazionale nell'integrazione dei paesi dei Balcani occidentali nell'Unione europea ed uno specifico interesse in una più stretta associazione del Montenegro, oggetto di importanti investimenti infrastrutturali che mirano a collegare i paesi dei Balcani, e segnatamente la Serbia, all'altra sponda dell'Adriatico.

Auspica quindi una sollecita definizione del provvedimento in titolo.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il presidente DINI informa la Commissione che il 6 ottobre sarà a Roma l'ex Presidente della Repubblica finlandese e Premio Nobel per la pace Martti Ahtisaari, per presentare a Roma il rapporto, il cui testo è in distribuzione, su «La Turchia in Europa». Un rapporto che è stato redatto da una Commissione indipendente di cui fanno parte tra gli altri l'ex Primo Ministro francese Rocard, l'ex Primo Ministro della Sassonia Biedenkopf, e la senatrice Bonino.

Propone che il Presidente Ahtisaari venga audito dall'Ufficio di Presidenza integrato da tutti i senatori interessati dalla Commissione nel primo pomeriggio del 6 ottobre.

Informa inoltre che una delegazione della Commissione Esteri del Consiglio degli Stati della Svizzera ha chiesto di incontrare la Commissione per discutere dei rapporti bilaterali e anche della problematica dei flussi migratori verso il continente europeo.

Propone che questo incontro si svolga nel primo pomeriggio di mercoledì 7 ottobre.

La Commissione conviene.

SULLA SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA POMERIDIANA ODIERNA

Il presidente DINI avverte che la seduta già convocata per oggi, mercoledì 16, alle ore 15,30, non avrà più luogo, restando ferma invece la riunione delle Commissioni riunite 3^a e 7^a.

La seduta termina alle ore 13,45.

DIFESA (4^a)

Mercoledì 16 settembre 2009

88^a Seduta

Presidenza del Presidente

CANTONI

La seduta inizia alle ore 15,45.

IN SEDE REFERENTE

(934) TORRI e MURA. – *Delega al Governo per perfezionare il riallineamento delle carriere del personale appartenente ai ruoli marescialli dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica a quelle del personale del ruolo ispettori dell'Arma dei carabinieri*

– e **petizione n. 170** ad esso attinente

(Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame, sospeso nella seduta del 14 luglio scorso.

Il presidente CANTONI, dopo aver brevemente riepilogato le fasi salienti dell'*iter* del provvedimento, propone di fissare il termine per la presentazione di eventuali proposte emendative per giovedì 1° ottobre, alle ore 18.

La Commissione conviene sulla proposta del Presidente.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(152) RAMPONI. – *Nuove norme in materia di personale in servizio permanente delle Forze armate e di tutela del personale femminile delle Forze armate*

– e **petizione n. 16** ad esso attinente

(Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame, sospeso nella seduta del 25 febbraio scorso.

Interviene sull'ordine dei lavori il senatore RAMPONI (*PdL*), richiamandosi alle posizioni assunte in passato dalla Difesa e dal Governo ed auspicando che si possa pervenire, in tempi congrui, all'elaborazione di

una soluzione efficace e largamente condivisa in ordine alla tematica sottesa al provvedimento.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 16.

BILANCIO (5^a)

Mercoledì 16 settembre 2009

215^a Seduta (antimeridiana)

Presidenza del Presidente
AZZOLLINI

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Giorgetti.

La seduta inizia alle ore 10,05.

IN SEDE CONSULTIVA

(1749) Conversione in legge del decreto-legge 3 agosto 2009, n. 103, recante disposizioni correttive del decreto-legge anticrisi n. 78 del 2009

(Parere alle Commissioni 5^a e 6^a riunite sul testo e sugli emendamenti. Esame e rinvio. Parere non ostativo sul testo. Rinvio dell'esame degli emendamenti)

Il presidente AZZOLLINI propone di esprimere il parere sul testo, rinviando l'esame degli emendamenti, essendo scaduto il termine per la presentazione degli stessi alle ore 9.

Conviene la Commissione.

La relatrice BONFRISCO (*PdL*) illustra il disegno di legge in titolo, rilevando, per quanto di competenza, che non vi sono osservazioni da formulare sul testo.

Il sottosegretario GIORGETTI esprime avviso conforme al relatore.

Previa verifica del prescritto numero di senatori, la Commissione esprime parere non ostativo sul testo.

Il seguito dell'esame viene quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo recante: «Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza nelle pubbliche amministrazioni» (n. 82)

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 2, comma 2, della legge 4 marzo 2009, n. 15. Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame sospeso nella seduta pomeridiana del 28 luglio scorso.

Il presidente AZZOLLINI ricorda che nel corso della scorsa seduta la Commissione aveva chiesto al rappresentante del Governo di fornire i chiarimenti sui profili finanziari del provvedimento.

Il sottosegretario GIORGETTI chiede di disporre di un tempo aggiuntivo per fornire i chiarimenti richiesti.

Il seguito dell'esame viene quindi rinviato.

CONVOCAZIONE DI UNA SEDUTA POMERIDIANA DELLA COMMISSIONE

Il PRESIDENTE avverte che la Commissione è ulteriormente convocata per una seduta pomeridiana, alle ore 16,15 di oggi, con il medesimo ordine del giorno.

Prende atto la Commissione.

La seduta termina alle ore 10,20.

216^a Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente
AZZOLLINI

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Giorgetti.

La seduta inizia alle ore 16,15.

*IN SEDE CONSULTIVA***(1749) Conversione in legge del decreto-legge 3 agosto 2009, n. 103, recante disposizioni correttive del decreto-legge anticrisi n. 78 del 2009**

(Parere alle Commissioni 5^a e 6^a riunite sugli emendamenti. Esame e rinvio. Parere in parte non ostativo, in parte contrario, in parte contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione. Rinvio del seguito dell'esame di un emendamento)

La relatrice BONFRISCO (*PdL*) illustra gli emendamenti relativi al disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, le proposte 1.1, 1.2, 1.3, 1.28 e 1.38, in quanto sembrano suscettibili di determinare maggiori oneri privi di una adeguata copertura. Occorre poi valutare gli effetti della proposta 1.49 al fine di acquisire chiarimenti per escludere l'insorgenza di oneri. Rileva, infine, che non vi sono osservazioni da formulare sui restanti emendamenti. Propone, tuttavia, di accantonare l'emendamento 1.28 per verificarne ulteriormente gli aspetti di copertura economica.

Il sottosegretario GIORGETTI dichiara di condividere le osservazioni avanzate dalla relatrice.

Il presidente AZZOLLINI dichiara di condividere la proposta di accantonamento dell'emendamento 1.28 e ritiene di poter esprimere un parere di semplice contrarietà sull'emendamento 1.49, analogamente a quanto verificatosi su norme di simile contenuto.

La relatrice BONFRISCO (*PdL*) propone quindi l'espressione di un parere del seguente tenore: «La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli emendamenti relativi al disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di propria competenza, parere non ostativo ad eccezione che sulle proposte 1.1, 1.2, 1.3 e 1.38, sulle quali il parere è contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione. Esprime quindi parere di semplice contrarietà sull'emendamento 1.49. Resta sospeso l'esame sull'emendamento 1.28.».

La Commissione approva.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 16,25.

ISTRUZIONE (7^a)

Mercoledì 16 settembre 2009

125^a Seduta

Presidenza del Presidente

POSSA

*Interviene il sottosegretario di Stato per i beni e le attività culturali
Giro.*

La seduta inizia alle ore 15,15.

*SULL'AUDIZIONE DEL MINISTRO GELMINI IN ORDINE ALL'AVVIO DELL'ANNO
SCOLASTICO*

Il senatore GIAMBRONE (*IdV*) manifesta forte preoccupazione per quanto sta accadendo nel mondo della scuola a seguito dei pesanti tagli imposti dal Governo al comparto, che rischiano di provocare conseguenze ancor più gravi nei mesi a seguire. Dopo aver ricordato la recente mobilitazione in tutte le regioni dei docenti precari, chiede che il ministro Gelmini riferisca in Commissione sulle vicende che interessano il settore, stante l'impatto che i recenti provvedimenti hanno determinato.

Il PRESIDENTE fa presente che all'inizio di settembre il senatore Rusconi aveva già avanzato analoga richiesta, rispetto alla quale il ministro Gelmini si è per il momento dichiarata impossibilitata ad intervenire in Commissione, anche a causa di numerosi impegni connessi alla predisposizione del disegno di legge finanziaria. Provvederà quindi quanto prima ad individuare i richiesti spazi per l'audizione.

Il senatore RUSCONI (*PD*) dà atto al Presidente di aver prontamente rappresentato al ministro Gelmini la richiesta di audizione sollecitata anche per iscritto, ben oltre due settimane fa. Sottolinea inoltre che quanto si sta verificando nel mondo della scuola, in termini di cattedre e di incarichi non rinnovati, era prevedibile rispetto alle misure adottate lo scorso anno dal Governo.

Stigmatizza tuttavia che il ministro Gelmini non abbia nel frattempo avuto modo di riferire in Commissione, spregiando nuovamente il ruolo

del Parlamento. Pone dunque con forza un problema di rispetto della Commissione, esprimendo indignazione nei confronti dell'atteggiamento del Ministro. Si riserva infine, a nome del Gruppo, di valutare la posizione da assumere sui provvedimenti relativi all'istruzione.

Il senatore ASCIUTTI (*PdL*) conviene che la situazione dei precari rappresenti un problema sociale, di cui occorre tuttavia ridimensionare l'impatto. Ritiene infatti che, a fronte dell'elevato numero di iscritti nelle graduatorie, si sarebbero comunque verificati dei casi di mancato rinnovamento degli incarichi, pur in assenza di tagli. Questi ultimi, prosegue, peraltro già a suo tempo disposti dal Governo Prodi, consistono in circa 13.500 unità, al netto dei pensionamenti, atteso che molti docenti restano ancora in graduatoria in attesa di chiamata.

Tiene poi a sottolineare che l'Esecutivo sta tentando di introdurre i giusti ammortizzatori per coloro i quali non hanno visto rinnovare i contratti, nella consapevolezza però che la scuola non deve più essere considerata l'unico strumento per risolvere i problemi sociali del Paese. Evidenzia infatti che l'Italia, benché spenda cifre elevate nel settore, produca un servizio assai peggiore rispetto agli altri Paesi europei.

Nel ricordare che le iniziative attuate dall'Esecutivo sono il frutto di un percorso già intrapreso dall'allora ministro Fioroni, reputa necessario evitare facili illusioni nei giovani, evitando di creare – come in passato – abilitazioni su posti inesistenti. Pur convenendo con l'esigenza di audire il ministro Gelmini, invita poi l'opposizione ad ammettere di aver commesso un errore con riferimento al tempo pieno, atteso che quest'anno sono disponibili 50.000 posti in più. Afferma dunque che la maggioranza ha mantenuto la parola data, peraltro nell'ambito di un'idea diversa dello stare a scuola, incentrata soprattutto su un maggior approfondimento delle materie fondamentali, evitando inutili appesantimenti di orario e di attività.

Coglie poi l'occasione per sottolineare la necessità di monitorare alcune spese inutili compiute dalle scuole, valutando in particolare le numerose consulenze esterne in svariati settori, mentre occorre a suo avviso concentrare le risorse per il funzionamento. Rammenta infine che il Governo sta operando di concerto con le Regioni nella prospettiva di dare risposte concrete ai docenti precari.

La senatrice Mariapia GARAVAGLIA (*PD*), prendendo spunto dalle considerazioni del senatore Ascutti, riconosce in pieno la diversità dell'idea di scuola messa in atto dall'Esecutivo, rivendicando il concetto che il tempo scuola debba essere disteso, includendo anche momenti ludici per i ragazzi.

Lamenta tuttavia che, in assenza di un confronto sui contenuti della scuola italiana con il ministro Gelmini, non sia possibile elaborare una riforma vera del settore che indichi anche il tipo di sviluppo che si intende assicurare al Paese e miri alla selettività dei talenti. Ritiene infatti che il Parlamento rappresenti il luogo naturale di dialogo con il Governo, il

quale invece si limita ad offrire misure già vigenti, come ad esempio l'indennità di disoccupazione, appoggiandosi di fatto sulle Regioni. Dopo aver espresso l'auspicio affinché il Ministro accompagni concretamente il dibattito in Parlamento, tiene infine a precisare, in merito al tempo pieno, che l'orario legale è di ventiquattr'ore, per cui si tratta di un formula ben diversa da quella precedente.

Il senatore RUSCONI (*PD*) interviene brevemente per puntualizzare che la sua richiesta di audizione del ministro Gelmini ha ad oggetto i problemi generali della scuola e non solo esclusivamente quelli dei precari.

Il PRESIDENTE assicura che si farà nuovamente interprete presso il Ministro delle esigenze manifestate.

SULLE AFFERMAZIONI RESE DAL MINISTRO BRUNETTA IN ORDINE AL MONDO DELLA CULTURA

I senatore RUSCONI (*PD*) esprime profondo sconcerto per le dichiarazioni dispregiative rese dal ministro Brunetta con riferimento al settore della cultura ed in particolare nei confronti di una manifestazione simbolo quale la Mostra del Cinema di Venezia, tanto più che maggioranza e opposizione erano state concordi nel protestare contro i tagli al Fondo unico per lo spettacolo (FUS). Si dichiara inoltre sbalordito dalla reazione avuta dal ministro Bondi, il quale anziché difendere il comparto ha invece manifestato solidarietà al ministro Brunetta, smentendo di fatto quanto aveva affermato in Commissione circa il carattere necessario ma doloroso delle decurtazioni.

Il senatore ASCIUTTI (*PdL*) premette anzitutto che le dichiarazioni del ministro Brunetta devono essere opportunamente riferite al contesto nel quale sono state pronunciate, concordando tuttavia con il senatore Rusconi sull'opportunità che i membri del Governo evitino simili affermazioni. Invita comunque a considerare che il ministro Bondi aveva già fornito ampie assicurazioni in ordine al reintegro del FUS proprio in Parlamento e, dunque, nella sede più appropriata.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Proposta di nomina del dottor Giorgio Tino a componente del Consiglio di amministrazione della Fondazione Centro sperimentale di cinematografia (n. 43)

(Parere al Ministro per i beni e le attività culturali, ai sensi dell'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 18 novembre 1997, n. 426, come modificato dal decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 32. Esame e rinvio)

Riferisce alla Commissione la relatrice COLLI (*PdL*), la quale ricorda in via preliminare che secondo l'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo n. 426 del 1997 il consiglio di amministrazione della Fonda-

zione Centro sperimentale di cinematografia è composto dal presidente, indicato dal Ministro per i beni culturali, e da quattro componenti designati, rispettivamente, tre dal Dicastero per i beni e le attività culturali e uno dal Ministero dell'economia e delle finanze. Rammenta inoltre che possono far parte del consiglio di amministrazione due ulteriori rappresentanti di soggetti pubblici o privati che partecipino alle attività della Fondazione con un contributo annuo di almeno un milione di euro.

Tiene poi a precisare che, con la nomina in esame, la composizione del consiglio di amministrazione può dirsi pressoché completa. Nel luglio 2008 la Commissione fu infatti chiamata ad esprimere il proprio parere sul rinnovo dei vertici del Centro, essendo scaduto il precedente quadriennio 2004-2008. Fa presente al riguardo che in quella occasione il Governo propose di confermare alla presidenza il professor Alberoni, rinnovando altresì l'incarico del signor Giancarlo Giannini, già membro del consiglio di amministrazione per un mandato su designazione del Ministero per i beni e le attività culturali. Gli altri due componenti indicati dal medesimo Dicastero furono il dottor Giuseppe (Pupi) Avati e il professor Dario Edoardo Viganò. Osserva altresì che a quel tempo non era stato invece nominato il quarto membro del consiglio, che – ribadisce – spetta al Ministero dell'economia indicare.

Riferisce quindi che a maggio 2009 è giunta dal Governo la proposta di nomina di un ulteriore componente del consiglio di amministrazione in rappresentanza della regione Sicilia, in qualità di soggetto pubblico che contribuisce finanziariamente alle attività della Fondazione. Rammenta che anche in quel caso la Commissione ha espresso un parere favorevole alla nomina del dottor Sergio Gelardi quale rappresentante della regione Sicilia in seno al consiglio di amministrazione.

Rimarca conclusivamente che l'attuale nomina integra definitivamente il consiglio di amministrazione, in quanto è pervenuta la designazione da parte del Ministero dell'economia, che ha proposto di riconfermare il dottor Giorgio Tino, già membro a partire dal 2006. In considerazione del suo prestigioso *curriculum*, raccomanda infine l'espressione di un parere favorevole.

Il senatore MARCUCCI (*PD*), intervenendo sull'ordine dei lavori, chiede che la votazione sia rinviata, onde consentire un maggiore approfondimento.

Il PRESIDENTE si dichiara disponibile ad un rinvio dell'esame.

Il senatore ASCIUTTI (*PdL*), pur rispettando la decisione di rinvio, afferma che avrebbe preferito procedere alla votazione, in quanto si tratta di un candidato riconfermato, al quale va riconosciuto un *curriculum* indubbiamente prestigioso e sul quale in passato si è registrato consenso trasversale. Stigmatizza quindi che in tal modo si allungano inutilmente i tempi d'esame.

Il seguito dell'esame è rinviato.

Schema di decreto ministeriale recante la tabella triennale relativa ai soggetti beneficiari dei finanziamenti per iniziative finalizzate alla diffusione della cultura scientifica e tecnologica (n. 108)

(Parere al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 28 marzo 1991, n. 113, come sostituito dall'articolo 1, comma 1, della legge 10 gennaio 2000, n. 6. Esame e rinvio)

Riferisce alla Commissione il presidente relatore POSSA (*PdL*), il quale osserva anzitutto che la Commissione è chiamata a rendere un parere ai sensi della legge n. 6 del 2000 inerente iniziative per la diffusione della cultura scientifica e tecnologica. L'atto in titolo reca quindi l'elenco degli enti da inserire nella tabella triennale 2009-2011, in possesso dei requisiti di cui all'articolo 1, comma 3, della predetta legge n. 6. Dopo aver comunicato che, con decreto ministeriale 27 marzo 2009, è stata assegnata per l'anno finanziario 2009 la somma di 5,5 milioni per la tabella triennale, di 1,9 milioni per i progetti annuali, e di 1,6 milioni per gli accordi di programma, si sofferma brevemente sull'istruttoria svolta dal comitato tecnico scientifico, nominato dall'allora ministro Mussi e presieduto su delega di quest'ultimo dal professor Luigi Berlinguer.

Rende quindi noto che sono pervenute 48 domande, di cui 5 dichiarate inammissibili, mentre 19 sono state ammesse al finanziamento; tra queste pone in luce in particolare la Fondazione IDIS – Città della scienza di Napoli, la Fondazione Museo Leonardo da Vinci di Milano e l'Istituto e Museo di Storia della Scienza di Firenze, sui quali è concentrata la maggior parte del finanziamento disponibile. Essi beneficiano infatti di un contributo complessivo di oltre quattro milioni di euro. A seguire si colloca il Laboratorio dell'immaginario scientifico di Trieste, che riceve 320.000 euro.

Nel preannunciare un orientamento favorevole, si rammarica tuttavia che sia stata esclusa la Fondazione Rosselli, presente invece nel precedente triennio, con la motivazione di aver svolto limitate attività privilegiate dalla legge n. 6 del 2000 e di avere vocazioni istituzionali in altri campi della cultura e della ricerca, pur essendosi molto impegnata nell'ultimo triennio nella divulgazione della cultura scientifica. Segnala infine l'esclusione anche della Fondazione Umberto Veronesi, giudicata di indubbio valore ma non idonea a rientrare nella tabella triennale in considerazione dell'eccessiva specializzazione delle iniziative svolte in settori peraltro più strettamente attinenti al Ministero della salute.

Il senatore RUSCONI (*PD*) chiede maggiori dettagli sul confronto tra l'ammontare dell'attuale finanziamento e quello del precedente riparto.

Il senatore VALDITARA (*PdL*) domanda chiarimenti circa le modalità di aggiornamento della tabella, di cui rileva il carattere triennale, esprimendo un auspicio affinché nei prossimi anni il finanziamento alla

Fondazione Museo Nazionale della Scienza e della Tecnologia Leonardo da Vinci possa essere incrementato.

Il presidente relatore POSSA (*PdL*) fa presente anzitutto al senatore Rusconi che nel triennio precedente il contributo era pari a 5,68 milioni di euro e che anche in quel caso le risorse si concentravano maggiormente sui tre enti di Napoli, Milano e Firenze, già menzionati.

Risponde infine al senatore Valditara precisando che gli enti finanziabili nel triennio restano quelli elencati nella tabella, mentre l'entità del contributo dipende dallo stanziamento previsto annualmente dalla legge finanziaria.

Il seguito dell'esame è rinviato.

Schema di decreto ministeriale recante riparto dello stanziamento iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca per l'anno 2008, relativo a contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi, con riferimento agli enti privati di ricerca (n. 109)

(Parere al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, ai sensi dell'articolo 32, comma 2, della legge 28 dicembre 2001, n. 448. Esame e rinvio)

Riferisce alla Commissione il presidente relatore POSSA (*PdL*), il quale evidenzia preliminarmente che, con decreto ministeriale n. 44 del 2008, è stato istituito un apposito elenco avente efficacia triennale con riferimento agli enti privati di ricerca, i quali ricevono finanziamenti statali purché in possesso di determinati requisiti. L'atto in titolo si colloca dunque in una prospettiva innovativa ed ha ad oggetto il riparto, per l'anno finanziario 2008, di risorse destinate agli istituti inseriti nella tabella triennale (2008-2010).

L'ammontare dello stanziamento è di circa 7,6 milioni di euro, al netto dell'importo di 1,5 milioni di euro, già erogato all'Istituto San Pio V nel 2008 a fronte di una mancata assegnazione relativa al 2007. Dopo aver dato conto della composizione della commissione ministeriale per la valutazione delle domande di assegnazione e dei relativi criteri utilizzati per la distribuzione dei contributi, comunica che sono pervenute 147 domande, di cui 31 giudicate inammissibili. La summenzionata commissione – prosegue il Presidente relatore – ha reputato meritevoli di finanziamento 88 enti, di cui solo 10 beneficiari di risorse comprese fra 100 e 200.000 euro e 5 destinatari di uno stanziamento superiore a 200.000 euro; si registra dunque a suo giudizio una certa dispersione di risorse.

Nel segnalare che il contributo massimo spetta all'Istituto *European Brain Research Institute* (EBRI), che riceve 485.000 euro, si sofferma sugli ambiti di ricerca affrontati dai vari enti, che spaziano, fra l'altro, dalla filosofia alla religione, alla storia, alla politica, alla geografia, all'economia e all'elettronica, preannunciando infine un orientamento favorevole.

Il senatore ASCIUTTI (*PdL*) domanda chiarimenti circa il contributo alla Fondazione CRUI.

Il senatore RUSCONI (*PD*) pone preliminarmente una questione di metodo, ritenendo opportuno un maggiore approfondimento sugli enti ammessi al finanziamento, stante l'elevato numero di richieste; in caso contrario, il parere della Commissione risulterebbe poco incisivo e sarebbe pertanto preferibile che il Ministero si assumesse la responsabilità esclusiva del riparto.

Il seguito dell'esame è rinviato.

IN SEDE DELIBERANTE

(1733) Deputato RUBEN ed altri. – Concessione di un contributo in favore della Fondazione Centro di documentazione ebraica contemporanea – CDEC – organizzazione non lucrativa di utilità sociale, approvato dalla Camera dei deputati

(Discussione e rinvio)

Riferisce alla Commissione il relatore BEVILACQUA (*PdL*) il quale, nel ricordare che il disegno di legge in titolo è stato presentato su iniziativa dei deputati del Popolo della Libertà e del Partito Democratico ed è stato approvato dalla Camera dei deputati, fa presente che esso reca la concessione di un contributo per la Fondazione Centro di documentazione ebraica contemporanea (CDEC), la quale è un istituto storico culturale indipendente, con sede in Milano, senza fini di lucro e con personalità giuridica. Precisa in proposito che essa prosegue l'attività dell'omonimo Istituto creato dalla Federazione giovanile ebraica d'Italia nel 1955, è posta sotto l'egida dell'Unione delle comunità ebraiche italiane ed è soggetta alla vigilanza del Ministero per i beni e le attività culturali.

Sottolinea inoltre che durante l'esame in prima lettura, avvenuto peraltro in sede legislativa, si è registrato un ampio consenso sul provvedimento, sia da parte della Presidente relatrice, onorevole Aprea, sia da parte dei membri della Commissione; si è resa necessaria tuttavia una modifica per recepire il parere della Commissione bilancio circa l'individuazione della copertura finanziaria all'onere recato dalla proposta di legge.

Entrando nel merito dell'attività della Fondazione, rammenta poi che essa consiste nel promuovere lo studio della cultura e della realtà ebraica, con particolare riferimento all'Italia e all'età contemporanea, assicurando la raccolta di ogni relativa documentazione. Evidenzia indi che l'Istituto intende inoltre contrastare ogni forma di razzismo e di antisemitismo e che il materiale di interesse storico, archivistico e bibliografico acquisito è patrimonio inalienabile dell'ebraismo italiano. La Fondazione persegue pertanto esclusivamente finalità di solidarietà sociale nel campo della promozione della cultura e della valorizzazione delle cose di interesse artistico e storico, comprese le biblioteche.

Segnala altresì che per il raggiungimento dei propri obiettivi, la Fondazione: conduce e incentiva iniziative secondo i criteri del rigore scientifico e dell'indipendenza della ricerca, anche sul piano dell'aggiornamento e della formazione; conserva e incrementa la biblioteca e l'emeroteca specializzate, gli archivi di documentazione storica, nonché la raccolta documentaria sull'antisemitismo; mette a disposizione del pubblico il materiale acquisito; cura la pubblicazione di studi condotti sulle tematiche proprie; collabora con altri istituti simili in Italia e all'estero.

Dà quindi conto dei cinque settori principali di lavoro in cui è articolata la Fondazione (biblioteca, videoteca, archivio storico, archivio del pregiudizio e dell'antisemitismo, didattica della *Shoah*), ciascuno dei quali conserva una cospicua documentazione.

Puntualizza in seguito che la Fondazione è inserita nella tabella degli istituti culturali sostenuti dal Ministero per i beni e le attività culturali, ai sensi della legge n. 534 del 1996. Al riguardo, ricorda che lo schema di decreto recante la predetta tabella per il triennio 2009-2011, già esaminato dalla Commissione (atto n. 102), prevede l'assegnazione alla Fondazione di un contributo ordinario annuale pari a 45.000 euro. In considerazione delle meritorie attività poste in essere dall'Istituto e allo scopo di sostenere l'azione, il disegno di legge in esame dispone quindi la concessione di un contributo ulteriore pari a 300.000 euro annui a decorrere dall'anno 2009, da corrispondere mediante riduzione della dotazione del Fondo per gli interventi strutturali di politica economica.

Il seguito della discussione è rinviato.

La seduta termina alle ore 16,25.

LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8^a)

Mercoledì 16 settembre 2009

126^a Seduta

Presidenza del Presidente

GRILLO

Interviene il sottosegretario di Stato per le infrastrutture e per i trasporti Giachino.

La seduta inizia alle ore 16,30.

IN SEDE REFERENTE

(1720) Disposizioni in materia di sicurezza stradale, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge di iniziativa dei deputati Zeller e Brugger; Contento; Anna Teresa Formisano e Nunzio Francesco Testa; Meta ed altri; Carlucci; Lulli ed altri; Conte; Velo ed altri; Boffa ed altri; Velo ed altri; Vannucci; Lorenzini ed altri; Moffa ed altri; Minasso ed altri; Giammanco; Guido Dussin ed altri; Cosenza; Barbieri; Stasi; Bratti e Motta e dei disegni di legge d'iniziativa del Consiglio regionale del Veneto

(97) Marco FILIPPI ed altri. – *Misure per il miglioramento della sicurezza stradale e la prevenzione degli incidenti con veicoli e delega al Governo per il riordino della segnaletica stradale*

(116) CUTRUFO. – *Modificazioni al codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, finalizzate all'incentivazione della mobilità con motocicli*

(129) PORETTI e PERDUCA. – *Restituzione dei ciclomotori sequestrati o confiscati ai sensi del decreto-legge 30 giugno 2005, n. 115, convertito, con modificazioni, in legge 17 agosto 2005, n. 168*

(363) GARRAFFA. – *Norme in materia di occupazione abusiva degli spazi di sosta riservati ai veicoli delle persone invalide*

(669) DIVINA. – *Modifiche al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, recante il nuovo codice della strada, in materia di educazione stradale*

(685) DIVINA. – *Modifiche all'articolo 116 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, in materia di istituzione del delitto di guida di mezzi a motore senza patente*

(951) LANNUTTI ed altri. – *Modifiche al codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, in materia di utilizzo di apparecchi per la rilevazione della velocità*

(1127) *CUTRUFO*. – *Istituzione della guida accompagnata a sedici anni ed altre norme legate alla sicurezza stradale*

(1242) *COSTA*. – *Ampliamento delle professionalità mediche deputate alla certificazione delle patenti di guida e nautiche*

(1444) *D'AMBROSIO LETTIERI ed altri*. – *Disposizioni per il divieto di vendita e di somministrazione di bevande alcoliche ai minori di anni diciotto e per la prevenzione dei danni e degli incidenti stradali legati al consumo di alcol*

(1482) *SARO ed altri*. – *Disposizioni in materia di guidatore designato e guidatore singolo, nonché in materia di vendita e di somministrazione di alimenti e bevande alcoliche*

(1487) *CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO*. – *Disposizioni per la disciplina e la diffusione della pratica del guidatore designato*

(1601) *ZANETTA ed altri*. – *Modifica all'articolo 162 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, in materia di dispositivi di sicurezza contro gli incendi automobilistici*

(1667) *MUSSO*. – *Modifiche all'articolo 201 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, in materia di accertamento e notifica di infrazione*

(1732) *COMINCIOLI ed altri*. – *Modifiche all'articolo 170 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, in materia di trasporto di bambini sui ciclomotori e sui motoveicoli*
– e petizioni nn. 42, 79, 84, 99, 153, 220, 231, 277, 291, 348, 353, 377, 387, 433, 472, 513, 514, 546, 635, 670, 731, 776 e 804 ad essi attinenti

(Esame del disegno di legge n. 1732, congiunzione con il seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge nn. 1720, 97, 116, 129, 363, 669, 685, 951, 1127, 1242, 1444, 1482, 1487, 1601, 1667 e rinvio. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge nn. 1720, 97, 116, 129, 263, 669, 685, 951, 1127, 1242, 1444, 1482, 1487, 1601 e 1667, congiunzione con l'esame del disegno di legge n. 1732 e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta antimeridiana del 29 luglio scorso.

Il relatore, senatore *CICOLANI (PdL)* riferisce brevemente in merito al disegno di legge n. 1732, assegnato alla Commissione successivamente all'ultima seduta dedicata all'esame congiunto delle altre proposte legislative riguardanti la sicurezza stradale.

Ricorda, tra l'altro, come il disegno di legge n. 1732 miri ad inserire nel codice della strada una nuova norma diretta a tutelare la sicurezza dei bambini di statura inferiore a 1,50 metri trasportati a bordo di ciclomotori e motocicli a due o tre ruote, prevedendo l'obbligo di sistemare i bambini su un apposito sedile di sicurezza omologato secondo le normative ministeriali.

In considerazione del contenuto del disegno di legge suddetto, ne propone l'abbinamento agli altri progetti legislativi già incardinati, al fine di procedere all'esame congiunto.

La Commissione conviene.

Il presidente *GRILLO*, dopo aver ringraziato il Relatore, dichiara aperta la discussione generale.

Il senatore MENARDI (*PdL*) pone l'attenzione sull'esigenza di un'applicazione graduale e razionale delle norme volte alla limitazione dell'utilizzo di bevande alcoliche da parte di conducenti di veicoli a motore; infatti, è frequente il caso di persone, in particolare autotrasportatori, che a seguito di un'episodica e del tutto isolata violazione del limite, siano stati sanzionati con la prolungata interdizione alla guida, con effetti economicamente pregiudizievoli per le loro famiglie. Nel ribadire, pertanto, la necessità di formulare una normativa ragionevole che tenga conto della specificità delle singole fattispecie, invita il Relatore ad acquisire dati statistici sull'incidentalità, dai quali potrà presumibilmente emergere come la maggior parte dei sinistri automobilistici sia imputabile all'abuso di sostanze stupefacenti, eventualmente unite all'abuso di sostanze alcoliche, ma raramente al solo abuso di alcool.

Il senatore VIMERCATI (*PD*), dopo aver manifestato disponibilità ad un celere esame del disegno di legge n. 1720, solleva, tuttavia, una forte critica a quello che pare esserne uno dei principali criteri ispiratori, ossia la tendenza a comminare sanzioni estremamente pesanti, compreso il ritiro della patente, senza che ciò sia accompagnato dallo stanziamento di risorse che mettano le forze dell'ordine nella condizione di effettuare un'adeguata attività di sorveglianza delle strade e di prevenzione delle violazioni. Tutto ciò rischia di portare all'approvazione di norme draconiane, al solo fine di offrire all'opinione pubblica uno specchietto per le allodole, senza che ne segua un'effettiva attività di controllo ed un reale decremento delle violazioni al codice della strada; andrebbe quindi posta l'attenzione sulla natura, non solo sanzionatoria, ma anche preventiva ed educativa delle norme di sicurezza.

Un secondo profilo che desta forte perplessità concerne la previsione secondo cui i proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate per violazioni del codice della strada siano destinate all'ente proprietario della strada: si tratta di una norma lesiva dell'autonomia degli enti locali, che potrebbe oltretutto condurre ad effetti distorsivi, quale, a titolo esemplificativo, la possibile inerzia della polizia municipale, che sarebbe indotta a non applicare sanzioni dinanzi a violazioni commesse su strade provinciali, dal momento che solo la Provincia, anziché il Comune, beneficerebbe del relativo introito.

Il senatore BORNACIN (*PdL*) censura preliminarmente l'inserimento nel codice della strada – oltretutto ad opera di un provvedimento eterogeneo e non attinente la materia della sicurezza stradale quale la legge n. 94 del 2009 («Disposizioni in materia di sicurezza pubblica») – della sanzione consistente nella decurtazione dei punti della patente per la guida delle automobili nei riguardi dei ciclisti: tale norma, oltre a violare palesemente il principio di eguaglianza, dal momento che non tutti i ciclisti sono necessariamente provvisti di patente automobilistica, presenta forti problemi applicativi.

Per quanto riguarda, poi, i limiti all'utilizzo di sostanze alcoliche, pur condividendo la necessità di comminare sanzioni incisive, auspica una condotta più coerente da parte delle istituzioni, considerato che in varie manifestazioni organizzate o patrocinata dalle amministrazioni pubbliche, è frequente la vendita di bevande alcoliche anche a minorenni.

Da ultimo, richiama l'attenzione sul frequente utilizzo, da parte dei conducenti di veicoli a motore, dei telefoni cellulari in assenza dei prescritti auricolari, rilevando come tale condotta sia potenzialmente più pericolosa della guida in stato di ebbrezza, in assenza di un idoneo apparato preventivo e sanzionatorio.

La senatrice DONAGGIO (PD) auspica innanzitutto che si proceda al coordinamento fra il disegno di legge n. 1720 e le modifiche al codice della strada introdotte dalla legge n. 94 del 2009, al fine di giungere ad una sistematizzazione organica dell'intera normativa sulla sicurezza stradale.

Successivamente, si associa alle critiche sulla previsione della decurtazione dei punti della patente nei confronti dei ciclisti, stigmatizzando più in generale la predisposizione di norme «manifesto» recanti sanzioni estremamente pesanti, ma poi di difficile applicazione, con conseguente detrimento del principio della certezza sanzionatoria.

Al riguardo, denuncia come il patto di stabilità interno impedisca a molti comuni di procedere all'assunzione di un numero di vigili urbani adeguato alle esigenze di controllo stradale; considerato che la vigilanza sul territorio rappresenta un requisito indispensabile a favorire la diminuzione degli incidenti stradali, suggerisce che la Commissione svolga un ciclo di audizioni volte a verificare l'andamento negli ultimi anni, dei controlli di sicurezza sulle strade.

Svolge poi una riflessione sulla necessità di perfezionare la portata normativa dell'articolo 28 del disegno di legge n. 1720, predisponendo un meccanismo che imponga alle concessionarie autostradali di attuare tempestivamente la messa in sicurezza dei tratti a rischio.

Si sofferma, da ultimo, sulle tematiche concernenti la circolazione dei mezzi pesanti e l'incidentalità nelle aree urbane: sul primo punto, auspica che si apra un confronto serio e costruttivo con le associazioni degli auto-trasportatori, mentre, sul secondo aspetto, reputa necessario obbligare i comuni a rendere più sicura la propria rete stradale.

Il presidente GRILLO, dopo aver ringraziato i senatori intervenuti, rinvia il seguito della discussione generale ad altra seduta.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 17.

LAVORO, PREVIDENZA SOCIALE (11^a)

Mercoledì 16 settembre 2009

102^a Seduta*Presidenza del Presidente*

GIULIANO

*La seduta inizia alle ore 15,30.**IN SEDE CONSULTIVA***(1691) Istituzione del Ministero della salute e incremento del numero complessivo dei Sottosegretari di Stato**(Parere alla 1^a Commissione. Esame e rinvio)

Il presidente GIULIANO (*PdL*), introduce l'esame del disegno di legge governativo n. 1691, che prevede l'istituzione del Ministero della salute come dicastero autonomo, scorporandone le attribuzioni dall'attuale Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali. Dopo aver ripercorso le tappe normative che hanno riguardato il tema, a partire dalla delega conferita dall'articolo 11 della legge n. 59 del 1997 (cosiddetta «Basanini 1»), segnala che il nuovo assetto del Governo ha trovato attuazione all'inizio della legislatura in corso. Il decreto-legge 16 giugno 2008 n. 85 ha infatti individuato i 12 Ministeri ed ha disciplinato il trasferimento delle competenze e delle risorse umane, strumentali e finanziarie; in quest'ambito è stata prevista la confluenza del Ministero della salute nel nuovo Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali. Lo scorso 8 maggio il Consiglio dei ministri ha poi adottato un complesso di deliberazioni destinate a rimodulare alcuni aspetti della struttura del Governo: accanto alla nomina del Ministro senza portafoglio per il turismo e all'attribuzione del titolo di Vice Ministro a cinque Sottosegretari, è stato approvato il disegno di legge ora in esame.

Si sofferma quindi diffusamente sull'articolato del disegno di legge, segnalando che da esso discenderà l'incremento dei componenti del Governo, che passa dagli attuali 60 a 63, e la nomina di altri due Sottosegretari al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e proponendo conclusivamente di esprimere, per quanto di competenza, un parere favorevole.

Il senatore ROILO (*PD*), pur dicendosi favorevole allo scorporo, peraltro già caldeggiato dal precedente Esecutivo e destinato a sanare distonie di funzionamento emerse fin dall'inizio della legislatura, ritiene tuttavia eccessiva la previsione di due ulteriori Sottosegretari di Stato al Ministero del lavoro e delle politiche sociali. Non condivide inoltre il ruolo rilevante che verrebbe attribuito al Ministero dell'economia e delle finanze per gli aspetti finanziari della materia sanitaria. Per queste ragioni, anticipa il voto di astensione del suo Gruppo.

La senatrice CARLINO (*IdV*) ritiene che né la relazione illustrativa né la relazione tecnica al disegno di legge contengano motivazioni idonee a giustificare la costituzione del nuovo Ministero della salute e l'incremento della compagine governativa. Del pari, non reputa chiare le motivazioni alla base dell'onere complessivo annuo riferito al trattamento spettante ai componenti aggiuntivi del Governo. Se, inoltre, i nuovi oneri verrebbero coperti dalle risorse «assegnate a legislazione vigente», sembrerebbe che gli stipendi e le diarie del nuovo Ministro e dei nuovi Sottosegretari di Stato provengano da fondi già stanziati per la tutela della salute pubblica, per le politiche del lavoro e per le politiche sociali. Giudicando dunque insufficienti gli elementi allo stato a disposizione, sollecita un approfondimento della materia.

Il presidente GIULIANO prende atto della richiesta di chiarimenti testé avanzata e rinvia pertanto il seguito dell'esame ad una successiva seduta.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(1734) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di stabilizzazione e di associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Montenegro, dall'altra, con Allegati, Protocolli e Atto finale con dichiarazioni allegate, fatto a Lussemburgo il 15 ottobre 2007, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 3^a Commissione. Esame. Parere favorevole)

Il presidente GIULIANO (*PdL*), illustra il disegno di legge, segnalando specificamente le norme di competenza della Commissione. In considerazione del contenuto del provvedimento e considerate le rilevanti disposizioni in materia di circolazione dei lavoratori e dei prestatori di servizi, nonché le norme di coordinamento di natura contributivo-previdenziale, che potranno favorire la progressiva integrazione dei nuovi paesi balcanici nei meccanismi dell'Unione, propone l'espressione di un parere favorevole.

Il senatore ROILO (*PD*) e la senatrice CARLINO (*IdV*) annunciano il voto favorevole dei rispettivi gruppi.

Previa verifica della presenza del prescritto numero di senatori, il PRESIDENTE relatore mette ai voti la proposta di parere favorevole da lui formulata, che è approvata all'unanimità.

IN SEDE DELIBERANTE

(392) BASSOLI ed altri. – *Misure per il riconoscimento di diritti alle persone sordocieche*

(550) COSTA. – *Norme per il riconoscimento della sordocecità quale disabilità unica*

(918) NESSA ed altri. – *Riconoscimento dei diritti delle persone sordo – cieche*

(Rinvio della discussione congiunta)

Il presidente GIULIANO sospende la seduta per consentire l'arrivo del rappresentante del Governo, condizione imprescindibile per affrontare la discussione.

La seduta, sospesa alla ore 15,45, è ripresa alle ore 16,05.

Il PRESIDENTE, constatata la perdurante assenza del rappresentante del Governo, impossibilitato a prendere parte ai lavori, rinvia la discussione congiunta ad altra seduta.

La discussione congiunta è quindi rinviata.

SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA DI DOMANI

Il PRESIDENTE avverte che, sentiti i componenti dell'Ufficio di Presidenza della Commissione, la seduta prevista per domani, 17 settembre, alle ore 15, è sconvocata.

La seduta termina alle ore 16,10.

IGIENE E SANITÀ (12^a)

Mercoledì 16 settembre 2009

104^a Seduta

Presidenza del Presidente

TOMASSINI

Interviene il vice ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali Fazio.

La seduta inizia alle ore 15,40.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il PRESIDENTE riferisce sulle determinazioni assunte dall'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi riunitosi prima dell'odierna seduta.

In tale sede, si è in primo luogo avviata la discussione sulla proposta di una indagine conoscitiva sull'utilizzo della pillola abortiva RU486, discussione che proseguirà in un Ufficio di Presidenza integrato che sarà convocato per domani, alle ore 14.

L'Ufficio di Presidenza integrato ha altresì stabilito che la prossima settimana, martedì 22 settembre, alle ore 15, proseguirà l'esame dell'Atto del Governo n. 107 e potrà eventualmente essere deliberata l'indagine conoscitiva menzionata. Mercoledì 23, alle ore 14,30, si prevede il seguito dell'indagine conoscitiva sull'*e-commerce* farmaceutico, nonché il seguito delle audizioni in sede informale sui disegni di legge nn. 8 e connessi (limiti al consumo di tabacco). Giovedì 24 settembre, alle ore 8,30, è prevista una seduta nella quale potrà essere avviata, qualora deliberata, l'indagine conoscitiva sulla pillola abortiva RU486 o potrà svolgersi l'illustrazione degli emendamenti presentati al disegno di legge n. 1142, assunto quale testo base per l'esame dei disegni di legge sulle professioni sanitarie infermieristiche.

Martedì 29 settembre, alle ore 14,30 potrà svolgersi una riunione dell'Ufficio di Presidenza integrato sulla programmazione dei lavori, con particolare riferimento all'avvio dell'*iter* di ulteriori disegni di legge, mentre alle 15,30 proseguirà, qualora deliberata, l'indagine conoscitiva sulla pil-

lola abortiva RU486. Mercoledì 30 settembre, alle ore 15 la seduta sarà dedicata al seguito dell'esame dell'atto del Governo n. 107, mentre giovedì 1° ottobre proseguiranno le audizioni in sede informale sui disegni di legge nn. 8 e connessi (limiti al consumo di tabacco).

Infine, su mandato dell'Ufficio di Presidenza integrato, si riserva di interpellare il Presidente della Commissione bilancio in merito ad alcuni disegni di legge sui quali non è ancora pervenuto il parere della medesima Commissione ed il Presidente della Commissione giustizia in merito alla definizione del programma ed all'avvio dell'indagine conoscitiva sullo stato della sanità negli istituti penitenziari.

La Commissione prende atto.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo recante individuazione dei nuovi servizi erogati dalle farmacie pubbliche e private operanti in convenzione con il Servizio sanitario nazionale (n. 107)

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 11, comma 2, della legge 18 giugno 2009, n. 69. Esame e rinvio)

Il relatore D'AMBROSIO LETTIERI (*PdL*) illustra il provvedimento in titolo, predisposto in attuazione della disciplina di delega di cui all'articolo 11, commi 1 e 2, della legge n. 69 del 2009, concernente l'individuazione, per le farmacie pubbliche e private, di nuovi servizi, da svolgere nell'ambito del Servizio sanitario nazionale, nonché la revisione dei requisiti di ruralità delle farmacie. In particolare, l'articolo 1, comma 2, dello schema individua i nuovi servizi, che le farmacie pubbliche e private, previa adesione del relativo titolare, possono svolgere nell'ambito del Servizio sanitario nazionale, nel rispetto delle previsioni dei piani socio-sanitari regionali e altresì, per le farmacie pubbliche, delle norme vigenti per gli enti locali in materia di patto di stabilità. Tra i nuovi servizi figurano la partecipazione delle farmacie al servizio di assistenza domiciliare integrata, mediante, tra l'altro, l'erogazione domiciliare di farmaci, nonché la collaborazione alle iniziative intese a garantire il corretto impiego dei medicinali prescritti e il relativo monitoraggio. Si prevede inoltre il concorso allo svolgimento (a livello nazionale e regionale) di programmi di educazione sanitaria e di campagne di prevenzione nonché l'erogazione di servizi di secondo livello rivolti ai singoli assistiti. Gli esercizi farmaceutici sono chiamati altresì a svolgere servizi di raccordo tra il cittadino e l'assistenza specialistica ambulatoriale (erogata da parte delle strutture sanitarie pubbliche e private accreditate).

Anche ai fini dello svolgimento dei nuovi servizi in oggetto, il rapporto tra le farmacie e il Servizio sanitario nazionale – come prevede il comma 4 dell'articolo 1 – resta disciplinato dallo strumento vigente della convenzione, mentre il successivo comma 5, riguarda la promozione, da parte del Servizio sanitario nazionale, della collaborazione interprofessionale.

nale dei farmacisti con i medici di medicina generale e i pediatri di libera scelta.

Dà quindi conto degli articoli 2 e 3 che recano novelle, rispettivamente, all'articolo 8 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, e all'articolo 4 della legge 30 dicembre 1991, n. 412, e successive modificazioni, a fini di coordinamento con il presente provvedimento.

Si sofferma poi sull'articolo 4 dello schema che concerne l'indennità annua di residenza in favore dei titolari di farmacie rurali, il cui ammontare varia in relazione a determinate fasce demografiche.

Segnala poi l'articolo 5, secondo il quale l'uso della denominazione farmacia e della croce di colore verde, su ogni supporto cartaceo, elettronico o di altro tipo, è riservato alle farmacie aperte al pubblico e a quelle ospedaliere, al fine di consentire ai cittadini un'immediata identificazione delle stesse.

In conclusione, nel preannunciare fin da ora il proprio orientamento favorevole, si riserva di formulare una proposta di parere alla luce dei rilievi che emergeranno nel corso della discussione generale.

Il senatore ASTORE (*IdV*) interviene incidentalmente rilevando come sia quanto mai opportuno, prima dell'apertura del dibattito, sollecitare il Governo a fornire un quadro organico sul complessivo riordino del settore farmaceutico entro il quale poter collocare anche il provvedimento in esame. Esistono in materia numerose ipotesi di riforma, come testimoniato dai vari disegni di legge all'esame della Commissione in sede referente, ognuno ispirato ad una filosofia e ad approccio culturale sensibilmente diverso; si rende pertanto necessario a suo avviso tracciare le linee fondamentali di un complessivo disegno di riforma, anche nella prospettiva di incentivare l'apporto collaborativo da parte delle forze di opposizione per la ricerca di una soluzione condivisa.

Il vice ministro FAZIO, rispondendo alle considerazioni del senatore Astore, fa presente come il Governo si sia limitato ad esercitare esclusivamente una delega legislativa che è stata conferita con riguardo ad un aspetto specifico del servizio farmaceutico. In proposito ritiene necessario che un intervento globale di riforma del settore sia riservato ad una specifica iniziativa parlamentare, analogamente a quanto avvenuto per la definizione della disciplina in merito alle cure palliative, il cui esame si è appena concluso presso la Camera dei deputati. Si dichiara ad ogni modo disponibile ad intervenire all'occorrenza per manifestare l'orientamento del Governo sulle soluzioni legislative che il Parlamento vorrà definire.

Il presidente TOMASSINI ringrazia il vice ministro Fazio e rinvia l'apertura della discussione generale alla prossima seduta.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE REFERENTE

(56) TOMASSINI. – *Disciplina delle attività nel settore funerario*

(95) Marco FILIPPI ed altri. – *Disposizioni fiscali in materia di prestazioni di cremazione*

(511) PORETTI e PERDUCA. – *Nuove norme in materia di dispersione e di conservazione delle ceneri*

(Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge nn. 56 e 511, congiunzione con l'esame del disegno di legge n. 95 e rinvio. Esame del disegno di legge n. 95, congiunzione con il seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge nn. 56 e 511 e rinvio)

Riprende l'esame congiunto sospeso nella seduta del 13 maggio 2009.

Il presidente TOMASSINI (*PdL*), assunte le funzioni di relatore, stante l'impossibilità ad intervenire nell'odierna seduta da parte del senatore Di Giacomo, illustra il disegno n. 95, inteso a introdurre alcune agevolazioni fiscali in materia di cremazione dei defunti.

Dà quindi conto dell'articolo 1, che concede il beneficio della detrazione, dall'imposta lorda IRPEF, di un importo pari al 19 per cento delle spese di cremazione sostenute per il coniuge, per i parenti ed affini ivi indicati, per gli affidati ed affiliati, analogamente a quella vigente per i servizi funebri.

Si sofferma poi sull'articolo 2, che riduce dal 20 per cento al 4 per cento l'aliquota IVA per le prestazioni per la cremazione effettuate da società ed associazioni private di cremazione, legalmente riconosciute, e sul successivo articolo 3, che riduce dal 20 per cento al 10 per cento l'aliquota IVA per le forniture di combustibili per le medesime attività di cremazione. Dà infine conto dell'articolo 4, concernente la copertura finanziaria.

Conclusivamente propone di congiungere l'esame del disegno di legge n. 95 con l'esame congiunto, già avviato, dei disegni di legge nn. 56 e 511.

La Commissione conviene con la proposta del Presidente relatore.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

(863) GASPARRI ed altri. – *Disposizioni normative in materia di medicinali ad uso umano e di riordino dell'esercizio farmaceutico*

(1377) RIZZI ed altri. – *Disposizioni in materia di disciplina della distribuzione delle specialità medicinali sul territorio*

(1417) CASTRO ed altri. – *Interventi in materia di assistenza farmaceutica territoriale*

(1627) ASTORE ed altri. – Disposizioni in materia di dispensazione dei medicinali

– e petizione 628 ad essi attinente

(Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge nn. 863, 1377 e 1417, congiunzione con l'esame del disegno di legge n. 1627 e rinvio. Esame del disegno di legge n. 1627 e congiunzione con il seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge nn. 863, 1377 e 1417 e rinvio)

Riprende l'esame congiunto sospeso nella seduta del 22 aprile 2009.

Il relatore D'AMBROSIO LETTIERI (*PdL*) riferisce in merito al disegno di legge n. 1627, il quale propone una revisione della normativa sulla distribuzione dei medicinali.

Tra le modifiche principali rispetto alla disciplina vigente, segnala la definizione di nuovi criteri per la distribuzione sul territorio delle farmacie, con l'individuazione di un parametro unico in sostituzione di quelli attuali, nonché l'abrogazione del divieto di cumulare l'esercizio della farmacia con quello di altre professioni o arti sanitarie, ammettendone lo svolgimento da parte di ogni avente titolo, in farmacia, ad eccezione dei professionisti abilitati alla prescrizione di medicinali. Si prevede, inoltre la revisione delle deroghe ai criteri summenzionati per la distribuzione sul territorio delle farmacie, nonché l'istituzione di una sede farmaceutica, da parte della Regione o della Provincia autonoma, in alcune aree e strutture particolari.

Si sofferma quindi sulle norme che dispongono lo svolgimento di una selezione pubblica nazionale, per titoli ed esami, ogni due anni, ai fini del conseguimento dell'idoneità alla titolarità di una farmacia, la revisione straordinaria della pianta organica delle sedi farmaceutiche e lo svolgimento di un concorso straordinario, per titoli di studio e professionali, per la copertura delle sedi, concorso bandito dalle singole Regioni o Province autonome.

Segnala infine le disposizioni che prevedono l'introduzione di contributi in favore delle farmacie disagiate, nonché la possibilità che, in alcune farmacie rurali, i farmacisti, se dotati di specifica formazione, pongano in essere interventi di primo soccorso e predispongano diete «personalizzate». Si propone infine che alcuni farmaci di automedicazione, individuati mediante redazione di un apposito elenco, possano essere venduti anche al di fuori delle farmacie e senza la presenza di un farmacista.

Conclusivamente propone di congiungere l'esame del disegno di legge n. 1627 con l'esame congiunto, già avviato, dei disegni di legge nn. 863 e connessi.

La Commissione conviene con la proposta avanzata dal relatore.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

SULL'EMERGENZA SANITARIA CONNESSA ALLA DIFFUSIONE DELL'INFLUENZA A (H1N1)

Il senatore ASTORE (*IdV*) manifesta l'esigenza di avviare al più presto una procedura informativa da dedicare all'emergenza connessa alla diffusione dell'influenza A da *virus* H1N1, anche alla luce dell'ampio clamore suscitato nell'opinione pubblica.

Il vice ministro FAZIO, nel preannunciare che analoga iniziativa verrà svolta presso la Commissione Affari sociali della Camera, si dichiara disponibile a riferire in qualsiasi momento dinanzi alla Commissione sanità del Senato sugli sviluppi in ambito clinico e sul fronte della prevenzione in merito all'emergenza pandemica da *virus* H1N1.

SULLA DEFINIZIONE DEL NUOVO PATTO PER LA SALUTE

La senatrice BASSOLI (*PD*) osserva come, in base a notizie apparse sulla stampa, si siano avute delle anticipazioni circa i contenuti della futura proposta del Governo alle Regioni sul «Patto per la salute», la cui intesa secondo l'intendimento dell'Esecutivo dovrebbe definirsi entro il 15 ottobre prossimo. Al riguardo, nel rilevare con preoccupazione le possibili conseguenze riguardo alle Regioni che versano in situazioni di dissesto finanziario, nonché in merito alle procedure di applicazione dei costi *standard*, sollecita l'avvio al più presto di una procedura informativa prima di tale data al fine di acquisire utili elementi di delucidazione.

Il vice ministro FAZIO assicura che si farà carico di rappresentare tale istanza al ministro Sacconi, tenuto conto che l'argomento in questione non riguarda l'ambito delle competenze rientranti nelle attribuzioni della delega di cui è titolare.

SUI QUESTIONARI RELATIVI ALL'INDAGINE CONOSCITIVA SUL TRASPORTO DEGLI INFERMI E SULLE RETI DI EMERGENZA E URGENZA

Il presidente TOMASSINI ricorda che nell'ambito dell'indagine conoscitiva sul trasporto degli infermi e le reti di emergenza-urgenza fu convenuto di elaborare una serie di questionari sulla materia oggetto di tale procedura informativa da inviare alle principali strutture sanitarie. Poiché si avvia alla conclusione la complessa fase preparatoria che ha consentito la definizione del supporto informatico necessario per acquisire i dati, comunica che nelle prossime settimane si procederà all'invio alle strutture interessate dei menzionati questionari riguardanti: l'attività dei pronto soccorso (dipartimento di emergenza ed accettazione); l'attività delle centrali operative 118; l'attività dei centri antiveleni; l'attività dei centri grandi

ustionati. Le risposte ai suddetti questionari dovranno pervenire entro il 31 dicembre 2009.

CONVOCAZIONE DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Il PRESIDENTE avverte che domani, giovedì 17 settembre, alle ore 14, è convocata una riunione dell'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi per l'esame della proposta di un'indagine conoscitiva sull'utilizzo della pillola abortiva RU486.

La seduta termina alle ore 16,10.

TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13^a)

Mercoledì 16 settembre 2009

115^a Seduta

Presidenza del Presidente

D'ALÌ

Intervengono, ai sensi dell'articolo 48 del Regolamento, l'ingegner Massimo Ippolito, del Dipartimento di ingegneria strutturale del Politecnico di Torino accompagnato dall'ingegner Guido Ferretti, dal dottor Luca Pardi e dal dottor Roberto Balma dello stesso Dipartimento, il dottor Fabio Passarelli ed il dottor Fabrizio Debernardi, responsabili del Dipartimento di ricerca e innovazione della cooperativa Arcobaleno, il dottor Alberto Poggio, del Dipartimento energetica del Politecnico di Torino, e l'ingegner Mario Gamberale, coordinatore dei gruppi di lavoro sul fotovoltaico del Kyoto Club.

La seduta inizia alle ore 15,05.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il PRESIDENTE comunica che è stata avanzata, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento, la richiesta di attivare l'impianto audiovisivo in modo da consentire la speciale forma di pubblicità della seduta ivi prevista. Avverte che, ove la Commissione convenga sull'utilizzazione di tale forma di pubblicità, il Presidente del Senato ha già preannunciato il proprio assenso.

Non facendosi osservazioni, la forma di pubblicità di cui all'articolo 33, comma 4, del Regolamento, viene adottata per il prosieguo dei lavori.

PROCEDURE INFORMATIVE

Seguito dell'indagine conoscitiva sulle problematiche relative alle fonti di energia alternative e rinnovabili, con particolare riferimento alla riduzione delle emissioni in atmosfera e ai mutamenti climatici, anche in vista della Conferenza COP 15 di Copenhagen: audizione di rappresentanti del Politecnico di Torino, di Coop Arcobaleno e di Kyoto Club

Riprende l'indagine conoscitiva in titolo, sospesa nella seduta di ieri.

Il presidente D'ALÌ introduce l'audizione dei rappresentanti del Politecnico di Torino, di Coop Arcobaleno e di Kyoto Club.

Il dottor DEBERNARDI ripercorre brevemente le vicende istitutive della Cooperativa sociale Arcobaleno, che nel tempo ha diversificato i settori della propria attività impegnandosi anche nel settore delle energie rinnovabili, nell'ambito del quale ha sviluppato uno specifico progetto di ricerca con un approccio multidisciplinare avente ad oggetto l'energia ricavabile dalla biomasse acquatiche.

Il dottor PASSARELLI illustra preliminarmente le diverse tipologie di biomasse destinate ad impieghi energetici soffermandosi in particolare su quelle derivanti da specie vegetali. Tra queste le microalghe – composte da proteine, lipidi e carboidrati – rappresentano una tipologia particolarmente interessante sotto il profilo dell'impiego energetico poiché richiedono limitate quantità di energia per la loro produzione, non richiedono l'impiego di estese superfici coltivabili, e non producono emissioni dannose. Il raffronto con altre tipologie di biomasse, quali il mais o la soia evidenzia un potenziale di produzione di olio combustibile indubbiamente superiore con notevoli margini di miglioramento. La resa energetica delle microalghe risulta infatti essere fino a trenta volte superiore rispetto a quella delle biomasse tradizionali. Le microalghe consentono inoltre di catturare significative quantità di anidride carbonica e possono essere proficuamente impiegate per il biorisanamento delle acque inquinate. Illustra quindi le principali criticità del processo di accrescimento delle biomasse, soffermandosi in particolare sui vantaggi offerti dai sistemi di coltivazione delle microalghe con l'impiego di bacini aperti o di fotobioreattori, e descrive il processo che attraverso la generazione delle microalghe permette di produrre le relative biomasse. Dopo aver illustrato alcuni esempi di applicazione industriale di biomasse derivanti dalle microalghe nel settore dei biocarburanti, farmaceutico e della produzione dei colori, si sofferma sulle attuali linee di ricerca interessate alla produzione di *biodiesel*, biomolecole, risanamento di acque reflue contaminate e cattura dell'anidride carbonica. I soggetti interessati in tali attività di ricerca sono le grandi aziende multinazionali, le quali intervengono con investimenti cospicui, e le istituzioni di ricerca quali le Università di Firenze, Napoli, Torino, Cagliari e Padova e l'Enea. Descrive infine il progetto denominato «AlgaeNRG», ideato e sviluppato dalla Cooperativa Arcobaleno.

L'ingegner POGGIO illustra l'impiego delle biomasse tradizionali – colza, girasole e soia – per la produzione di oli vegetali, evidenziando la resa per ettaro coltivato ed evidenziando i notevoli vantaggi in termini di resa offerti dall'impiego di biomasse ottenute dalle microalghe. Queste consentono infatti una resa pari almeno a 25 volte quella delle tradizionali

colture oleaginose le quali richiedono una superficie coltivabile molto più estesa. Si sofferma inoltre sul funzionamento della filiera degli oli vegetali riportando un confronto fra i dati quantitativi nazionali e quelli dei principali Paesi esteri che operano in tale settore.

Il senatore DELLA SETA (PD) chiede se i progetti illustrati dai rappresentanti della cooperativa Arcobaleno rientrano tra quelli finanziati dal Ministero dello sviluppo economico nel programma di sviluppo energetico per il 2015.

L'ingegner POGGIO fa presente che la natura di tali progetti, a metà tra la ricerca e l'applicazione industriale, richiede sia il finanziamento regionale che quello statale.

Il presidente D'ALÌ dichiara conclusa l'audizione dei rappresentanti della cooperativa Arcobaleno ed introduce l'audizione dei rappresentante del Kyoto Club.

L'ingegner GAMBERALE, dopo aver riassunto gli impegni alla riduzione dei gas climalteranti contratti dall'Italia a seguito del Protocollo di Kyoto e della più recente normativa comunitaria, riassume le condizioni di contesto che inducono il nostro Paese ad incentivare la ricerca nel settore delle fonti di energia alternative. Gli obiettivi fissati a livello comunitario comportano infatti l'implementazione di un ampio spettro di interventi nel settore delle fonti rinnovabili elettriche e termiche, dei biocarburanti e del risparmio energetico. L'Italia resta sempre uno dei Paesi con il maggior contributo percentuale di produzione da fonte rinnovabile, grazie agli interventi realizzati prevalentemente nel secolo scorso, anche se la produzione di energia da fonte rinnovabile ha registrato nel corso del 2007 una leggera flessione causata dalla perdita di idraulicità dei bacini idroelettrici. Il *trend* negativo si è però invertito nel 2008 e nei primi mesi di quest'anno. Negli ultimi cinquant'anni inoltre la produzione di energia da fonte rinnovabile è rimasta pressoché invariata mentre è aumentata di circa sei volte la produzione energetica lorda. Nel corso dell'anno passato si è avuto un grande sviluppo del settore eolico e fotovoltaico, il cui potenziale rimane ancora largamente non sfruttato, contrariamente a ciò che avviene per il settore idroelettrico, giunto ormai all'86 per cento di impiego del suo potenziale. Illustra quindi alcune tabelle che riportano la potenza elettrica prodotta nel 2008 riferita alle fonti energetiche rinnovabili nel nostro Paese, sottolineando che gli obiettivi energetici sia sul fronte elettrico che su quello termico sono estremamente ambiziosi e per il loro raggiungimento devono essere esplorate tutte le tecnologie disponibili, con particolare attenzione a quelle che presentano i maggiori margini di crescita, quali quella solare fotovoltaica, solare termica e termodinamica e quella eolica. Anche l'uso delle bio-

masse presenta un buon potenziale, pur con talune criticità relative alla filiera di approvvigionamento. Al fine di promuovere lo sviluppo del fotovoltaico, occorre ridurre, sia pure in modo non eccessivo, gli incentivi per gli impianti a terra, tener fermi gli incentivi per gli impianti integrati su strutture edilizie, estendere il conto energia agli impianti a concentrazione ed introdurre l'obbligo di installazione del fotovoltaico per le coperture dei nuovi edifici e per le ristrutturazioni. La promozione dell'eolico va perseguita semplificando le procedure autorizzative degli impianti, armonizzando le norme regionali ed emanando le attese linee guida per l'inserimento dell'eolico nel paesaggio. Quanto poi alle biomasse, al biogas e agli oli vegetali, si tratta di promuovere esclusivamente gli impianti che realizzano una effettiva cogenerazione attraverso interventi distribuiti di piccola taglia, sino a 3 MW, che impieghino biomassa con garanzia di origine. Nel caso della geotermia, occorre semplificare i procedimenti autorizzativi per gli impianti di climatizzazione che impiegano pompe di calore geotermiche e dare seguito agli strumenti attuativi previsti dalla legge n. 99 del 2009.

Il senatore RANUCCI (*PD*) chiede maggiori informazioni circa lo sfruttamento del moto ondoso.

L'ingegner GAMBERALE fa presente che il potenziale energetico offerto dal moto ondoso del Mediterraneo è piuttosto scarso in considerazione soprattutto delle caratteristiche delle correnti e delle maree.

Il senatore ORSI (*PdL*) domanda se esistano parametri statistici o tecnici standardizzati riguardo il rapporto tra potenza installata e potenza prodotta e chiede maggiori informazioni in ordine al minieolico.

Il senatore DELLA SETA (*PD*) chiede maggiori informazioni in ordine al solare termico, che costituisce indubbiamente una fonte di grande interesse da incentivare in modo efficace ed uniforme nell'intero territorio nazionale.

L'ingegner GAMBERALE, dopo aver osservato che fonti come l'eolico ed il fotovoltaico registrano un rapporto pari all'11 per cento tra potenza installata e potenza prodotta, fa presente che oggi solo una piccola frazione del patrimonio edilizio è sfruttata per la produzione di energia dal sole e pertanto non si pone un problema di concorrenza tra il solare termico e quello fotovoltaico. Peraltro, il solare termico ha un notevole livello di incentivazione in Italia, solo che l'assenza di coerenti e chiare indicazioni statali fa sì che a livello locale si registrino spesso serie difficoltà di tipo amministrativo e autorizzatorio. La legge finanziaria per il 2008 ha introdotto una interessante tariffa incentivante per il minieolico, anche se permangono ostacoli burocratici spesso insormontabili per il normale cittadino.

Il dottor PARDI sottolinea la necessità di dare un grande impulso allo sviluppo delle fonti rinnovabili e ricorda che l'Agenzia internazionale per l'energia ha lanciato recentemente un autorevole e forte allarme sul *trend* di crescita del prezzo del petrolio.

L'ingegner IPPOLITO rileva che nel valutare sotto il profilo economico il parco delle fonti energetiche occorre tener presente, oltre all'indice di potenzialità di densità energetica territoriale e a quello di disponibilità annua, il dato fondamentale del ritorno energetico dell'energia investita, ossia del rapporto tra la quantità di energia prodotta e la quantità di energia impiegata per produrla. L'eolico troposferico è una delle pochissime fonti a presentare un indice di ritorno energetico, un indice di disponibilità annua ed un indice di potenzialità di densità energetica territoriale positivi ed assai elevati. Illustra quindi le caratteristiche del progetto KiteGen, avviato circa 10 anni fa e finalizzato a catturare l'energia resa disponibile dal vento troposferico.

Il senatore FLUTTERO (*PdL*) chiede se operatori del settore energetico abbiano già dimostrato interesse per il progetto KiteGen.

L'ingegner IPPOLITO fa presente che l'interesse per il progetto è altissimo e che comunque è stata già avviata la realizzazione di un generatore da 3 MW in Piemonte.

Il presidente D'ALÌ ringrazia i soggetti auditi per il contributo fornito ai lavori della Commissione e dichiara conclusa l'audizione.

Il seguito dell'indagine conoscitiva è quindi rinviato ad altra seduta.

IN SEDE CONSULTIVA

(1749) Conversione in legge del decreto-legge 3 agosto 2009, n. 103, recante disposizioni correttive del decreto-legge anticrisi n. 78 del 2009

(Parere alle Commissioni 5^a e 6^a riunite. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole con osservazioni)

Riprende l'esame del disegno di legge in titolo, sospeso nella seduta di ieri.

Il presidente D'ALÌ avverte che, non essendovi iscritti a parlare in discussione, si passerà alla votazione del mandato al relatore a redigere un parere favorevole.

Il senatore DELLA SETA (*PD*) annuncia l'astensione del Gruppo del Partito Democratico, osservando che la normativa recata dal decreto-legge n. 103 del 2009 non cancella l'impostazione assai discutibile dell'articolo 4 del decreto-legge n. 78, che limita in modo inaccettabile le competenze regionali e che lascia seri dubbi circa l'osservanza da parte del commissario

rio della normativa in materia di autorizzazione ambientale integrata, valutazione di impatto ambientale e valutazione ambientale strategica.

Previa verifica del numero legale, la Commissione conferisce al relatore mandato a redigere un parere favorevole.

La seduta termina alle ore 17.

COMMISSIONE PARLAMENTARE
per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi

Mercoledì 16 settembre 2009

Presidenza del Presidente
ZAVOLI

UFFICIO DI PRESIDENZA
INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L'Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari, si è riunito dalle ore 13,10 alle ore 14,05.

COMMISSIONE PARLAMENTARE
di controllo sull'attività degli enti gestori
di forme obbligatorie di previdenza e assistenza sociale

Mercoledì 16 settembre 2009

Presidenza del Presidente
Giorgio JANNONE

UFFICIO DI PRESIDENZA,
INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L'Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, si è riunito dalle ore 8,50 alle ore 9,40.

**COMMISSIONE PARLAMENTARE
per l'infanzia**

Mercoledì 16 settembre 2009

**UFFICIO DI PRESIDENZA
INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'Ufficio di presidenza si è riunito dalle ore 13,45 alle ore 15,20.

AVVERTENZA

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato svolto:

Esame di una risoluzione sulla tutela dei minori nei mezzi di comunicazione.

COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA
sul fenomeno degli infortuni sul lavoro
con particolare riguardo alle cosiddette «morti bianche»

Mercoledì 16 settembre 2009

34ª Seduta

Presidenza del Presidente
TOFANI

Assiste alla seduta, ai sensi dell'articolo 23, comma 6, del Regolamento interno, il collaboratore maresciallo capo Giovanni Maceroni.

La seduta inizia alle ore 15,10.

Comunicazioni del Presidente in merito alla relazione intermedia sull'attività della Commissione.

Il presidente TOFANI presenta ai commissari una bozza della relazione intermedia che, ai sensi dell'articolo 6 della delibera istitutiva, la Commissione dovrà trasmettere all'Assemblea per riferire sul primo anno della propria attività. Si tratta ovviamente di una versione ancora preliminare, aperta a proposte di modifica o di integrazione, sulla base del confronto che scaturirà dal dibattito in Commissione. Invita a tal proposito tutti i commissari che lo ritengano a fornire il proprio eventuale contributo, con particolare riguardo ai coordinatori dei gruppi di lavoro tematici.

In risposta ad una richiesta di chiarimenti del senatore NEROZZI (PD), fa presente che la relazione, una volta esaminata ed approvata dalla Commissione, potrebbe essere utilmente portata anche all'attenzione dell'Assemblea, al fine non solo di illustrare i risultati del lavoro svolto dalla Commissione nella sua inchiesta, ma anche di veicolare eventuali proposte di innovazione legislativa, tese a meglio prevenire e contrastare il fenomeno degli infortuni sul lavoro.

Auspica al riguardo che sul testo si possa raggiungere la più ampia condivisione all'interno della Commissione e propone di iniziare l'esame

dello stesso a partire dalla seduta successiva, che potrebbe essere convocata per mercoledì 23 settembre.

La Commissione conviene infine con le proposte del Presidente.

La seduta termina alle ore 15,25.

SOTTOCOMMISSIONI

AFFARI COSTITUZIONALI (1^a)

Sottocommissione per i pareri

Mercoledì 16 settembre 2009

68^a Seduta (antimeridiana)

Presidenza del Vice Presidente della Commissione
BENEDETTI VALENTINI

La seduta inizia alle ore 11.

(414 e 507-A) COSTA; BARBOLINI. – *Disposizioni di contrasto al furto d'identità e in materia di prevenzione delle frodi nel settore del credito al consumo, dei pagamenti dilazionati o differiti e nel settore assicurativo*

(Parere all'Assemblea su testo ed emendamenti. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore **BENEDETTI VALENTINI (PdL)**, dopo aver riferito sul testo proposto all'Assemblea dalla Commissione di merito per il disegno di legge in titolo e sui relativi emendamenti, propone di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

La Sottocommissione concorda.

(979-A) RANUCCI ed altri. – *Istituzione di campi di ormeggio attrezzati per unità da diporto nelle aree marine protette, nelle aree marine di reperimento e nei tratti di costa sottoposti ad eccessiva pressione turistica ed antropica*

(Parere all'Assemblea su testo ed emendamenti. Esame. Parere non ostativo sul testo; parere in parte non ostativo, in parte non ostativo con osservazioni sugli emendamenti)

Il relatore **BENEDETTI VALENTINI (PdL)**, dopo aver illustrato il testo proposto all'Assemblea dalla Commissione di merito per il disegno di legge in titolo, propone di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

Dopo aver riferito sui relativi emendamenti, propone di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo, segnalando, quanto all'emendamento 1.100, l'opportunità che, per i comuni, l'istituzione dei campi-ormeggi ivi previsti sia configurata come possibilità e non come obbligo.

La Sottocommissione conviene.

(1331-A) SCARPA BONAZZA BUORA ed altri. – Disposizioni in materia di etichettatura dei prodotti alimentari

(Parere all'Assemblea su ulteriori emendamenti. Esame. Parere in parte non ostativo, in parte non ostativo condizionato)

Il relatore BENEDETTI VALENTINI (*PdL*) illustra gli ulteriori emendamenti riferiti al testo proposto all'Assemblea dalla Commissione di merito per il disegno di legge in titolo. Propone di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo, ad eccezione dell'emendamento 2.200, sul quale propone un parere non ostativo, a condizione che sia prevista l'intesa in sede di Conferenza unificata all'interno del procedimento di adozione dei decreti ministeriali ivi recati.

Conviene la Sottocommissione.

(1739) Ratifica ed esecuzione della Convenzione sulla protezione del patrimonio culturale subacqueo, con Allegato, adottata a Parigi il 2 novembre 2001, e norme di adeguamento dell'ordinamento interno, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alle Commissioni 3^a e 7^a riunite. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore BENEDETTI VALENTINI (*PdL*), dopo aver riferito sul disegno di legge in titolo, propone di esprimere un parere non ostativo.

Conviene la Sottocommissione.

(1735) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo Euromediterraneo sul trasporto aereo, fra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da un lato, e il Regno del Marocco, dall'altro, fatto a Bruxelles il 12 dicembre 2006, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 3^a Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore BENEDETTI VALENTINI (*PdL*), dopo aver illustrato il disegno di legge in titolo, propone di esprimere un parere non ostativo.

La Sottocommissione concorda.

(1750) Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo del Regno dell'Arabia Saudita per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio e prevenire le evasioni fiscali, con Protocollo aggiuntivo, fatta a Riad il 13 gennaio 2007

(Parere alla 3ª Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore BENEDETTI VALENTINI (*PdL*), dopo aver illustrato il disegno di legge in titolo, propone di esprimere un parere non ostativo.

La Sottocommissione concorda.

(1756) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Moldova sulla cooperazione nel campo della difesa, fatto a Roma il 6 dicembre 2006

(Parere alla 3ª Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore BENEDETTI VALENTINI (*PdL*) riferisce sul disegno di legge in titolo e propone di esprimere un parere non ostativo.

La Sottocommissione conviene.

La seduta termina alle ore 11,15.

69ª Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente della Commissione
VIZZINI

La seduta inizia alle ore 15,25.

(1749) Conversione in legge del decreto-legge 3 agosto 2009, n. 103, recante disposizioni correttive del decreto-legge anticrisi n. 78 del 2009

(Parere alle Commissioni 5ª e 6ª riunite su emendamenti. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore MALAN (*PdL*), dopo aver illustrato gli emendamenti riferiti al disegno di legge in titolo, propone di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

La Sottocommissione concorda.

La seduta termina alle ore 15,35.

GIUSTIZIA (2^a)
Sottocommissione per i pareri

Mercoledì 16 settembre 2009

27^a Seduta

Presidenza del Presidente
MAZZATORTA

La Sottocommissione ha adottato le seguenti deliberazioni per i provvedimenti deferiti:

alle Commissioni 3^a e 7^a riunite:

(1739) Ratifica ed esecuzione della Convenzione sulla protezione del patrimonio culturale subacqueo, con Allegato, adottata a Parigi il 2 novembre 2001, e norme di adeguamento dell'ordinamento interno, approvato dalla Camera dei deputati: parere favorevole;

alla 3^a Commissione:

(1672) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione tra la Comunità europea e i suoi Stati membri da un lato, e la Confederazione svizzera, dall'altro, per lottare contro la frode ed ogni altra attività illecita che leda i loro interessi finanziari, con atto finale, processo verbale e dichiarazioni, fatto a Lussemburgo il 26 ottobre 2004: parere favorevole;

(1734) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di stabilizzazione e di associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Montenegro, dall'altra, con Allegati, Protocolli e Atto finale con dichiarazioni allegate, fatto a Lussemburgo il 15 ottobre 2007, approvato dalla Camera dei deputati: parere favorevole;

(1756) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Moldova sulla cooperazione nel campo della difesa, fatto a Roma il 6 dicembre 2006: parere favorevole.

DIFESA (4^a)
Sottocommissione per i pareri

Mercoledì 16 settembre 2009

14^a Seduta

Presidenza del Presidente
CANTONI

La Sottocommissione ha adottato le seguenti deliberazioni per i provvedimenti deferiti:

alla 3^a Commissione:

(1734) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di stabilizzazione e di associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Montenegro, dall'altra, con Allegati, Protocolli e Atto finale con dichiarazioni allegate, fatto a Lussemburgo il 15 ottobre 2007, approvato dalla Camera dei deputati: parere favorevole;

(1738) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione relativo a un Sistema globale di navigazione satellitare (GNSS) ad uso civile tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, e il Regno del Marocco, fatto a Bruxelles il 12 dicembre 2006, approvato dalla Camera dei deputati: parere favorevole;

(1756) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Moldova sulla cooperazione nel campo della difesa, fatto a Roma il 6 dicembre 2006: parere favorevole;

alle Commissioni 3^a e 7^a riunite:

(1739) Ratifica ed esecuzione della Convenzione sulla protezione del patrimonio culturale subacqueo, con Allegato, adottata a Parigi il 2 novembre 2001, e norme di adeguamento dell'ordinamento interno, approvato dalla Camera dei deputati: parere favorevole.

BILANCIO (5^a)
Sottocommissione per i pareri

Mercoledì 16 settembre 2009

55^a Seduta

Presidenza del Presidente
AZZOLLINI

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze
Giorgetti.

La seduta inizia alle ore 9,45.

(414 e 507-A) COSTA; BARBOLINI. – *Disposizioni di contrasto al furto di identità e in materia di prevenzione delle frodi nel settore del credito al consumo, dei pagamenti dilazionati o differiti e nel settore assicurativo*

(Parere all'Assemblea su testo ed emendamenti. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore VACCARI (*LNP*) illustra il provvedimento in esame, rilevando, per quanto di competenza, che nel testo in esame sono state recepite le condizioni rese dalla Commissione bilancio. Per quanto concerne gli emendamenti, fa presente che non vi sono osservazioni da formulare.

Il sottosegretario GIORGETTI concorda con le osservazioni del relatore.

La Sottocommissione esprime quindi parere non ostativo sul testo e sugli emendamenti.

(979-A) RANUCCI ed altri. – *Istituzione di campi di ormeggio attrezzati per unità da diporto nelle aree marine protette, nelle aree marine di reperimento e nei tratti di costa sottoposti ad eccessiva pressione turistica e antropica*

(Parere all'Assemblea su testo ed emendamenti. Esame. Parere non ostativo, condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sul testo. Parere in parte non ostativo, in parte contrario, ai sensi della medesima norma costituzionale, sugli emendamenti)

Il relatore FLERES (*PdL*), illustra il disegno di legge in titolo ed i relativi emendamenti trasmessi dall'Assemblea, segnalando, per quanto

di competenza che l'istituzione dei campi di ormeggio da obbligo è stata modificata in facoltà, in conformità con il parere condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, reso sul testo originario dalla Commissione bilancio. Occorrerebbe comunque valutare l'opportunità di chiarire i rapporti economico-finanziari tra il comune e gli enti gestori, posto che viene previsto un regime di esenzione concessorio e che i proventi delle tariffe sono determinati e riscossi dagli enti gestori e destinati al recupero delle spese di allestimento e manutenzione. Dal dettato normativo, sembrerebbe quindi che al comune non affluiscono risorse a seguito dell'istituzione di campi ormeggi attrezzati. Per quanto riguarda gli emendamenti, ritiene necessario valutare l'emendamento 1.109 che stanziava 20 milioni per l'anno 2010 per la realizzazione di un porto turistico coperto per un importo equivalente sul Fondo per le aree sottoutilizzate (FAS). Occorre quindi acquisire la disponibilità delle risorse sul FAS, valutando la compensatività sull'indebitamento netto delle pubbliche amministrazioni. Fa presente, infine, che non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti.

Il sottosegretario GIORGETTI, per quanto concerne il testo, propone di introdurre una clausola di invarianza degli oneri. Per quanto riguarda gli emendamenti, esprime avviso contrario sulle proposte 1.100, 1.101 e 2.100, in quanto ritenute suscettibili di determinare maggiori oneri. In merito alla proposta 1.109, fa presente che la copertura finanziaria a valere sul FAS non è idonea a garantire la neutralità finanziaria della proposta in quanto il suddetto fondo è stato interamente riprogrammato, ai sensi dell'articolo 18, comma 1, del decreto-legge n. 185 del 2008, e non sussistono disponibilità residue. Sulla proposta 1.104 esprime parere contrario nel merito.

Il presidente AZZOLLINI conviene con l'opportunità di introdurre una clausola di invarianza degli oneri. Contrariamente a quanto affermato dal rappresentante del Governo, non ritiene che le proposte 1.100, 1.101 e 2.100 siano suscettibili di recare maggiori oneri. Ritiene infine opportuno esprimere un avviso contrario sulla proposta 1.109, stante i chiarimenti del Governo.

Il relatore FLERES (*PdL*) illustra quindi una proposta di parere del seguente tenore: «La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo ed i relativi emendamenti, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo sul testo a condizione che, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, dopo l'articolo 3 venga aggiunto il seguente: "Art. 3-bis. All'attuazione delle presenti disposizioni si provvede senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica". Sugli emendamenti esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo, ad eccezione dell'emendamento 1.109, sul quale il parere è contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.».

La Sottocommissione approva la proposta di parere del relatore.

(1331-A) SCARPA BONAZZA BUORA ed altri. – Disposizioni in materia di etichettatura dei prodotti alimentari

(Parere all'Assemblea su ulteriori emendamenti. Esame. Parere non ostativo)

Con l'avviso conforme del relatore FLERES (*PdL*) e del sottosegretario GIORGETTI, la Sottocommissione esprime parere non ostativo sugli ulteriori emendamenti trasmessi.

(1574) Adesione della Repubblica italiana al Protocollo di modifica della Convenzione del 1976 sulla limitazione della responsabilità in materia di crediti marittimi, adottato a Londra il 2 maggio 1996, nonché delega al Governo per la sua attuazione

(Parere alla 3^a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere non ostativo)

Riprende l'esame sospeso nella seduta dell'8 luglio scorso.

Il sottosegretario GIORGETTI fa presente che non derivano effetti indiretti dall'eventuale adesione al Fondo comune per la limitazione delle responsabilità da parte di società amatoriali a partecipazione pubblica.

Su proposta della relatrice BONFRISCO (*PdL*), la Sottocommissione esprime parere non ostativo.

(1658) Modifiche allo statuto del Fondo monetario internazionale adottate con le risoluzioni del Consiglio dei Governatori n. 63-2 del 28 aprile e n. 63-3 del 5 maggio 2008, nonché aumento della quota di partecipazione dell'Italia, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 3^a Commissione. Esame. Parere non ostativo)

La relatrice BONFRISCO (*PdL*) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza che il provvedimento prevede un incremento della quota di partecipazione al Fondo monetario internazionale da 7.055,5 a 7.882,3 milioni di diritti speciali di prelievo (articolo 3). Rileva che la relazione tecnica afferma che l'operazione non comporta aggravii di bilancio né di tesoreria in quanto il versamento, operato dalla Banca d'Italia, viene a costituire un credito verso il Fondo monetario internazionale e costituisce una linea di credito in favore del Fondo in un conto corrente appositamente istituito presso la Banca d'Italia e regolato dalla convenzione vigente tra il Ministero dell'economia e delle finanze e la Banca. Al riguardo, segnala che, nel corso dell'esame presso la Camera dei deputati, il Governo ha chiarito che i rischi connessi ad un eventuale mancato rientro dei versamenti effettuati dalla Banca d'Italia in nome e per conto dello Stato potrebbero determinarsi solo nell'ipotesi, assai improbabile, di liquidazione del Fondo Monetario Internazionale che dia luogo a perdite da parte del Fondo stesso. Inoltre, in relazione alle eventuali differenze di cambio tra euro e diritti speciali di prelievo, risultanti dai tassi di cambio utilizzati dal Fondo nelle operazioni di prelievo e

versamento delle disponibilità, il Governo ha riferito che, a partire dall'adesione dell'Italia al Fondo monetario, sono risultati a carico del bilancio dello Stato differenze di cambio solo negli anni dal 2003 al 2007, mentre per tutti gli altri esercizi finanziari le differenze di cambio sulle operazioni sono risultate a credito per l'Italia e versate nelle casse dello Stato. Alla luce di tali chiarimenti, rileva che non vi sono osservazioni da formulare.

Il sottosegretario GIORGETTI esprime avviso conforme alla relatrice.

La Sottocommissione esprime, infine, parere non ostativo.

(1734) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di stabilizzazione e di associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Montenegro, dall'altra, con Allegati, Protocolli e Atto finale con dichiarazioni allegate, fatto a Lussemburgo il 15 ottobre 2007, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 3^a Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore VACCARI (*LNP*) illustra il provvedimento in esame, rilevando, per quanto di competenza, che il provvedimento, non corredato da relazione tecnica, prevede nella relazione illustrativa che agli oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo 7, paragrafo 4, e articolo 11, del Protocollo 6, in materia di cooperazione e svolgimento delle indagini, si provvederà nell'ambito degli stanziamenti previsti a legislazione vigente a favore dell'Agenzia delle dogane. Al riguardo, nel corso dell'esame presso la Camera dei deputati, è stato rilevato come analoghi provvedimenti recanti ratifica di accordi di cooperazione (Accordi con Croazia e Albania) risultassero corredati di relazione tecnica con quantificazione degli oneri e relativa copertura. Il rappresentante del Governo ha al riguardo confermato l'idoneità dell'utilizzo delle risorse già autorizzate a legislazione vigente. Risulterebbe comunque opportuno un chiarimento al riguardo.

Il sottosegretario GIORGETTI ribadisce l'idoneità dell'utilizzo di risorse già utilizzate a legislazione vigente.

Su proposta del RELATORE, la Sottocommissione esprime parere non ostativo.

(1735) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo Euromediterraneo sul trasporto aereo, fra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da un lato, e il Regno del Marocco, dall'altro, fatto a Bruxelles il 12 dicembre 2006, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 3^a Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore TANCREDI (*PdL*) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che, in relazione all'articolo 22 dell'Accordo, occorre acquisire conferma che al Comitato misto ivi previsto

parteciperanno rappresentanti dell'Enac e che le relative spese ricadano nell'ambito delle risorse del bilancio autonomo dell'ente medesimo, secondo quanto asserito nella relazione illustrativa al provvedimento ma non specificato nel testo dell'Accordo. In ordine all'articolo 23, ritiene necessario acquisire conferma che alle spese connesse ai collegi arbitrali derivanti da eventuali controversie si possa fare fronte nell'ambito delle risorse ordinarie di bilancio. Fa presente, infine, che non vi sono ulteriori osservazioni da formulare.

Il sottosegretario GIORGETTI conferma che al Comitato misto ivi previsto parteciperanno rappresentanti dell'Enac e che le relative spese ricadano nell'ambito delle risorse del bilancio autonomo dell'ente medesimo e conferma, altresì, che alle spese connesse ai collegi arbitrali derivanti da eventuali controversie si possa fare fronte nell'ambito delle risorse ordinarie di bilancio.

Su proposta del RELATORE, la Sottocommissione esprime, infine, parere non ostativo.

(1739) Ratifica ed esecuzione della Convenzione sulla protezione del patrimonio culturale subacqueo, con Allegato, adottata a Parigi il 2 novembre 2001, e norme di adeguamento dell'ordinamento interno, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alle Commissioni 3^a e 7^a riunite. Esame. Parere non ostativo, condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione)

Il relatore PICHETTO FRATIN (*PdL*) illustra il provvedimento in esame, segnalando, per quanto di competenza, che, in relazione all'articolo 11 del testo si segnala che la formulazione della norma di copertura finanziaria dovrebbe correttamente indicare il riferimento, dopo le parole «riduzione dello stanziamento», al Fondo speciale di parte corrente, al fine di specificare come l'intervento di riduzione riguardi risorse di parte corrente e non di parte capitale. In relazione all'articolo 22 dell'Accordo, segnala poi che appare opportuno acquisire conferma che potrà procedersi con le risorse già previste a legislazione vigente. In ordine all'articolo 24 dell'Accordo, segnala inoltre l'opportunità di acquisire conferma che alle relative attività si procederà nell'ambito delle risorse già versate annualmente dai Paesi membri a favore dell'Unesco, secondo quanto indicato nella relazione tecnica. Fa presente, infine, che non vi sono ulteriori osservazioni da formulare.

Il sottosegretario GIORGETTI condivide l'opportunità di integrare la norma di copertura finanziaria. Conferma poi, in relazione all'articolo 22 dell'Accordo, che agli oneri relativi si potrà procedere con le risorse già previste a legislazione vigente e che, in relazione all'articolo 24 dell'Accordo, le risorse già versate annualmente dai paesi membri a favore dell'Unesco sono sufficienti a garantire la copertura finanziaria delle attività previste dal citato articolo.

Su proposta del RELATORE, la Sottocommissione esprime parere non ostativo a condizione, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, che all'articolo 11 dopo le parole: «riduzione dello stanziamento» vengano aggiunte le altre: « del fondo speciale di parte corrente».

(1750) Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo del Regno dell'Arabia Saudita per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio e prevenire le evasioni fiscali, con Protocollo aggiuntivo, fatta a Riad il 13 gennaio 2007

(Parere alla 3^a Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore ESPOSITO (*PdL*) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza che occorre acquisire conferma che agli oneri derivanti dall'eventualità di costituire una Commissione per le procedure amichevoli, secondo quanto previsto dall'articolo 25 della Convenzione, si possa provvedere nell'ambito degli ordinari stanziamenti di bilancio. Rileva che per quanto concerne la copertura finanziaria degli oneri essa viene disposta mediante corrispondente riduzione di un'autorizzazione di spesa a legislazione vigente (si tratta della legge n. 170 del 1997 recante ratifica della convenzione delle Nazioni Unite contro la desertificazione). Segnala che, al fine di garantire la neutralità finanziaria del provvedimento, data la natura di accordo internazionale della citata legge n. 170, occorre acquisire elementi idonei a garantire che la spesa effettiva a legislazione vigente sia modulabile ed idonea a garantire la copertura finanziaria del provvedimento in esame. Si tenga conto che l'autorizzazione di spesa da ridurre è pari a legislazione vigente a circa 375 mila euro mentre l'onere per la ratifica in titolo è pari a 266 mila euro, quindi la riduzione di spesa è pari a circa il 70 per cento dell'autorizzazione originaria.

Il sottosegretario GIORGETTI, per quanto concerne gli oneri derivanti dalla costituzione della Commissione per le procedure amichevoli, di cui all'articolo 25 della convenzione, precisa che gli stessi risultano essere meramente eventuali e comunque, ove sussistessero, sarebbero coperti nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili. Conferma poi che la riduzione dell'autorizzazione di spesa è idonea alla copertura degli oneri finanziari del provvedimento, precisando che le risorse inizialmente autorizzate dalla citata legge n. 170 del 1997, pari a circa euro 353.000, sono state successivamente incrementate per un importo pari a 1.088.000 euro dalla legge n. 35 del 2003 e di euro 5.222.000 dalla legge n. 311 del 2004. Pertanto il complessivo stanziamento iscritto nel bilancio ammonta a euro 6.663.000 e presenta margini sufficienti per garantire la copertura del provvedimento.

Su proposta del RELATORE, la Sottocommissione esprime parere non ostativo.

La seduta termina alle ore 10,05.

ISTRUZIONE (7^a)
Sottocommissione per i pareri

Mercoledì 16 settembre 2009

13^a Seduta

Presidenza del Presidente
POSSA

La Sottocommissione ha adottato le seguenti deliberazioni per i provvedimenti deferiti:

alla 3^a Commissione:

(1734) *Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di stabilizzazione e di associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Montenegro, dall'altra, con Allegati, Protocolli e Atto finale con dichiarazioni allegate, fatto a Lussemburgo il 15 ottobre 2007*, approvato dalla Camera dei deputati: parere favorevole;

(1738) *Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione relativo a un Sistema globale di navigazione satellitare (GNSS) ad uso civile tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, e il Regno del Marocco, fatto a Bruxelles il 12 dicembre 2006*, approvato dalla Camera dei deputati: parere favorevole;

(1750) *Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo del Regno dell'Arabia Saudita per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio e prevenire le evasioni fiscali, con Protocollo aggiuntivo, fatta a Riad il 13 gennaio 2007*: parere favorevole.

INDUSTRIA (10^a)
Sottocommissione per i pareri

Mercoledì 16 settembre 2009

16^a Seduta

Presidenza del Presidente
CURSI

La Sottocommissione ha adottato la seguente deliberazione per il provvedimento deferito:

alle Commissioni 5^a e 6^a riunite:

(1749) Conversione in legge del decreto-legge 3 agosto 2009, n. 103, recante disposizioni correttive del decreto-legge anticrisi n. 78 del 2009: rimessione alla sede plenaria.

CONVOCAZIONE DI COMMISSIONI

BILANCIO (5^a)

Giovedì 17 settembre 2009, ore 9

IN SEDE CONSULTIVA

I. Esame degli emendamenti relativi al disegno di legge:

- Conversione in legge del decreto-legge 3 agosto 2009, n. 103, recante disposizioni correttive del decreto-legge anticrisi n. 78 del 2009 (1749).

II. Seguito dell'esame dei disegni di legge:

- Disposizioni in materia di procedimento penale, ordinamento giudiziario ed equa riparazione in caso di violazione del termine ragionevole del processo. Delega al Governo per il riordino della disciplina delle comunicazioni e notificazioni nel procedimento penale, per l'attribuzione della competenza in materia di misure cautelari al tribunale in composizione collegiale, per la sospensione del processo in assenza dell'imputato, per la digitalizzazione dell'amministrazione della giustizia, nonché per la elezione dei vice procuratori onorari presso il giudice di pace (1440).
- Norme in materia di intercettazioni telefoniche, telematiche e ambientali. Modifica della disciplina in materia di astensione del giudice e degli atti di indagine. Integrazione della disciplina sulla responsabilità amministrativa delle persone giuridiche (1611) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

III. Seguito dell'esame degli emendamenti relativi al disegno di legge:

- Delega al Governo in materia di lavori usuranti, di riorganizzazione di enti, di congedi, aspettative e permessi, nonché misure contro il lavoro sommerso e norme in tema di lavoro pubblico, di controversie di lavoro e di ammortizzatori sociali (1167) (*Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dallo stralcio, deliberato dalla Camera dei de-*

putati, degli articoli 23, 24, 32, da 37 a 39 e da 65 a 67, del disegno di legge n. 1441 d'iniziativa governativa).

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 139-bis del Regolamento, relativamente ai profili finanziari, dell'atto:

- Schema di decreto legislativo recante: «Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza nelle pubbliche amministrazioni» (n. 82).
-

AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9^a)

Giovedì 17 settembre 2009, ore 8,30

*ESAME DI ATTI PREPARATORI
DELLA LEGISLAZIONE COMUNITARIA*

Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 144 del Regolamento, dell'atto comunitario:

- Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio «Una PAC semplificata per l'Europa: un successo per tutti» (COM (2009) 128 def.) (n. 33).

IN SEDE REFERENTE

I. Seguito dell'esame dei disegni di legge:

- GAMBA ed altri. – Disciplina della professione di *sommeliere* delega al Governo per la regolamentazione della materia (720).
- ZANETTA ed altri. – Legge quadro sull'esercizio della pesca nelle acque interne e sulla gestione della fauna ittica e degli ambienti acquatici (1339).
- LAURO ed altri. – Modifiche alla legge 3 maggio 1982, n. 203, in materia di equo canone per i contratti agrari (1346).
- MONTANI ed altri. – Disposizioni concernenti la produzione artigianale e senza fini di lucro di grappe e di acquaviti di frutta (826).

- SCARPA BONAZZA BUORA ed altri. – Nuove disposizioni in materia di pesca marittima (793).

II. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- SCARPA BONAZZA BUORA ed altri. – Modifiche alla legge 5 marzo 1963, n. 366, in materia di utilizzo agricolo di terreni ricadenti nella conterminazione della laguna veneta (1050).
- CASSON ed altri. – Regime giuridico delle valli da pesca della laguna di Venezia e della laguna di Marano-Grado (1239).

INDUSTRIA, COMMERCIO, TURISMO (10^a)

Giovedì 17 settembre 2009, ore 14,30

IN SEDE CONSULTIVA

Esame del disegno di legge:

- Conversione in legge del decreto-legge 3 agosto 2009, n. 103, recante disposizioni correttive del decreto-legge anticrisi n. 78 del 2009 (1749).

IGIENE E SANITÀ (12^a)

Giovedì 17 settembre 2009, ore 8,30

IN SEDE DELIBERANTE

Seguito della discussione congiunta dei disegni di legge:

- Ignazio MARINO e TOMASSINI. – Disposizioni per la tutela della salute e per la prevenzione dei danni derivanti dal consumo dei prodotti del tabacco (8).
- DE LILLO. – Modifiche al testo unico delle leggi sulla protezione ed assistenza della maternità ed infanzia, di cui al regio decreto 24 dicembre 1934, n. 2316, in materia di divieto di vendita e consumo di tabacco ai minori di anni diciotto (137).
- BOSONE ed altri. – Modifica alla legge 16 gennaio 2003, n. 3, in materia di tutela della salute dei non fumatori (1229).

IN SEDE REFERENTE

I. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- BIANCONI ed altri. – Istituzione del Registro nazionale dell'endometriosi (15).
- BIANCHI. – Disposizioni per la prevenzione e il trattamento dell'endometriosi (786).

II. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Ignazio MARINO ed altri. – Disposizioni in materia di responsabilità professionale del personale sanitario e di qualità dell'assistenza sanitaria (6).
- TOMASSINI e MALAN. – Nuove norme in materia di responsabilità professionale del personale sanitario (50).
- CARRARA ed altri. – Disposizioni in materia di assicurazione per la responsabilità civile delle aziende sanitarie (352).
- GASPARRI ed altri. – Disposizioni per la tutela del paziente e per la riparazione, la prevenzione e la riduzione dei danni derivanti da attività sanitaria (1067).
- BIANCHI ed altri. – Misure per la tutela della salute e per la sicurezza nell'erogazione delle cure e dei trattamenti sanitari e gestione del rischio clinico (1183).

III. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- TOMASSINI. – Incentivi alla ricerca e accesso alle terapie nel settore delle malattie rare. Applicazione dell'articolo 9 del regolamento (CE) n.141/2000, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 1999 (52).
- Ignazio MARINO ed altri. – Norme a sostegno della ricerca e della produzione dei farmaci orfani e della cura delle malattie rare (7).
- BIANCONI e CARRARA. – Norme a sostegno della ricerca e della produzione dei farmaci orfani e della cura delle malattie rare (146).
- BIANCHI. – Istituzione di un Fondo di cura e sostegno a vantaggio dei pazienti affetti da malattie rare e misure per incentivare la ricerca industriale sui farmaci orfani (727).
- BIANCHI. – Disposizioni in favore della ricerca sulle malattie rare, della loro prevenzione e cura, nonché per l'estensione delle indagini diagnostiche neonatali obbligatorie (728).
- ASTORE. – Disciplina della ricerca e della produzione di «farmaci orfani» (743).

IV. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- TOMASSINI. – Norme sulla riabilitazione attraverso l'utilizzo del cavallo (58).
- THALER AUSSERHOFER. – Norme sulla riabilitazione attraverso l'utilizzo del cavallo (101).
- MASSIDDA. – Disposizioni per la regolamentazione della riabilitazione equestre (482).

V. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- CURSI. – Disciplina delle terapie non convenzionali e istituzione dei registri degli operatori delle medicine non convenzionali (145).
- MASSIDDA. – Disciplina delle medicine non convenzionali (481).
- BOSONE ed altri. – Disciplina delle medicine non convenzionali esercitate da laureati in medicina e chirurgia, odontoiatria e veterinaria (713).
- CONSIGLIO REGIONALE EMILIA ROMAGNA. – Disciplina delle medicine non convenzionali esercitate da laureati in medicina e chirurgia, odontoiatria e veterinaria (1134).

VI. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- BOLDI ed altri. – Istituzione degli ordini e albi delle professioni sanitarie infermieristiche, ostetrica, riabilitative, tecnico-sanitarie e della prevenzione (1142).
- CAFORIO ed altri. – Nuove norme in materia di ordini ed albi delle professioni sanitarie infermieristiche, ostetrica, riabilitative, tecnico-sanitarie e della prevenzione (573) (*Fatto proprio dal Gruppo parlamentare Italia dei Valori, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento*).

VII. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- TOMASSINI. – Disciplina delle attività nel settore funerario (56).
- Marco FILIPPI ed altri. – Disposizioni fiscali in materia di prestazioni di cremazione (95).
- PORETTI e PERDUCA. – Nuove norme in materia di dispersione e di conservazione delle ceneri (511).

VIII. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- GASPARRI ed altri. – Disposizioni normative in materia di medicinali ad uso umano e di riordino dell'esercizio farmaceutico (863).

- RIZZI ed altri. – Disposizioni in materia di disciplina della distribuzione delle specialità medicinali sul territorio (1377).
- CASTRO ed altri. – Interventi in materia di assistenza farmaceutica territoriale (1417).
- ASTORE ed altri. – Disposizioni in materia di dispensazione dei medicinali (1627).
- e della petizione n. 628 ad essi attinente.

IX. Seguito dell'esame dei disegni di legge:

- TOMASSINI ed altri. – Nuove norme in materia di utilizzo dei defibrillatori semiautomatici e automatici (718).
- CUTRUFO e TOMASSINI. – Norme a tutela delle persone affette da obesità grave e abbattimento delle barriere architettoniche nei luoghi pubblici e privati e nei trasporti pubblici (108).

X. Esame congiunto dei disegni di legge:

- BIANCONI ed altri. – Norme in favore dei soggetti stomizzati (21).
- MASSIDDA. – Norme in favore di pazienti incontinenti e stomizzati (498).
- CAFORIO ed altri. – Norme in materia di soggetti incontinenti e stomizzati (571) (*Fatto proprio dal Gruppo parlamentare Italia dei Valori, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento*).
- GRAMAZIO ed altri – Norme in favore di soggetti incontinenti e stomizzati (791).
- BASSOLI ed altri – Disposizioni in materia di tutela, cura e riabilitazione dei soggetti incontinenti e stomizzati (1572).

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 139-*bis* del Regolamento, dell'atto:

- Schema di decreto legislativo recante individuazione dei nuovi servizi erogati dalle farmacie pubbliche e private operanti in convenzione con il Servizio sanitario nazionale (n. 107).

PROCEDURE INFORMATIVE

Seguito dell'indagine conoscitiva sul fenomeno della contraffazione e dell'*e-commerce* farmaceutico: audizione di rappresentanti della FNOMCeO.

POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA (14^a)

Giovedì 17 settembre 2009, ore 8,45

IN SEDE CONSULTIVA

Esame congiunto degli atti comunitari:

- Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio «Uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia al servizio dei cittadini» – (COM (2009) 262 def.) (n. 39).
 - Comunicazione della Commissione al Consiglio, al Parlamento europeo, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle Regioni «Giustizia, libertà e sicurezza in Europa dal 2005: valutazione del programma e del piano d'azione dell'Aia – (COM (2009) 263 def.) (n. 40).
-



NOTIZIARIO

**DELEGAZIONI PRESSO ASSEMBLEE
PARLAMENTARI INTERNAZIONALI**

Sedute di mercoledì 16 settembre 2009

INDICE

Delegazione presso l'Assemblea parlamentare OSCE *Pag.* 141

DELEGAZIONE ITALIANA PRESSO L'ASSEMBLEA PARLAMENTARE DELL'ORGANIZZAZIONE PER LA SICUREZZA E COOPERAZIONE IN EUROPA (OSCE)

Mercoledì 16 settembre 2009

Presidenza del Presidente
Riccardo MIGLIORI

La seduta inizia alle ore 14.

Comunicazioni del Presidente sulla prossima riunione autunnale dell'Assemblea parlamentare dell'OSCE (Atene, 9-12 ottobre 2009)

Riccardo MIGLIORI, *Presidente*, rivolge un saluto ai colleghi presenti ed un augurio di buon lavoro per la ripresa dell'attività parlamentare.

Il primo appuntamento della Delegazione riguarda la partecipazione alla riunione autunnale dell'Assemblea parlamentare dell'OSCE, ad Atene, dal 9 al 12 ottobre prossimi. In quella sede, si svolgerà una Conferenza parlamentare su «La sicurezza energetica e l'ambiente», oltre che una riunione della Commissione permanente ed una riunione del Forum Mediterraneo. Nel corso della riunione autunnale, non saranno votati documenti: la discussione sarà aperta dagli oratori previsti nel programma e si svilupperà con gli interventi degli iscritti a parlare (l'iscrizione avverrà in genere all'inizio della discussione e gli interventi sono in genere al massimo per cinque minuti). La riunione di Atene precede la successiva riunione autunnale 2010, che si svolgerà a Palermo secondo l'impegno assunto dalla Delegazione italiana.

Osserva che, ad Atene, si potrebbe organizzare una riunione delle delegazioni dei paesi che si affacciano sul Mediterraneo (e di quelli che possono comunque considerarsi mediterranei, come Portogallo, Andorra e San Marino), finalizzate a rinnovare il ruolo dell'OSCE nelle politiche per il Mediterraneo. Osserva al riguardo che potrebbe essere utile svincolare, anche sul piano regolamentare, il Forum del Mediterraneo dalla riunione autunnale dell'Assemblea parlamentare dell'OSCE, al fine di farne un appuntamento specifico annuale ed accrescerne la rilevanza.

Passa quindi ad illustrare alcune iniziative che dovranno essere sviluppate nei prossimi mesi. Bisognerebbe svolgere, con l'ausilio del sena-

tore Marcucci, una missione a Lucca e provincia, dove quest'anno l'UNICRI (agenzia delle Nazioni Unite preposta alla formazione, cooperazione tecnica e alla ricerca applicata per la prevenzione del crimine e la promozione della giustizia penale) ha trasferito alcuni uffici, che si occuperanno, in particolare, di cinque importanti programmi sul tema del dialogo e dell'innovazione nella comunicazione. L'agenzia è specializzata nel fornire consulenza ai pianificatori della sicurezza in vari ambiti come il traffico illecito di materiali CBRN (chimico, biologico, radiologico e nucleare) e la sicurezza dei grandi eventi.

Ha inoltre intenzione di organizzare una visita alla missione sul campo dell'OSCE in Kosovo, che ritiene svolga un importante lavoro per la sicurezza e la prevenzione dei conflitti.

Il gruppo di lavoro sulla Bielorussia dovrebbe svolgere una missione a Minsk, al momento prevista dal 1° al 4 novembre, cui dovrebbe partecipare l'on. D'Amico.

Si sta valutando la possibilità di organizzare una celebrazione del ventennale della caduta del muro di Berlino, con la conferenza di uno dei protagonisti dell'epoca.

Dal 16 al 18 novembre, si svolgerà a Roma il Summit mondiale sulla sicurezza alimentare, organizzato dalla FAO, cui dovrebbe partecipare il Presidente Soares, secondo quanto previsto al punto 31 della risoluzione di Vilnius. Il 13 novembre, in occasione del Summit, sarà organizzata anche una Conferenza parlamentare presso la Camera dei deputati.

Ritiene inoltre opportuno svolgere un'audizione dell'Alto Commissario dell'OSCE per le minoranze nazionali, Ambasciatore Knut Vollebaek, a suo avviso utile per alcuni approfondimenti della materia, anche con riferimento ad una corretta attribuzione delle relative competenze (se ne occupa anche l'ODIHR).

Propone inoltre di svolgere un'audizione del parlamentare europeo Mario Mauro, Rappresentante personale del Presidente in esercizio dell'OSCE, il Ministro degli esteri greco Dora Bakoyannis, «per la promozione della tolleranza e la lotta al razzismo ed alla xenofobia, con focus particolare per la discriminazione contro i cristiani e i membri delle altre religioni». La libertà di religione e di credo è uno dei fondamentali diritti umani che purtroppo viene tuttora conculcato in numerose parti del mondo.

Informa quindi la delegazione circa il suo orientamento, in quanto relatore per la Commissione generale Affari politici e sicurezza, a svolgere una relazione sul tema del governo delle risorse dell'Artico. Invita quindi l'onorevole Mecacci, relatore per la Commissione generale Democrazia, diritti umani e questioni umanitarie, a riferire sulla sua attività: in particolare, l'on. Mecacci è stato invitato dal Presidente Soares a partecipare alla Conferenza dell'ODIHR sulla dimensione umana, che si svolgerà a Varsavia dal 28 settembre al 9 ottobre.

Quanto all'osservazione internazionale delle elezioni, informa che, al momento, è stata decisa la partecipazione dell'Assemblea parlamentare dell'OSCE all'osservazione delle elezioni in Ucraina il 17 gennaio 2010.

Invita quindi i colleghi ad offrire il loro contributo rispetto alle proposte avanzate.

Pierluigi MANTINI (*PD*), apprezzata l'ampia relazione del Presidente e le proposte in essa contenute, invita il collega Mecacci a fornire qualche informazione in ordine ai suoi orientamenti relativamente alla relazione che sarà chiamato a svolgere per la Commissione generale Democrazia, diritti umani e questioni umanitarie.

Sulla riunione di Atene, osserva che sarebbe utile definire un'iniziativa, o un intervento unitario della Delegazione italiana nell'ambito del Forum Mediterraneo.

Matteo MECACCI (*PD*) dichiara di condividere l'obiettivo di rafforzare la dimensione mediterranea nell'ambito dell'Assemblea parlamentare dell'OSCE, anche attraverso una valorizzazione del Forum mediterraneo facendone uno specifico appuntamento annuale.

Riferisce quindi in ordine all'invito, ricevuto in quanto relatore per la Commissione generale Democrazia, diritti umani e questioni umanitarie dal Presidente dell'Assemblea parlamentare dell'OSCE, a partecipare alla Conferenza annuale dell'ODIHR sulla dimensione umana, che si svolgerà a Varsavia dal 28 settembre al 9 ottobre prossimi. Intende partecipare a tale Conferenza in ragione del ruolo assegnatoli, chiarendo che il suo orientamento è a presentare una relazione sulla questione dell'osservazione internazionale delle elezioni. Si tratta infatti di una attività particolarmente qualificante dell'Assemblea parlamentare dell'OSCE, rispetto alla quale ritiene si possa fare un utile lavoro per superare difficoltà e polemiche registrate nel passato, per esempio con riferimento alla possibilità di cosiddetti doppi standard, cioè di criteri differenziati nello svolgimento delle osservazioni.

Claudio D'AMICO (*LNP*) condivide l'orientamento dell'onorevole Mecacci relativamente alla scelta dell'argomento per la relazione da presentare nella Commissione generale Democrazia, diritti umani e questioni umanitarie, sottolineando come in proposito si potrebbe giungere a definire posizioni unitarie della Delegazione italiana, il che sarebbe invece difficile su altre materie (come le politiche per l'immigrazione). Evidenzia come, a tale riguardo, sarebbe opportuno evitare contraddizioni per le quali parlamentari di alcuni paesi partecipano alle osservazioni internazionali delle elezioni, mentre poi, quando le elezioni si svolgono nel loro paese, l'Assemblea parlamentare dell'OSCE non viene invitata a svolgere l'osservazione. Ritiene che in proposito si potrebbe addirittura valutare la possibilità di far valere un principio di reciprocità. Condivide peraltro anche l'argomento proposto dal Presidente per la relazione nella Commissione generale Affari politici e sicurezza, in quanto il tema del governo delle risorse dell'Artico appare attuale e rilevante.

Propone quindi di svolgere ad Atene una riunione bilaterale con la Delegazione moldava, in particolare per esprimere un ringraziamento al

ministro della giustizia moldavo che, dopo l'incontro con la Delegazione italiana in occasione dell'osservazione internazionale delle elezioni in Moldavia, è riuscito a far arrestare in tempi brevi un cittadino moldavo che si era reso protagonista di un efferato omicidio a scopo di rapina a Milano.

Con riferimento al Forum Mediterraneo, ricorda come, sin dalla sua prima partecipazione ad un'Assemblea dell'OSCE, avesse proposto che il Rappresentante speciale per il Mediterraneo fosse, con rotazione annuale, un componente di una delegazione di uno dei paesi membri che si affacciano sul Mediterraneo. Si dichiara inoltre favorevole ad una riunione delle delegazioni dei paesi membri che si affacciano sul Mediterraneo, che però a suo avviso non dovrebbe comprendere i rappresentanti delle delegazioni dei paesi partner della sponda sud del Mediterraneo (in quanto occorre giungere a posizioni comuni dei paesi della sponda nord sul tema dell'immigrazione, uno dei temi cruciali per la sicurezza).

Condivide altresì la proposta della visita agli uffici delle Nazioni Unite in provincia di Lucca e la proposta di una visita alla missione sul campo dell'OSCE in Kosovo, anche per sostenere l'opportunità di mantenere la presenza dei militari italiani nel paese.

Relativamente all'attività del gruppo di lavoro ad hoc sulla Bielorussia, riferisce in ordine alle attività svolte ed a quelle in programmazione, rilevando significativi passi in avanti sul piano della democratizzazione di quel paese.

Evidenzia infine come i successi conseguiti dalla Delegazione italiana (per esempio, l'approvazione delle quattro risoluzioni italiane presentate all'Assemblea annuale di Vilnius) dovrebbero essere maggiormente valorizzati sul piano comunicativo.

Andrea MARCUCCI (*PD*), assicurata la propria collaborazione nell'organizzazione della visita degli uffici delle Nazioni Unite in provincia di Lucca, sottolinea, quanto alle osservazioni internazionali delle elezioni, che condivide l'ipotesi di far valere un principio di reciprocità, per il quale possono partecipare alle osservazioni internazionali delle elezioni solo i parlamentari dei paesi che poi consentono a loro volta l'osservazione in occasione delle loro elezioni.

Condivide quindi l'opportunità di compiere uno sforzo per ribilanciare l'asse degli interessi dell'OSCE (attualmente sbilanciati verso l'est europeo e l'Asia centrale) verso il Mediterraneo, con lo sganciamento del Forum Mediterraneo dalla riunione autunnale dell'Assemblea, osservando che si potrebbe valutare l'ipotesi di svolgere il Forum come specifica riunione ogni due anni, alternandolo alla Conferenza economica.

Guglielmo PICCHI (*PdL*) ricorda come, nel corso della sessione di Vilnius, sia stata posta, nella riunione del gruppo dei popolari, la questione della sostituzione dell'attuale Segretario generale dell'Assemblea parlamentare dell'OSCE, in scadenza nel 2010. Ritene al riguardo che la Delegazione italiana potrebbe svolgere un proprio ruolo, sostenendo

la candidatura di un rappresentate di un paese europeo, considerato che da lungo tempo la carica è coperta da un funzionario statunitense.

Riccardo MIGLIORI, *Presidente*, ringrazia i colleghi intervenuti e dichiara conclusa la seduta.

La seduta termina alle ore 15.

